

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 49

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 622 al n. 645 del 1989, saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^a serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 510. Sentenza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Rappresentanti legali, dirigenti delle uu.ss.ll. e medici convenzionati uu.ss.ll. - Mancata previsione della ineleggibilità a consigliere comunale di questi ultimi - Questione riconducibile alla identità di *ratio* della situazione già oggetto di decisione della Corte (sentenza n. 1020/1988) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).

(Cost., art. 3)

Pag. 15

n. 511. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Invim - Avvisi di accertamento - Straniero residente all'estero - Notifica - Deposito presso la casa comunale e procedura *ex art.* 142 del c.p.c. - Mancata previsione - Espressa previsione del domicilio fiscale - Obbligo generale - Richiamo alla sentenza n. 189/1974 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 19; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 49, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma, lettere *e*) e *f*).

(Cost., art. 24)

» 18

n. 512. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Preclusione dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla gestione speciale artigiani in caso di cumulo con altri trattamenti - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo (sentenza n. 81/1989 e sentenza n. 179/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 19

n. 513. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Obbligazioni e contratti - Svalutazione e inflazione nelle obbligazioni pecuniarie - Mora del debitore - Rischio gravante unicamente sul creditore - Risarcimento del maggior danno - Esclusione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 1277).

(Cost., art. 3)

» 21

n. 514. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Accertamento di redditi derivanti da operazioni ritenute presuntivamente speculative in modo assoluto - Rimessione alla Corte in base a considerazione estranea all'oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

» 22

N. 515. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Sistema di retribuzione dei componenti - Lesione del principio di indipendenza degli stessi - Asserito eccesso di delega - Ragionevolezza dei criteri dettati dalla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis).

(Cost., artt. 3, 76, 108 e 110) Pag. 24

N. 516. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Demolizione dei manufatti prima della condanna - Estinzione dei reati contravvenzionali - Impossibilità di determinazione dell'oggetto della questione - Difetto di rilevanza - Assoluta ed integrale mancanza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3) » 25

N. 517. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Azienda con meno di sedici dipendenti - Licenziamento disciplinare - Violazione delle garanzie procedurali - Non consentita difesa dagli addebiti contestati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 427/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2 e 3) » 27

N. 518. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - Avviso di accertamento o di rettifica - Determinazione del termine della notifica a discrezione dell'ufficio finanziario - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119 e 121/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3) » 28

N. 519. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità di avviamento - Criteri di determinazione escludenti il tipo di attività in concreto esercitata dal conduttore - Questione già decisa (sentenze nn. 73/1966, 36/1980, 128 e 300 del 1983, 108/1986, 882/1988; ordinanze nn. 583/1987, 115, 116 e 481 del 1989) - Non irrazionalità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3, 41, 42, secondo comma) » 29

n. 520. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Cessazione dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983 - Irrazionale differenziazione di trattamento tra le varie categorie di magistrati - Richiamo alla sentenza n. 413/1988 - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1047/1988, 48/1989 e 1083/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1038, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103)

Pag. 31

n. 521. Ordinanza 15-30 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Gestioni speciali - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Artigiani - Pensione di reversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Ingiustificato ed apodittico richiamo alla sentenza n. 184/1988 - Mancata indicazione delle norme costituzionali violate - Questione già decisa con declaratorie di illegittimità costituzionale *in parte qua* contenute nelle sentenze nn. 1144/1988 e 81/1989 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma)

» 33

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 97. Ricorso depositato in cancelleria il 15 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Impiegati della regione - Fissazione di un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti - Mancata applicazione del principio fissato con la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1988 circa i limiti delle deroghe, consentite in materia, alla normativa statale.

(Legge regione Calabria riapprovata il 19 ottobre 1989).

(Cost., artt. 3 e 117)

Pag. 35

n. 98. Ricorso depositato in cancelleria il 15 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuate con decreto-legge, secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Fiscalizzazione di oneri sociali il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo - Indebito accollo di contributi assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 77, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988, 81, quarto comma, 117, 118 e 119, anche in relazione agli artt. 16 e 22 della legge n. 845/1978 e legge n. 160/1975; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113)

» 36

N. 99. Ricorso depositato in cancelleria il 17 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Molise - Enti dipendenti dalla regione - Controllo di legittimità sugli atti - Attribuzione al comitato regionale di controllo anziché al consiglio regionale - Violazione della riserva di legge statale alla quale è demandato il potere di stabilire la competenza del Coreco - Invasione della competenza dello Stato - Violazione di norma statutaria compiuta con legge ordinaria della regione.

(Legge regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, art. 1, primo e terzo comma).

[Cost., artt. 117 e 130; legge 10 febbraio 1953, n. 62; legge 22 maggio 1971, n. 347, art. 49 (statuto regione Molise)]

Pag. 40

N. 583. Ordinanza del giudice istruttore della corte di appello di Messina del 25 maggio 1989.

Avvocati e procuratori - Abbandono della difesa dell'imputato - Sanzioni - Competenza della sezione istruttoria della corte di appello e dell'ordine forense - Impugnabilità, rispettivamente, innanzi alla Corte di cassazione a sezione semplice o a sezioni unite - Possibile contrasto di giudicati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti e rispetto alla stessa classe forense per altri illeciti - Lesione del diritto di difesa per la rigidità del sistema sanzionatorio (sospensione dall'esercizio professionale) - Richiamo alla disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale (art. 105).

(Cod. proc. pen., art. 131 in relazione al d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 42

N. 584. Ordinanza del tribunale di Bolzano del 23 giugno 1989.

Successione legittima - Categorie di successibili - Fratelli e sorelle naturali - Esclusione anche in assenza di altri successibili al di fuori dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai fratelli e sorelle legittimi - Mancata tutela giuridica e sociale per i figli nati fuori del matrimonio - Richiamo alla sentenza n. 55/1979.

(Cod. civ., art. 565).

(Cost., artt. 3 e 30)

» 49

N. 585. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 24 maggio 1989.

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini alla difesa della patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 50

N. 586. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 4 luglio 1989.

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini alla difesa della patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 55

n. 587. Ordinanza del Consiglio di Stato del 14 marzo 1989.

Sanzioni amministrative - Revoca automatica da parte del prefetto della nomina a guardia giurata a seguito di condanna per delitto - Mancata previsione del potere del prefetto di valutare in concreto la gravità del reato commesso dalla guardia giurata - Ingiustificata violazione del principio di ragionevolezza delle sanzioni amministrative (consistente nella graduazione delle sanzioni stesse alla gravità del fatto commesso) enucleabile dalla sentenza della Corte n. 971/1988 riguardo alla destituzione automatica degli impiegati.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, 138, n. 4).

(Cost., art. 3)

Pag. 59

n. 588. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, del 20 giugno 1988.

Pensioni - Indennità integrativa speciale - Dipendenti pubblici collocati a riposo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 27/1983 - Indennità computata non per intero, ma nella minor misura di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile, dell'importo spettante al dipendente collocato a riposo con la massima anzianità di servizio - *Reformatio in peius* del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato in contrasto con il principio di ragionevolezza - Incidenza negativa sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dell'assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 531/1988 di infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice *a quo*.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 36, 38 e 97)

» 61

n. 589. Ordinanza del giudice tutelare di Lecco del 1° agosto 1989.

Aborto - Interruzione volontaria della gravidanza - Autorizzazione del giudice tutelare - Competenza territoriale correlata all'u.s.l. prescelta dalla minore - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma, in relazione alla legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4).

(Cost., art. 25)

» 67

n. 590. Ordinanza della Corte dei conti del 22 novembre 1988.

Pensioni - Ricongiunzione e riunione di servizi - Termine di decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la presentazione della domanda - Mancata previsione della facoltà per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato di richiedere la riunione o la ricongiunzione dei servizi all'atto della definitiva cessazione dal servizio come previsto anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973 - Ingiustificato eguale trattamento dei titolari di pensioni privilegiate e dei titolari di pensioni ordinarie - Esorbitanza dai limiti fissati con la legge di delega n. 775/1970.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 69

n. 591. Ordinanza della Corte dei conti del 23 marzo 1987.

Pensioni - Calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Mancata previsione dell'effettuazione di detto calcolo anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo la tabella predisposta dall'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile - Irrazionalità dei criteri applicati per i calcoli attuariali fondati sulla diversa età pensionabile dell'uomo rispetto alla donna e sulla maggior durata della vita media della donna - Ingiustificata violazione del principio della parità di trattamento economico (anche differito) della donna lavoratrice rispetto al lavoratore e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4).

(Cost., artt. 3, 37 e 38)

» 72

- N. 592. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 1° luglio 1989.
Ambiente - Tutela paesaggistica - Danno ambientale - Risarcimento - Azione civile - Attribuzione allo Stato anziché agli enti locali nel cui ambito insistono i beni oggetto del fatto lesivo (nella specie: regione Campania) - Violazione delle autonomie e delle competenze regionali - Lamentata privazione della tutela di un diritto attinente a materia di competenza regionale.
 (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo e terzo comma).
 (Cost., artt. 5, 9, 24 e 117) Pag. 74
- N. 593. Ordinanza della corte d'appello di Roma del 31 marzo 1989.
Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.
 (Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 28) » 76
- N. 594. Ordinanza della corte d'appello di Roma del 31 marzo 1989.
Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.
 (Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 28) » 77
- N. 595. Ordinanza della corte d'appello di Roma del 31 marzo 1989.
Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.
 (Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 28) » 78
- N. 596. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.
Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27) » 78
- N. 597. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.
Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27) » 83

N. 598. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» Pag. 83

N. 599. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 84

N. 600. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 85

N. 601. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 85

N. 602. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 86

N. 603. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 87

N. 604. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 87

N. 605. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 88

n. 606. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 89

n. 607. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 89

n. 608. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 90

n. 609. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 91

N. 610. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 91

N. 611. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 92

N. 612. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 93

N. 613. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 93

N. 614. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 94

N. 615. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 95

N. 616. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 95

N. 617. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 96

N. 618. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 97

N. 619. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3)

» 97

N. 620. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 5 ottobre 1989.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3)

» 99

N. 621. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 12 ottobre 1989.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3)

» 100

N. 646. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 novembre 1989.

Processo penale - Rito abbreviato - Richiesta degli imputati - Mancato consenso del p.m. - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988* - Lamentata limitazione dei diritti della difesa e dei poteri del giudice - Disparità di trattamento rispetto all'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448 del c.p.p. 1988).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, in relazione al cod. proc. pen., art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

» 101

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 510

Sentenza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Rappresentanti legali, dirigenti delle uu.ss.lla. e medici convenzionati uu.ss.lla. - Mancata previsione della ineleggibilità a consigliere comunale di questi ultimi - Questione riconducibile alla identità di *ratio* della situazione già oggetto di decisione della Corte (sentenza n. 1020/1988) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, - avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Marra Antonio, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Maggio Pietro ed altro, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Guido Paolo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Roberto Ciociola per Guido Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 12 dicembre 1988, il Tribunale di Lecce, nella causa civile pendente fra Guido Paolo e Marra Antonio, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità a Consigliere del Comune dei medici convenzionati con le Unità sanitarie locali.

Lo stesso Tribunale, con ordinanza in pari data, e nella causa civile vertente fra lo stesso attore, da una parte, e Maggio Pietro Giuseppe e Montagna Cosimo, dall'altra, sollevava identica questione, rispetto allo stesso parametro, con uguale motivazione.

La questione veniva inoltrata nonostante il procuratore dell'attore, all'udienza di discussione, avesse espresso rinuncia al ricorso: e ciò in quanto il mandato alle liti non conferisce al procuratore siffatta facoltà in ordine ad atti che importino disposizione circa il diritto in contesa.

Rilevano le ordinanze che il legislatore, nella disposizione impugnata, ha limitato l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, mentre per il professionista convenzionato ha previsto, nell'art. 8 n. 2 della stessa legge, una mera incompatibilità e soltanto nei confronti della carica di Sindaco o di Assessore.

Secondo il giudice *a quo* viene così a determinarsi un ingiustificato trattamento preferenziale, perchè i medici convenzionati, avendo un rapporto personale e continuativo con i loro assistiti, rappresentano in misura più rilevante quel pericolo di inquinamento della competizione elettorale che, anche a giudizio di questa Corte, è alla base della *ratio* ispiratrice dell'ineleggibilità.

Né, secondo le ordinanze, questa Corte avrebbe mai esaminato la questione ora dedotta, benchè con la sentenza n. 1020 del 1988 si sia incidentalmente riferita anche ai medici. Si sarebbe trattato, però, soltanto di *obiter dictum*, dato che la questione, che in allora la Corte risolveva, riguardava i semplici dipendenti delle U.S.L. rispetto a quelli che rivestivano funzioni di dirigenza o di coordinamento, e non le strutture convenzionate ed i medici.

Chiedeva, perciò, in sostanza il Tribunale che la Corte avesse ad estendere anche ai medici semplicemente convenzionati l'ineleggibilità che colpisce i dirigenti delle strutture.

2. — Si costituiva innanzi a questa Corte, nell'uno e nell'altro giudizio, il signor Guido Paolo, attore in ambo le cause, a mezzo del difensore, avvocato Giovanni Pellegrino, diverso dal procuratore che aveva rinunciato al ricorso. La parte privata, con due identiche memorie, sosteneva le ragioni delle ordinanze che faceva proprie, aggiungendo che lo stesso art. 2 impugnato prevede già al comma quarto l'ineleggibilità per un professionista convenzionato qual'è il farmacista: per cui l'ingiustificata disparità di trattamento appare ancora più clamorosa all'interno stesso delle professioni sanitarie convenzionate.

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in ambo i giudizi, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che, attraverso distinti ma identici atti, chiedeva innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità delle questioni a causa di assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza.

Chiedeva altresì l'Avvocatura che la questione fosse, comunque, dichiarata infondata per le stesse ragioni per cui questa Corte, con sentenza n. 1020 del 1988, ha dichiarato l'infondatezza di analoga questione sollevata nei confronti dei dipendenti U.S.L., ai quali si voleva estendere l'ineleggibilità prevista per i dirigenti ed i coordinatori delle U.S.L. nel n. 8 dello stesso art. 2 impugnato. Ricorda, anzi, l'Avvocatura che la sentenza, in quella occasione, aveva già rilevata la perfetta corrispondenza delle due situazioni, mediante quell'esplicito accenno anche ai medici convenzionati, che non può essere, perciò, ritenuto semplice «*obiter dictum*».

Considerato in diritto

1. — Lamenta il Tribunale di Lecce che l'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) limiti l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, con esclusione, quindi, del professionista convenzionato: per questi, infatti, l'art. 8 n. 2 della stessa legge ha previsto soltanto una semplice incompatibilità, limitata alla carica di Sindaco o di Assessore dei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

Secondo il giudice *a quo* si tratterebbe di un ingiustificato trattamento preferenziale che viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto proprio i medici convenzionati, a causa del rapporto personale e continuativo che hanno con gli assistiti, avrebbero addirittura maggiore possibilità dei dirigenti delle strutture di inquinare la competizione elettorale: pericolo che — come anche questa Corte ha ammonito — è alla base della *ratio* ispiratrice dell'ineleggibilità.

2. — Le due ordinanze sollevano la stessa questione con identica motivazione e con riferimento ad uguale parametro: i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La causa d'inammissibilità della questione che l'Avvocatura indica nell'insufficiente motivazione delle ordinanze sulla rilevanza trova qualche fondamento nella carente informativa circa le qualità dei convenuti. Tuttavia, essa può essere superata dalla considerazione che non avrebbe avuto senso l'instaurazione di due cause civili, e la conseguente proposizione addirittura d'ufficio della questione tramite le due distinte ordinanze, se i convenuti non fossero medici convenzionati della U.S.L. e non si vertesse in materia elettorale, come testimonia l'intervento del pubblico ministero nelle cause davanti al Tribunale.

4. — Le questioni proposte non sono fondate.

Questa Corte ha più volte ricordato che la regola generale dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo è rappresentata dalla più ampia apertura a tutti i cittadini, senza discriminazioni, così come sancito nell'art. 51. Le limitazioni poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalità.

Con la sentenza n. 1020 del 1988, la Corte ha messo in evidenza la ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata, che limita l'ineleggibilità a coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Ed è evidente che alla base della disposizione contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 è la medesima *ratio*, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi nella in uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti.

Né può essere lecito estendere la causa d'ineleggibilità ai liberi professionisti medici, convenzionati con le U.S.L., perchè la convenzione non dà luogo ad una posizione istituzionale, ma ad un semplice rapporto di prestazione di opera ad onorari prestabiliti in un accordo collettivo.

Il rapporto, perciò, del medico convenzionato con il singolo assistito non è diverso da quello di ogni altro professionista con il proprio cliente: solo in casi eccezionali diventa rapporto abituale, mentre ordinariamente, nei confronti della generalità, ha carattere meramente occasionale. Ma se si dovessero assumere tali situazioni di mero fatto come cause d'ineleggibilità, il principio di cui all'art. 51 della Costituzione ne resterebbe frustrato.

Per tali ragioni, la Corte aveva rilevato nella citata sentenza n. 1020 del 1988 la sostanziale identità di *ratio* fra le situazioni di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 2 della legge: tale da riverberarsi poi, e sempre per ambo le situazioni, nelle incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge, che dimostrano la pari considerazione ad esse attribuita dal legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con le due ordinanze datate 12 dicembre 1988, rispettivamente iscritte ai numeri 244 e 245 del Registro ordinanze 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 511

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Invim - Avvisi di accertamento - Straniero residente all'estero - Notifica - Deposito presso la casa comunale e procedura ex art. 142 del c.p.c. - Mancata previsione - Espresa previsione del domicilio fiscale - Obbligo generale - Richiamo alla sentenza n. 189/1974 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 19; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 49, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma, lettere e) e f).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), dell'art. 49, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 60, lettere e) e f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 142 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Seemann Werner contro l'Ufficio Registro Atti Privati di Milano, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

I. — Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, nel giudizio di appello proposto da Werner Seeman, cittadino svizzero, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1988, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), nella parte in cui rinvia per i modi e termini dell'accertamento e riscossione dell'INVIM all'imposta di registro, 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui rinvia, per le modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, e 60, comma primo, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto, in tema di notificazione di avvisi di accertamento per INVIM a straniero residente all'estero, di cui sia noto all'amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza della questione.

Considerato che, diversamente da quanto mostra di ritenere il giudice *a quo*, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Corte (cfr. sent. n. 189 del 1974), la normativa dettata dall'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente la necessità del domicilio fiscale - che il contribuente (sia italiano che straniero), ai sensi del comma quarto della suindicata disposizione, è tenuto ad indicare in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari - ha carattere generale ed è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'INVIM (grazie ai concatenati rinvii operati dall'art. 19 del d.P.R. n. 643 del 1972 all'art. 49 del d.P.R. n. 634 del 1972 e da quest'ultimo all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che, a sua volta, forma sistema con il precedente art. 58, espressamente richiamato nelle lett. c) e d);

che, con l'indicazione del domicilio fiscale, viene a determinarsi un sicuro punto di riferimento ai fini della notificazione degli accertamenti, agevolandosi in tal modo l'amministrazione finanziaria, esonerata dall'onere di ricerche al di fuori del domicilio fiscale (cfr. sent. n. 189 del 1974), ma senza lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) può precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi del suindicato comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1237

N. 512

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Preclusione dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla gestione speciale artigiani in caso di cumulo con altri trattamenti - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo (sentenza n. 81/1989 e sentenza n. 179/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con tre ordinanze emesse il 12 e il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 242, 243 e 265 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, all'esito di due giudizi in cui i ricorrenti, titolari di pensioni dirette — rispettivamente d'invalidità, vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. ed invalidità a carico della Gestione speciale artigiani — avevano richiesto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani, avendo il Pretore di Trieste accolto la domanda, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso le sentenze;

che il Tribunale di Trieste, con due ordinanze entrambe emesse il 12 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui, malgrado le molteplici pronunce d'incostituzionalità, preclude tuttora l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, ovvero dalla medesima Gestione;

che il medesimo giudice, durante analogo giudizio di appello, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989, la medesima questione, dubitando altresì della legittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, disposizione dichiarata anch'essa più volte costituzionalmente illegittima nella parte in cui permarrebbe in vigore quanto al divieto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione;

Considerato che le questioni, per l'identità o l'analogia dell'oggetto, possono essere congiuntamente esaminate e decise con un unico provvedimento;

che, con sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo sotto ogni profilo, e quindi anche in riferimento alla prospettata ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella medesima disposizione;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

che anche l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento alla medesima ipotesi di cumulo oggi denunciata, con sentenza n. 179 del 1989;

che pure tale seconda questione è perciò inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (*Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari*), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dalla stessa Gestione o dall'assicurazione generale obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (*Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi*), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata

dalla Gestione speciale commercianti a chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1238

N. 513

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Obbligazioni e contratti - Svalutazione e inflazione nelle obbligazioni pecuniarie - Mora del debitore - Rischio gravante unicamente sul creditore - Risarcimento del maggior danno - Esclusione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 1277).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la Soc. «STE.MO» e Calcagno Carlo, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989; Il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dalla società STE.MO contro l'arch. Carlo Calcagno per ottenerne la condanna al pagamento di lire 1.052.780 (comprehensive dell'importo di un assegno bancario risultato scoperto e delle spese di protesto) più gli interessi legali e i danni da svalutazione monetaria, il Pretore di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, pervenuta alla Corte il 13 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1277 cod. civ. «nella parte in cui dispone che nelle obbligazioni pecuniarie il rischio inerente a fenomeni svalutativi o inflattivi, verificatisi durante la mora del debitore, non si trasferisce su quest'ultimo in conformità di quanto disposto dall'art. 1221 cod. civ., ma continua a gravare sul creditore, il cui credito viene estinto dal tardivo pagamento della quantità di valuta originariamente stabilita»;

che la questione è stata sollevata dal giudice remittente dopo avere pronunciato sentenza parziale di condanna del convenuto al pagamento della somma su indicata e degli interessi moratori a sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., «riservando al definitivo la pronuncia in ordine ai danni da svalutazione monetaria»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che l'ordinanza pretorile tende a eliminare l'ostacolo opposto dall'art. 1277 cod. civ. alla rivalutazione della somma oggetto dell'obbligazione principale nella misura del tasso di inflazione verificatosi dal giorno della mora del debitore, la quale, se la questione fosse accolta, avrebbe l'effetto di trasformare l'obbligazione di valuta in obbligazione di valore;

che tale prospettazione del *thema decidendum*, a parte l'incongruenza col *petitum* formulato dall'attrice, è contraddittoria con la sentenza parziale che ha già determinato l'oggetto della condanna del debitore all'adempimento applicando il principio nominalistico, onde nel prosieguo del giudizio *a quo* non potrà più venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224, secondo comma, ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa dell'impossibilità di reimpiego della somma, che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento;

che pertanto la questione è sfornita di rilevanza ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26 della legge ora citata e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1239

N. 514

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Accertamento di redditi derivanti da operazioni ritenute presuntivamente speculative in modo assoluto - Rimessione alla Corte in base a considerazione estranea all'oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente.

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Reali Giovanni ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato dall'Ufficio delle imposte dirette di Verbania, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 27 febbraio 1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., l'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere dirette all'edificabilità dei terreni ed alla successiva vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini speculativi;

che, il giudice rimettente affermava di sollevare la questione ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di voler decidere la causa allo scopo di procurarsi dall'Amministrazione delle finanze il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, deduceva doversi dichiarare la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che la Commissione tributaria pone a base della rimessione alla Corte una considerazione del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale, qual è quella del compenso ai giudici tributari;

che pertanto si impone una pronuncia di manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 515

*Ordinanza 15-30 novembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Commissioni tributarie - Sistema di retribuzione dei componenti - Lesione del principio di indipendenza degli stessi - Asserito eccesso di delega - Ragionevolezza dei criteri dettati dalla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis).****(Cost., artt. 3, 76, 108 e 110).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (**Revisione della disciplina del contenzioso tributario**), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e Colla Giorgio contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Colla Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l'accertamento di redditi ai fini dell'ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 31 marzo 1989 (reg. ord. n. 280 del 1989) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;

che secondo il Collegio rimettente il sistema di retribuzione dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, commisurato al numero dei ricorsi decisi, poteva indurre le Commissioni stesse a non sollevare questioni di legittimità costituzionale, onde ottenere l'immediata percezione del compenso, ciò che non trovava fondamento nella legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 e ledava il principio di indipendenza dei componenti stessi;

che la Commissione dubitava ancora della ragionevolezza del detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti avrebbe potuto talvolta comportare per i componenti delle commissioni compensi superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente della Commissione centrale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che gli artt. 2, 13 e 13-bis d.P.R. n. 636 del 1972 sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono, rispettivamente, ai criteri di nomina di componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria;

che la censura concernente l'asserito eccesso di delega è manifestamente infondata in quanto la citata legge n. 825 del 1971 non prescrive alcuno specifico criterio per la corresponsione del compenso e quindi non vieta che questo sia ragionevolmente commisurato sul numero dei ricorsi decisi;

che l'indipendenza del giudice da ogni altro potere non è toccata da norme relative alla sua retribuzione (v. ord. n. 379 del 1989);

che peraltro, come già detto, il detto criterio non si presenta come irragionevole, non risultando così valicati i limiti della discrezionalità riservata al legislatore;

che pertanto la questione si presenta sotto tutti i profili dedotti come manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1241

N. 516

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Demolizione dei manufatti prima della condanna - Estinzione dei reati contravvenzionali - Impossibilità di determinazione dell'oggetto della questione - Difetto di rilevanza - Assoluta ed integrale mancanza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), dell'art. 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna: e ciò con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato in diritto che, null'altro essendo riferito nell'ordinanza, non è possibile rendersi conto in che mai consista la questione, e tanto meno perchè il giudice *a quo* consideri viziati da illegittimità costituzionale gli articoli impugnati, dato che non si conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende confrontare con quegli articoli, riferendosi all'art. 3 della Costituzione;

che conseguentemente non è nemmeno possibile comprendere perchè il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente inesistente nell'ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo;

che, pertanto, la questione, così come prospettata, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, tuttavia, il giudice rimettente dev'essere avvertito che, se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa è già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione (interpretativa di rigetto);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N: 517

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Azienda con meno di sedici dipendenti - Licenziamento disciplinare - Violazione delle garanzie procedurali - Non consentita difesa dagli addebiti contestati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 427/1989) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini & Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende - alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice - l'operatività delle garanzie procedurali ivi previste al caso del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia meno di sedici dipendenti;

che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, perché le garanzie procedurali previste dalla norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entità rispetto a quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare l'esigenza di tutela della personalità del lavoratore imporrebbe che a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato, con sentenza n. 427 del 1989, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ne è esclusa l'applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1243

N. 518

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - Avviso di accertamento o di rettifica - Determinazione del termine della notifica a discrezione dell'ufficio finanziario - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119 e 121/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. ~~Mario FERDI~~, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione Tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n. 306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa, nel giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;

che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli di godere o no della definizione agevolata;

Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e 121 del 1989;

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Siracusa con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1244

N. 519

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità di avviamento - Criteri di determinazione escludenti il tipo di attività in concreto esercitata dal conduttore - Questione già decisa (sentenze nn. 73/1966, 36/1980, 128 e 300 del 1983, 108/1986, 882/1988; ordinanze nn. 583/1987, 115, 116 e 481 del 1989) - Non irrazionalità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3, 41, 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329 del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile e, in via riconvenzionale, pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui determina astrattamente ed in misura fissa, la indennità di avviamento che deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata locazione commerciale, commisurandola solo alla entità del canone e non anche al tipo di attività in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento commerciale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbero violati:

a) gli artt. 41 e 42, secondo comma, della Costituzione, limitandosi l'iniziativa economica del conduttore ed il godimento della proprietà privata;

b) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dell'incremento di valore acquisito dall'immobile per l'incorporazione dell'avviamento, nonché tra i conduttori in quanto l'indennizzo, in situazioni uguali, è determinato in misura disuguale e non commisurato alla effettiva perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell'immobile;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come già affermato da questa Corte (sentenze nn. 73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986, 882 del 1988; ordinanze nn. 583 del 1987, 115, 116 e 481 del 1989), la indennità posta a carico del locatore e a favore del conduttore che rilascia l'immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore:

che la indennità non lede l'iniziativa economica spettante all'imprenditore ma la tutela, ed è comunque correlata alla funzione sociale che rimane attuata;

che la determinazione della stessa indennità è affidata alla scelta del legislatore, che è incensurabile nel giudizio di costituzionalità siccome non affetta da palese irrazionalità;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

~~Dichiara manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 41, 42, secondo comma, 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con l'ordinanza in epigrafe.~~

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 520

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Cessazione dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983 - Irrazionale differenziazione di trattamento tra le varie categorie di magistrati - Richiamo alla sentenza n. 413/1988 - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1047/1988, 48/1989 e 1083/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1038, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308; ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promossi con tre ordinanze emesse il 14 dicembre 1988 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, iscritte rispettivamente ai nn. 300, 301 e 302 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui gli appellanti, già magistrati ordinari, avevano ricorso avverso il mancato riconoscimento, da parte delle sentenze di primo grado, del loro diritto a percepire una serie di emolumenti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con tre ordinanze d'identico contenuto emesse in data 14 dicembre 1988, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione; b) dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), nonché, per quanto di ragione del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che il giudice *a quo* rileva come il legislatore abbia imposto una soluzione contraria alle pronunce giurisdizionali sino a quel momento intervenute, rilevando inoltre che i ricorrenti, in quanto cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983, hanno subito soltanto gli effetti sfavorevoli e non anche quelli positivi della legge 6 agosto 1984, n. 425;

che il giudice rimettente, nel segnalare l'irrazionalità insita nella differenziazione di trattamento tra le varie categorie di magistrati e, nel richiamare analoghe ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato sollecita il riesame, da parte di questa Corte, delle questioni già dichiarate infondate con la sentenza n. 413 del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;

che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della *ratio* della norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a costituire «l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati»;

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n. 1047 del 1988, n. 48 del 1989 e, soprattutto, n. 1083 del 1988;

che in quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9, secondo comma, della legge n. 97 del 1979, sollevata dal Consiglio di Stato con le ordinanze richiamate dal giudice *a quo*;

che tale conclusione è stata raggiunta in quanto nel complesso della normativa si è ravvisato l'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza o di ragionevolezza;

che il rimettente Consiglio non prospetta argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, limitandosi in sostanza a richiedere un riesame delle suddette affermazioni;

che le questioni sono pertanto manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (*Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati*), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (*Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato*), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), nonché, *per quanto di ragione*, del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 521

Ordinanza 15-30 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Gestioni speciali - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Artigiani - Pensione di reversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Ingiustificato ed apodittico richiamo alla sentenza n. 184/1988 - Mancata indicazione delle norme costituzionali violate - Questione già decisa con declaratorie di illegittimità costituzionale *in parte qua* contenute nelle sentenze nn. 1144/1988 e 81/1989 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311); *b)* dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 312);

che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla cui motivazione viene fatto integrale richiamo;

Considerato che le questioni, per identità ed analogia dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;

che in tutte le ordinanze il giudice *a quo* ha ommesso qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si assumono violate;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza appare svolta *per relationem* attraverso l'apodittico richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;

che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto più che entrambe sono già state risolte da questa Corte con le declaratorie d'illegittimità costituzionale *in parte qua* contenute, rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1247

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 97

Ricorso depositato in cancelleria il 15 novembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Impiegati della regione - Fissazione di un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti - Mancata applicazione del principio fissato con la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1988 circa i limiti delle deroghe, consentite in materia, alla normativa statale.

(Legge regione Calabria riapprovata il 19 ottobre 1989).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1989 e recante «elevazione del limite di età per collocamento a riposo», delibera comunicata il 23 ottobre 1989 al commissario del Governo nella regione.

Con telegramma 25 novembre 1988 è stato disposto il rinvio *ex art. 127*, terzo comma, della Costituzione di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1988. La delibera oggi *sub iudice* ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio.

La delibera 26 ottobre 1988 era corredata da una relazione nella quale si accennava ad esigenze temporanee e straordinarie e si scriveva: «L'esercizio di questa facoltà è giustificato anche dalla mancanza di concreta applicazione della prima legge sull'ordinamento amministrativo regionale e dalla considerazione che l'azione burocratica non si è svolta in applicazione di specifiche norme organizzative finalizzate a sistemi generali di razionalità, efficienza e produttività e conseguentemente i dirigenti che hanno operato in condizioni atipiche hanno acquisito grande bagaglio di esperienza, professionalità e managerialità».

Ad un anno di distanza — il che rende poco verosimile le anzidette esigenze — il consiglio regionale ha riproposto il medesimo testo, con una relazione che menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1988, andando però oltre le affermazioni in detta sentenza contenute.

In essa è stato anzitutto affermato «non vi può essere dubbio che la regola cui è vincolato il legislatore regionale è quella del divieto di adottare una disciplina generale che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di esso) un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti». Questo è dunque un principio che «vincola» il legislatore ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Come «eccezionale deroga» a tale principio, deroga esplicitamente collegata all'art. 38, secondo comma, della Costituzione (in due brani della sentenza predetta), codesta Corte ha configurato la possibilità per il legislatore regionale di consentire la permanenza in servizio «a fini assicurativi e previdenziali» per il «periodo strettamente necessario» a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre il settantesimo anno di età).

La relazione alla delibera legislativa ora impugnata «ritaglia» un periodo della motivazione della sentenza n. 238/1988 citata (periodo nel quale peraltro v'è un aggettivo — la parola «assoluto» — che merita una sottolineatura), ed in tal moto attribuisce alla sentenza stessa una portata non più circoscritta dal parametro costituzionale (l'art. 38, secondo comma, della Costituzione) sul quale essa si è fondata. Ne consegue una sostanziale negazione del principio «vincolante» enunciato nella sentenza n. 238/1988 citata e dianzi riportato.

V'è di più, il riferito brano della relazione alla prima delibera legislativa (del 26 ottobre 1988), perviene a teorizzare una speciale «professionalità» da essenza di norme finalizzate a «razionalità, efficienza e produttività»: la regione inefficiente godrebbe dunque di una autonomia più ampia delle altre regioni, e risulterebbe dunque persino «premiata». Di analogo «premio» beneficerebbero inoltre i dirigenti amministrativi (della «massima qualifica dirigenziale») di tale regione rispetto ai più efficienti colleghi delle altre regioni.

Palese la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione rilevata con il telegramma di rinvio; e che la delibera impugnata concerne poche persone (o addirittura una persona) aggrava, e non attenua, la violazione.

Per quanto precede si chiede che la delibera legislativa riapprovata il 19 ottobre 1989 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Roma, addì 6 novembre 1989

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

89C1148

N. 98

*Ricorso depositato in cancelleria il 15 novembre 1989
(della regione Lombardia)*

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuate con decreto-legge, secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Fiscalizzazione degli oneri sociali il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo - Indebito accollo di contributi assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 77, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988, 81, quarto comma, 117, 118 e 119, anche in relazione agli artt. 16 e 22 della legge n. 845/1978 e legge n. 160/1975; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera n. 48025 del 6 novembre 1989, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1989.

FATTO

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina dell'apprendistato», prevede per gli apprendisti, all'art. 21, l'assistenza sociale obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità e vecchiaia, la TBC.

I contributi dovuti per tali assicurazioni dovevano essere versati (art. 22) tramite acquisto di un'apposita marca settimanale.

Al pagamento dei contributi in favore degli apprendisti artigiani provvedeva «senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori», il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.), istituito dall'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (art. 28); l'erogazione della somme avveniva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo contratti da stipularsi tra il fondo e gli istituti previdenziali.

Nel quadro della riforma della formazione professionale, attuata con la legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della attribuzione alle regioni di competenze legislative e amministrative nella materia, l'art. 16 della stessa legge n. 845/1978 stabilì che «la regione, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma» della medesima legge «delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani».

A sua volta l'art. 22 della legge n. 845/1978 prevede che le attività promosse dalle regioni sono finanziate «nell'ambito del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281», al quale sono conferiti gli stanziamenti statali già attinenti alle attività trasferite nonché la disponibilità del F.A.P.L. per l'anno 1979.

Nella stessa legge si prevede la soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori, la soppressione di tutti i contributi a carico di enti diversi previsti a favore del F.A.P.L. (art. 23), e l'abrogazione degli artt. 20 e 28 della legge n. 25/1955 (art. 16, ultimo comma).

L'onere per il pagamento dei contributi a carico della regione scatta dunque, secondo il chiaro tenore dell'art. 16, solo con la stipulazione delle convenzioni, in base e nei limiti delle stesse. A tali convenzioni tra regioni e istituti assicurativi non si è finora potuti addivenire sia per le pretese eccessive degli enti assicurativi (le stesse cifre sugli apprendisti artigiani fornite dall'I.N.P.S. non sono mai state univoche, essendosi talvolta scambiato il numero degli apprendisti artigiani con quello — chiaramente maggiore — di tutti gli apprendisti), sia per la sordità del Governo di fronte all'esigenza di trovare soluzioni ragionevoli alla vicenda.

Le ragionevoli richieste regionali sono così sintetizzabili:

- a) una convenzione-tipo valida per tutte le regioni, da determinarsi negli stessi termini in cui vigeva il rapporto tra enti e Stato;
- b) un criterio, riconosciuto valido da tutte le parti, di certezza statistica sul numero degli apprendisti artigiani;
- c) una definizione univoca delle tariffe;
- d) procedure atte a garantire una semplificazione dei sistemi di conteggio.

Tali richieste non sono mai state ascoltate, e si è lasciato che il problema diventasse incandescente, specie tenendo conto che il fondo comune regionale, in cui confluirono le disponibilità del F.A.P.L. per il 1979, è andato col tempo decrescendo in termini reali, e talora addirittura è stato decurtato in termini nominali (art. 2, primo comma, del d.l. n. 677/1981), e che quindi le risorse a disposizione della regione sono andate in sostanza diminuendo nel tempo.

Per tutta risposta il Governo ha iniziato ad utilizzare l'arma impropria della decretazione di urgenza: dopo un primo tentativo effettuato con il d.-l. 20 novembre 1985, n. 649 (art. 3), il Governo è tornato alla carica con il «decreto» del 31 dicembre 1988, n. 548 (art. 11), poi i dd.-ll. nn. 110, 196 e 279 del 1989 già impugnati, e infine, adesso — nonostante le contestazioni regionali — con il d.-l. n. 338/1989 il cui art. 8 recita:

«1. — Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. — Le convenzioni di cui al primo comma stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2% della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. — In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del secondo comma.

Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. — Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

Così facendo, il Governo ha inopinatamente abbracciato le tesi degli istituti assicuratori, facendo proprie incondizionatamente le pretese da essi sostenute circa l'an ed il quantum delle somme richieste alle regioni, e scaricando su queste ultime oneri insopportabili (ad esempio per la Lombardia si parla di oltre 150 miliardi, per le Marche di oltre 30 miliardi), a cui non corrisponde nessun contributo statale, e per di più oneri attinenti a materia (la previdenza sociale) in cui non vi è nessuna competenza regionale; anticipando altresì e anzi sostituendo con il decreto-legge le soluzioni giudiziarie che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. avevano più volte prospettato di voler promuovere.

L'art. 8 del d.-l. n. 338/1989 è peraltro gravemente illegittimo e lesivo dell'autonomia regionale per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Violazione dell'art. 77 della Costituzione.

Come si è ricordato, la vicenda relativa ai contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani si trascina dal 1979: già si era tentato di intervenire nel dicembre 1988; l'urgenza dell'intervento normativo è dunque totalmente assente, e difettano i presupposti costituzionali per il ricorso al decreto-legge.

Di fronte al problema dell'*an* e del *quantum* dei contributi per gli apprendisti artigiani, sarebbe stato, a dir poco, più corretto che l'intervento seguisse l'ordinario procedimento legislativo, nell'ambito del quale, fra l'altro, le regioni avrebbero potuto esporre compiutamente le proprie ragioni.

Sotto altro profilo, non si può non sottolineare come il d.-l. impugnato difetti, in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 e quindi con l'art. 77 della Costituzione, di un contenuto specifico, omogeneo, e corrispondente al titolo.

Queste violazioni dell'art. 77, come risulterà anche da quanto si esporrà in seguito, si riverberano immediatamente in una lesione delle competenze regionali.

2. — Violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

L'art. 8 del d.-l. n. 338/1989 accolla alle regioni oneri previdenziali ed assicurativi la cui corresponsione le regioni stesse hanno sempre contestato, non corrispondendo tale obbligo ad alcuna competenza regionale in materia, e traducendosi in una fiscalizzazione di oneri sociali operata in danno delle finanze regionali, con palese violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Alle regioni infatti non spetta alcuna competenza in materia previdenziale e tanto meno spettano competenze in ordine alla fissazione della misura dei contributi, che rimane affidata, ai sensi della legge n. 160/1975, a decreti del Ministro del lavoro: ora, la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli apprendisti artigiani è sicuramente misura legittima e ammissibile, ma deve essere sopportata dalla collettività generale (e non a caso la misura degli oneri è determinata a livello centrale), non certo dalle regioni (che peraltro hanno solo limitate competenze in materia di finanza, e nessuna in materia previdenziale).

3. — Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto che l'art. 81, quarto comma, trovi applicazione anche per le leggi che pongono nuove spese a carico di enti pubblici diversi dallo Stato, e in particolare delle regioni: (giur. costante da Corte costituzionale, sentenza n. 1/1966; v. da ultimo sentenze nn. 92/1981 e 307/1983): una legge non può accollare nuovi oneri alle regioni, senza fornire ad esse gli strumenti finanziari per farvi fronte. Ciò invece è quanto succede con il d.-l. n. 338/1989, che accolla *ex lege* alle finanze regionali contributi assicurativi e previdenziali, il cui pagamento — comunque contestato nell'*an* e nel *quantum* — avrebbe dovuto essere disciplinato da apposite convenzioni (si noti che ciò avrebbe consentito fra l'altro alle regioni di poter quantificare e programmare il numero delle persone interessate e le modalità di erogazione delle somme).

Da una situazione in cui l'obbligo del versamento e la sua misura dipendevano dalla stipula di apposite convenzioni tra regioni ed enti assicuratori, e quindi dalla libera volontà contrattuale delle parti, si pretende di passare ad una imposizione *ex lege* dell'obbligo di pagamento, in misura unilateralmente determinata dagli istituti assicuratori, addebitando direttamente alle regioni le quote comunicate dal Ministero del lavoro.

A tale obbligo di pagamento, precedentemente non esistente, sia perché contestato nell'*an* e nel *quantum*, sia perché derivante eventualmente solo dalle convenzioni, non fa riscontro alcuna corresponsione di mezzi a parte dello Stato: alle regioni viene imposto, per un numero di anni indeterminato, di rinunciare al 2% della propria quota del fondo comune per coprire l'onere dei contributi presuntivamente dovuti per gli anni passati, oltre che ad una ulteriore quota percentuale del fondo, totalmente sconosciuta perché l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. non sono in grado di calcolarla, per i contributi futuri.

La disposizione così congegnata comporta per la regione un onere cospicuo e non esattamente quantificabile (se non a posteriori), di fronte al quale non sussiste un adeguato trasferimento di risorse per il passato, né una garanzia di accrescimento del fondo comune per gli esercizi futuri.

In ogni caso, sarebbe stato corretto, quanto meno, prima determinare l'entità dell'onere addossato alla regione e confrontarlo con le somme trasferite dallo Stato per la formazione professionale.

È vero che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978, al fondo comune fu conferito «l'importo corrispondente alla disponibilità del fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979»: ma tale somma già nel 1979 era assolutamente insufficiente a coprire i contributi che ogni regione avrebbe dovuto pagare, e inoltre — soppresso il fondo e soppressi i contributi a favore di esso — essa non è stata in seguito accresciuta.

Su questo punto fondamentale della controversia, sulla congruità, cioè, delle risorse assegnate alle regioni e con le quali esse dovrebbero far fronte ai pagamenti dei contributi per gli apprendisti artigiani, ben potrebbe la Corte, se del caso, utilizzare — senza che ciò significhi sconfinare in valutazioni di merito — lo strumento dell'ordinanza istruttoria, al fine di ottenere dalle competenti amministrazioni statali e regionali dati certi e attendibili su cui fondare le successive valutazioni.

È comunque certo, come si è accennato, che l'entità delle somme confluite nel fondo a seguito della soppressione del F.A.P.L. non è mai stata rivalutata dopo il 1979.

Le previsioni di spesa del F.A.P.L. tra il 1972-73 e il 1977-78 (cioè tra l'anno di passaggio delle competenze per la formazione professionale alle regioni e la soppressione del F.A.P.L. stesso) sono state:

1972-73.	L.	134.483.545.378
1973-74.	»	157.186.872.743
1974-75.	»	157.955.805.209
1975-76.	»	131.502.838.735
1976-77.	»	105.407.000.000
1977-78.	»	117.355.000.000

Nella composizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, la componente costituita dai trasferimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 845/1978 è tenuta evidenziata ed è inalterata dal 1979: non subisce cioè nessuna rivalutazione.

Una fortissima rivalutazione hanno invece subito i contributi da versare all'I.N.P.S. per gli apprendisti, che non sono più determinati dalle aliquote previste dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ma sono fissati annualmente mediante un decreto del Ministro del lavoro ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I contributi sono così passati dalle 920 lire settimanali (comprehensive dell'I.N.A.I.L.) del 1976 alle 1271 del 1979 fino alle 3800 lire del 1988.

Si è venuta così a determinare una situazione per cui il Ministro del lavoro con proprio decreto rincarava annualmente delle spese considerate obbligatorie per le regioni, ma non viene incrementata quella aliquota di dotazione finanziaria destinate a farvi fronte.

E — si noti — il numero degli apprendisti è aumentato, ed è destinato ad aumentare in ragione della convenienza che hanno le imprese a servirsi di questo tipo di forza-lavoro.

Dell'intero contributo I.N.P.S. per gli apprendisti gravano sugli imprenditori solo 32 lire: e tale cifra è rimasta invece invariata dal 1976.

L'accollo del contributo I.N.P.S. per gli apprendisti artigiani sulle finanze pubbliche è una classica misura di fiscalizzazione di oneri sociali: ma se tale è la sua natura, a sopportarne l'onere deve essere tutta la collettività e non la regione (e il suo bilancio).

Il d.-l. n. 338/1989 viola dunque gli artt. 81, quarto comma, e 119 (che impone alla legge di coordinare la finanza statale con quella regionale) della Costituzione nella misura in cui accolla autoritativamente (e non in seguito a convenzioni) il peso di una fiscalizzazione di oneri sociali sul bilancio di enti esponenziali di collettività parziali, quali le regioni.

Alla regione, dunque, tocca pagare cifre relative a oneri fiscalizzati, il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo, ed è aumentato di circa tre volte dal 1979, senza che il fondo relativo a tali pagamenti sia mai stato rivalutato!

La violazione dell'art. 81, quarto comma, si sostanzia nell'accollo alle regioni di spese il cui ammontare non solo è nel tempo assolutamente indeterminato, ma cresce in relazione a due fattori (aumento degli apprendisti; aumento dei contributi) assolutamente non controllabili dalla regione: uno dei due fattori, anzi, è determinato direttamente dallo Stato (su evidente pressione degli istituti assicuratori).

Ciò che stupisce comunque, è che il Governo abbia sposato in pieno il punto di vista degli enti assicuratori: di fronte alla contestazione regionale sull'*an* e soprattutto sul *quantum* del dovuto, lo Stato ha deciso che le somme dovute dalle regioni sono «calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale»!

Si tratta di una tecnica singolare: contestandosi un credito, nella sua esistenza e nella sua quantità, invece che perseguire le normali vie giudiziarie, si è ritenuto miglior partito (più rapido e sicuro) quello di ottenere dal Governo un decreto-legge col quale si impone che le somme contestate siano in via autoritativa trattenute nella misura vantata dal presunto creditore, sulle somme spettanti al presunto debitore!

4. — Violazione degli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

Come si è accennato, la disposizione impugnata viene in sostanza a regolare autoritativamente un rapporto fra regioni e istituti assicurativi, definendone il contenuto in conformità alle pretese di questi ultimi e a danno delle regioni.

Ora, se si riconosce — come deve riconoscersi — che l'obbligo corrispondente alle somme che oggi si vorrebbero trattenere alle regioni in precedenza non sussisteva, almeno nella misura oggi imposta, è inevitabile constatare la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119, della Costituzione.

Ma se, in denegata ipotesi, dovesse ritenersi che tale obbligo, benché contestato, già sussistesse, egualmente la disposizione impugnata sarebbe illegittima, in quanto essa avrebbe la portata e l'effetto di sostituire unilateralmente e autoritativamente una determinazione legislativa ad un accertamento, effettuato nella competente sede giurisdizionale e sulla base di una corretta ricognizione dei presupposti, dell'esistenza e dell'entità del presunto obbligo.

In tal modo l'art. 8 del d.-l. n. 338/1989 verrebbe a violare palesemente gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione, traducendosi in una indebita interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria nonché in una illegittima compressione del diritto, spettante alle regioni, alla tutela giudiziaria nei confronti delle pretese degli istituti assicurativi.

P. Q. M.

chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988; in riferimento agli artt. 81, 117, 118 e 189 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 16 e 22, della legge n. 845/1978 e alla legge n. 160/1975; nonché, in subordine, in riferimento agli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

Milano, addì 8 novembre 1989

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

89C1149

N. 99

*Ricorso depositato in cancelleria il 17 novembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Molise - Enti dipendenti dalla regione - Controllo di legittimità sugli atti - Attribuzione al comitato regionale di controllo anziché al consiglio regionale - Violazione della riserva di legge statale alla quale è demandato il potere di stabilire la competenza del Coreco - Invasione della competenza dello Stato - Violazione di norma statutaria compiuta con legge ordinaria della regione.

(Legge regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, art. 1, primo e terzo comma).

[Cost., artt. 117 e 130; legge 10 febbraio 1953, n. 62; legge 22 maggio 1971, n. 347, art. 49 (statuto regione Molise)].

Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge 2 ottobre 1989, verbale n. 262, adottata dalla regione Molise dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e l'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

FATTO

1. — Il consiglio della regione Molise in data 20 giugno 1989 deliberava (verbale n. 112) una legge regionale recante «norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione».

La legge disponeva:

a) che il controllo di legittimità sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione, salvo quanto previsto dal successivo art. 2 è esercitato dal comitato regionale istituito con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa alle sezioni provinciali del suddetto comitato nei confronti degli enti già sottoposti al loro controllo (art. 1, primo comma);

b) che il suddetto controllo è esercitato con le modalità previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976, recante norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo (art. 1, secondo comma);

c) che sono compresi tra gli enti sottoposti al controllo di legittimità sopra indicato l'ente regionale di sviluppo agricolo molisano, l'ente risorse idriche Molise, l'ente per il diritto allo studio universitario, gli istituti autonomi case popolari, gli enti provinciali per il turismo e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (art. 1, terzo comma);

d) che le delibere degli enti ridetti sono inviate per conoscenza, contestualmente all'inoltro al comitato di controllo, anche alla giunta regionale (art. 1, quarto comma);

e) che il consiglio regionale può in ogni tempo e per gravi motivi di pubblico interesse, annullare gli atti illegittimi degli enti *sub) a) e c)*, ancorché già visti dal comitato di controllo (art. 1, quinto comma);

f) che il consiglio regionale esercita i poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, mediante l'approvazione dei seguenti atti fondamentali e delle relative modifiche: statuti, regolamenti interni di funzionamento, piani e programmi di intervento, bilanci di previsione, conti consuntivi, regolamenti di amministrazione e contabilità, strutturazione degli uffici, piante organiche del personale e relativi regolamenti, acquisizione di immobili del valore superiore due miliardi (art. 2, primo comma);

g) che tali atti sono inviati alla giunta regionale la quale, previa istruttoria da parte del competente assessorato, li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al consiglio regionale, per i definitivi provvedimenti di competenza (art. 2, secondo comma);

h) che sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge, in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimità alla Giunta regionale (art. 3, primo comma);

i) che la normativa relativa al controllo sugli organi resta invariata;

e) che l'esercizio del controllo nei modi disciplinati dalla legge inizia dal 1° ottobre 1989 (art. 4).

La legge era rinviata dal Governo (art. 127, terzo comma, della Costituzione) a nuovo esame del consiglio regionale giacché la normativa proposta — che prevede il trasferimento del controllo, sugli atti degli enti attualmente sottoposti a vigilanza e tutela della regione, al comitato regionale di controllo (v. sopra lett. a), ed inoltre l'attribuzione al consiglio regionale del potere *extra ordinem* di annullare gli atti illegittimi degli enti ridetti ancorché visti dal comitato suddetto (v. sopra lett. e) — esula dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia, come delineata dall'art. 130 della Costituzione e dalla legge «Scelba» 10 febbraio 1953, n. 62.

Nella seduta del 2 ottobre il consiglio regionale riapprovava la legge all'unanimità con queste modifiche:

1. — Nell'art. 1 è soppresso l'ultimo comma, concernente il potere *extra-ordinem* suddetto (v. sopra lett. e) e gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione vengono indicati come «gli enti dipendenti dalla regione di cui all'art. 49 dello statuto regionale»;

2. — Nell'art. 4 la data d'inizio del nuovo controllo è spostata dal 1° ottobre 1989 al 1° gennaio 1990.

Poiché tali modifiche non eliminano del tutto le ragioni del rinvio, il Governo ha deliberato di promuovere questione di legittimità costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della Carta fondamentale, per le seguenti ragioni:

DIRITTO

1. — Nella materia dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti, attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle regioni, rientra anche quella dei controlli, come è del resto previsto anche dall'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, onde spetta esclusivamente alla regione il potere di effettuare il controllo sulle deliberazioni degli enti amministrativi dipendenti, e tra essi degli enti di sviluppo regionali. (Corte costituzionale 30 gennaio 1985, n. 21).

Controllo della regione non vuol dire controllo del comitato regionale di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale concerne solo gli atti delle province, dei comuni e loro consorzi, e a norma dell'art. 130 della Costituzione è costituito nei modi stabiliti dalla legge dello Stato. Vero è che nelle parti non coperte dalla legislazione statale resta alla regione il potere di dettare norme dirette ad assicurare il buon andamento e la funzionalità del comitato regionale di controllo (v. Corte costituzionale 22 luglio 1985, n. 211), ma tale potere non giunge a stabilire la competenza del comitato, la quale è coperta dalla riserva di legge statale.

Segue che invade la competenza dello Stato la disposizione in esame (art. 1, primo comma) che pone sotto il controllo del comitato atti di enti dipendenti dalla regione, come tali istituzionalmente soggetti al controllo del consiglio regionale.

2. — Ciò è confermato dall'art. 49 dello statuto per la regione Molise (approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 347) che attribuisce il controllo degli enti istituiti con legge dalla regione appunto al consiglio regionale. E tale norma non potrebbe di certo essere innovata da una legge ordinaria della regione, data la «forza giuridica» dello statuto e dato il principio della «riserva di statuto» che si ricava dall'art. 123 della Carta fondamentale.

P. Q. M.

chiede che la ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittime le disposizioni di cui agli artt. 1, primo e terzo comma della legge della regione Molise riapprovata nella seduta del 2 ottobre 1989, con ogni conseguente pronuncia di ragione e di legge;

Saranno depositati col ricorso:

- 1) testo della legge rinviata (20 giugno 1989);*
- 2) telegramma di rinvio (21 luglio 1989);*
- 3) testo della legge riapprovata (2 ottobre 1989);*
- 4) delibera del Consiglio dei Ministri.*

Riservato quant'altro.

Roma, addì 6 novembre 1989

Mario CEVARO, avvocato dello Stato

89C1170

N. 583

Ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dalla sezione istruttoria presso la corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Autru Ryolo ed altri

Avvocati e procuratori - Abbandono della difesa dell'imputato - Sanzioni - Competenza della sezione istruttoria della Corte di appello e dell'ordine forense - Impugnabilità, rispettivamente, innanzi alla corte di cassazione a sezione semplice o a sezioni unite - Possibile contrasto di giudicati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti e rispetto alla stessa classe forense per altri illeciti - Lesione del diritto di difesa per la rigidità del sistema sanzionatorio (sospensione dall'esercizio professionale) - Richiamo alla disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale (art. 105).

(Cod. proc. pen., art. 131 in relazione al d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA SEZIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Letti gli atti relativi al rapporto a carico degli avvocati Autru Ryolo Luigi + 77 trasmesso dal presidente della prima sezione penale del tribunale di Messina, ai sensi degli artt. 131 del c.p.p. e 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per avere tutti i 78 difensori di fiducia degli imputati Antonuccio Aldo + 252 omesso di presentarsi sia all'udienza dibattimentale del 2 dicembre 1986 sia a quella successiva del giorno 3, fissata per la presentazione dello stesso dibattimento, senza addurre alcun legittimo impedimento e determinando così l'abbandono di difesa previsto dall'art. 129 del c.p.p.;

Vista la comunicazione del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Messina del 20 ottobre 1987 dalla quale risulta che quel consiglio ha iniziato per lo stesso fatto procedimento disciplinare nei confronti dei medesimi difensori, procedimento ancora non definito;

Vista la precedente ordinanza del 3 novembre 1987 con la quale la sezione istruttoria, facendo proprie le argomentazioni del procuratore generale della requisitoria 10 ottobre 1987, dichiarava non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio disciplinare ad essa devoluto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e, conseguentemente disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza di inammissibilità emessa al riguardo dalla Corte costituzionale il 14 dicembre 1988 perché l'ordinanza di rimessione non permetteva «di individuare con sicurezza il *petitum* effettivamente avuto di mira dal giudice *a quo*» e cioè se i dubbi di incostituzionalità investivano l'art. 30 del c.p.p. che, per lo stesso addebito di abbandono di difesa dell'imputato, legittima il consiglio dell'ordine forense ad irrogare l'eventuale sanzione disciplinare, ovvero l'art. 131 stesso cod. che attribuisce analogo potere alla sezione istruttoria;

Letta la nuova requisitoria del procuratore generale che appare utile qui riportare integralmente e che è del seguente tenore:

«Il procuratore generale:

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, e in particolare:

a) la precedente requisitoria del 10 ottobre 1987 con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e, di riflesso, dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) la conforme ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dalla sezione istruttoria della corte di appello di Messina, che dopo aver riferito, facendole proprie, le argomentazioni e richieste del p.g. ha così concluso: «dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e di riflesso dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e, conseguentemente, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti, a cura della cancelleria, previsti dall'art. 23 legge n. 87/1953», sospendendo il giudizio in corso;

c) la successiva ordinanza emessa il 22 dicembre 1988, n. 1136, dalla Corte costituzionale, che, ritenendo non chiaramente formulato il *petitum* da parte del giudice *a quo*, ha dichiarato per tale motivo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;

d) la nota di trasmissione degli atti a questo ufficio, per il suo parere, da parte della locale corte d'appello (in data 23 gennaio 1989);

OSSERVA

1. — Giova preliminarmente avvertire che, se il divieto del *ne bis in idem* — ossia di tornare su una questione già decisa — impedisce di riproporre nello stesso procedimento una questione di costituzionalità «dopo la pronunzia di infondatezza della Corte» (sentenza n. 197/1983), tale ostacolo non sussiste quando — come nella specie — la pronunzia della Corte (n. 1136/1988) non è di infondatezza, bensì di «inammissibilità»: e non già — si badi — perché la «questione», in sé considerata, fosse improponibile, ma unicamente per il «modo» incerto con cui essa è apparsa formulata, più precisamente — come dice la Corte — perché «l'ordinanza di rimessione, nel dolersi della "duplicazione" dei giudizi disciplinari, non permette di individuare con sicurezza il *petitum* effettivamente avuto di mira dal giudice *a quo*».

Si tratta, dunque, di una ipotesi assai simile alla declaratoria di nullità della citazione per incertezza della domanda (ex art. 163, n. 3, e 164, del c.p.p.), della quale però, una volta specificata, non potrebbe negarsi la riproponibilità senza con ciò stesso negare il diritto di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione e art. 99 del c.p.p.). Qui non vale né il diritto del *ne bis in idem* né il principio della preclusione, poiché entrambi presuppongono che, rispetto al *thema decidendum*, si siano estinti il potere d'azione da un lato e la corrispondente potestà decisoria dall'altro, mentre nel caso in esame né questa né quello si sono consumati. Ciò che il giudice *a quo* richiede ora alla Corte costituzionale non è una seconda pronunzia difforme dalla precedente, ma la prima ed unica pronunzia di merito (positiva o negativa) sulla questione di costituzionalità, che non è stata decisa solo a causa dell'incertezza del *petitum* rilevata con l'ordinanza d'inammissibilità. Talché, riformulata l'istanza in modo da permettere «di individuare con sicurezza il *petitum* effettivamente avuto di mira dal giudice *a quo*», il suo esame non può essere più sottratto all'atteso giudizio della Corte: infatti nessun vincolo o impedimento può nascere da una ordinanza, come quella in esame, avente contenuto soltanto processuale, che si limita cioè ad una valutazione allo stato degli atti circa l'esistenza del potere-dovere di decidere in concreto la questione di costituzionalità, che l'ordinamento differisce alla competenza esclusiva della Corte.

Se così non fosse, del resto, il giudice *a quo*, rimanendo senza risposta da parte dell'unica autorità che può darla, sarebbe costretto a definire la controversia applicando una norma di legge fortemente sospetta d'incostituzionalità, qual'è appunto l'art. 131 del c.p.p.

Prima di spiegare meglio o, se si vuole, di ribadire con maggiore precisione le ragioni per le quali è di questa norma (e non di altra) che si chiede l'annullamento, è opportuna una messa a punto circa la situazione di fatto e di diritto da cui trae causa la prospettata questione di costituzionalità.

2. — Nel caso in esame i 78 avvocati difensori degli imputati nel processo a carico di Antonuccio Aldo + 252 sono stati denunciati per abbandono della difesa (ex art. 129 del c.p.p.), non essendosi presentati in aula all'udienza del 9 dicembre 1986 (senza addurre alcun legittimo impedimento); a seguito di ciò essi risultano in atto chiamati a rispondere della suddetta incolpazione sia davanti al locale consiglio dell'ordine forense (ex art. 130 del c.p.p.) sia, contemporaneamente, davanti alla sezione istruttoria di questa corte d'appello (ex art. 131 del c.p.p.).

Ciò comporta una duplicazione di procedimenti e di giudizi, in quanto:

a) il fatto è il medesimo, poiché tanto il consiglio dell'ordine in base all'art. 130, quanto la sezione istruttoria in base all'art. 131, sono chiamati ambedue a pronunciarsi sulla condotta del difensore «che viola il divieto stabilito nell'art. 129» (intitolato: «Abbandono della difesa dell'imputato»);

b) la stessa condotta forma dunque oggetto di due procedimenti paralleli e separati, senza alternatività o prevalenza dell'uno sull'altro e al di fuori di ogni legame di ordine procedurale o istituzionale;

c) identiche sono la struttura e la funzione dei due giudizi, dato che entrambi, con analoghe modalità procedurali, sono destinati ad incidere sullo *status* professionale del difensore inquisito: il quale, per lo stesso addebito, rimane da un lato esposto a «provvedimenti disciplinari» del consiglio dell'ordine (art. 130) e, dall'altro, può essere temporaneamente «sospeso dall'esercizio della professione» per effetto della sanzione, anch'essa disciplinare (e non penale), inflittagli dalla sezione istruttoria (art. 131);

d) la diversa tipologia delle sanzioni irrogabili dal consiglio dell'ordine e della sezione istruttoria, nell'esercizio delle rispettive potestà disciplinari, non toglie che il presupposto logico-giuridico della decisione sia uguale in entrambi i procedimenti, poiché così nell'uno come nell'altro ciò che rileva anzitutto e soprattutto è la qualificazione giuridica del fatto denunciato, al fine appunto di accertare se in esso siano o no ravvisabili gli estremi dell'abbandono di difesa vietato dall'art. 129: è proprio e soltanto questo, infatti, il divieto la cui violazione è sanzionata sia dall'art. 130 (per i provvedimenti disciplinari del consiglio dell'ordine) sia dall'art. 131 (per la pena disciplinare della sezione istruttoria);

e) di conseguenza, stante l'autonomia e la libertà di giudizio dei due organi deliberanti, il fatto denunciato nel rapporto può dar luogo a una conforme o difforme valutazione circa la sussistenza o meno dell'abbandono di difesa: punto che — come si è detto — costituisce il presupposto logico-giuridico dal quale, nell'una e nell'altra sede, trae fondamento l'emananda decisione. Per cui, se i due giudizi sono conformi, si avrà (o un doppio proscioglimento o) un cumulo di sanzioni disciplinari per l'unica infrazione; mentre, nel caso opposto, si darà causa insanabile contraddittorietà di giudicati, dato che l'uno afferma e l'altro nega la sussistenza dell'abbandono di difesa.

Giova anzi sottolineare che la prospettata difformità di giudizio (fra consiglio dell'ordine e sezione istruttoria) non è in alcun modo sanabile: neanche nella ipotesi in cui, esperiti i gravami che la legge prevede contro le pronunce emesse nei due procedimenti, la questione finisca al vaglio della Corte suprema. Difatti:

f) la decisione del consiglio dell'ordine — su gravame dell'interessato o del p.m. — è soggetta in secondo grado al riesame del consiglio nazionale forense, la cui pronuncia è a sua volta impugnabile con ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, ma solo per vizi di legittimità (v. art. 50 e 56 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nonché art. unico della legge 15 novembre 1973, n. 738; v. anche art. 59, 66, 68 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). Viceversa, contro l'ordinanza emessa dalla sezione istruttoria «è ammesso il ricorso per cassazione anche per il merito» (art. 131 del c.p.c., ultimo comma).

È dunque da escludere che, nella suprema sede giurisdizionale, i due distinti e separati procedimenti disciplinari possono infine trovare una occasione di unificante collegamento. È al contrario possibile che la segnalata disparità di giudizi, lungi dal placarsi, venga addirittura ad acuirsi: non solo perché sui due ricorsi (contro la decisione del consiglio nazionale forense e contro l'ordinanza della sezione istruttoria) la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi rispettivamente a sezioni unite ed a sezione semplice, ma anche e soprattutto perché nel primo caso la sua cognizione è limitata all'esame di «legittimità» mentre nel secondo è estesa al «merito». Talché la Corte, statuendo sui due ricorsi (proposti dell'interessato e/o dal p.m.) ed emettendo le relative sentenze (una come giudice di legittimità e l'altra come giudice di merito), potrebbe trovarsi, essa stessa, costretta a provocare una difformità fra due decisioni già conformi: come nella ipotesi in cui la Cassazione, stando ai limiti segnati dal giudizio di legittimità, deve rigettare e rigetta il ricorso avverso la decisione del consiglio nazionale forense, mentre con la *plena cognitio* attribuitagli dal citato art. 131, può riformare e riforma il giudizio di merito espresso dalla sezione istruttoria.

Comunque sia, è una difformità che, oltre a porsi in contrasto con elementari esigenze di certezza del diritto, produce gli effetti più sconvolgenti sullo *status* professionale dell'avvocato (doppiamente) inquisito, venendo costui a trovarsi nell'ambigua e paradossale situazione di cui risulta al tempo stesso colpevole e non colpevole di abbandono della difesa.

3. — Le osservazioni che precedono erano già contenute nella precedente ordinanza di rimessione (del 3 novembre 1987), nel cui ulteriore sviluppo motivazionale non è parso tuttavia abbastanza chiaro alla Corte costituzionale — e di qui la rilevata incertezza del *petitum* — se il giudice remittente avesse di mira l'annullamento dell'art. 130 «con l'effetto di conservare la relativa competenza alla sola sezione istruttoria», ovvero dell'art. 131, con effetto (opposto) di «conservare la relativa competenza al solo consiglio dell'ordine forense».

Bisogna in effetti riconoscere che, se è proprio e soltanto la duplicazione di giudizi disciplinari a causare la lamentata discrasia (sulla quale sembra implicitamente consentire la stessa Corte), l'inconveniente potrebbe essere in teoria ugualmente scongiurato tanto se si eliminasse l'uno quanto se si eliminasse l'altro dei due giudizi: ossia annullando o l'una (art. 130) o l'altra (art. 131), indifferentemente, delle norme attributive di competenza ai rispettivi organi giurisdicenti.

Ma non è certo in siffatta forma alternativa che si può o si vuole prospettare la questione di costituzionalità, occorrendo invece verificare quale delle due norme, o per la coesistenza dell'altra o — a maggior ragione — indipendentemente da essa, è quella che si pone in contrasto con la Costituzione.

E pertanto, nella misura in cui la precedente ordinanza di rimessione ha trovato equivoco supporto in qualche passo della motivazione, tanto da rivelarsi oscillante nella scelta della norma denunciata, a tale carenza deve ora ovviarsi indicando in modo univoco le ragioni per le quali l'art. 131, e non l'art. 130, è la disposizione che si ritiene viziata di illegittimità costituzionale.

4. — L'art. 131 del c.p.p., nella parte in cui attribuisce a un organo giudiziario (sezione istruttoria) la competenza ad applicare le sanzioni ivi previste (sospensione dall'esercizio professionale) «contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa», sottoponendo così tale difensore a un procedimento disciplinare aggiuntivo rispetto a quello cui egli già soggiace e deve soggiacere (per l'art. 130) davanti al consiglio dell'ordine, si pone in contrasto col precetto costituzionale dell'uguaglianza (art. 3 della Costituzione). E ciò sotto un duplice profilo.

Il primo profilo riguarda la disparità di trattamento che si viene a creare, all'interno dello stesso ordine forense, fra i vari iscritti all'albo professionale. La regola che vale (o dovrebbe valere) per tutti è che sono soggetti al potere di supremazia e quindi al procedimento disciplinare del consiglio dell'ordine, e solo a questo, «gli avvocati e procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatto non conformi alla dignità e al decoro professionale» (art. 38 della legge n. 36/1934). Si tratta — come ognuno vede — di previsione talmente ampia da comprendere qualsiasi tipo di infrazione professionalmente censurabile, anche se di uguale o maggiore importanza dell'abbandono di difesa (dell'imputato): ipotesi, tuttavia, per la quale soltanto si è voluta fare una eccezione alla regola, prevedendosi, con l'art. 131, un ulteriore e concomitante (oltre che sordinato) procedimento disciplinare, per il medesimo addebito, davanti a un organo diverso da quello professionale. E questa eccezione, da un lato, ferisce profondamente l'autonomia istituzionale dell'ordine forense, negandogli quella piena ed esclusiva «competenza a procedere disciplinarmente» (art. 38 della l. prof.) che è una sua naturale prerogativa in virtù del principio democratico, generalmente riconosciuto, secondo cui «l'ordre est maître de son tableau»; dall'altro segna una deviazione tanto più vistosa dal sistema — accentuando così la sua anomalia — in quanta per le sanzioni disciplinari relative ad addebiti dello stesso tipo, ossia per quelle applicabili ai casi di «abbandono della difesa di altre parti», resta fermo il principio della competenza esclusiva degli organi professionali (art. 132 del c.p.p.).

Ora, il fatto che fra tutti gli avvocati «colpevoli di abusi e mancanze» anche gravi e persino gravissime, solo chi è indiziato di abbandono della difesa (dell'imputato) debba essere giudicato e (eventualmente) condannato due volte — a causa, appunto, della duplicazione creata dall'impugnato art. 131, che si sovrappone al legittimo art. 130 — comporta, a danno dell'inquisito, una disparità di trattamento che è illogica, ingiusta e priva di ragionevolezza. È illogica per le disarmonie e le contraddizioni che, come si è visto, sono insite nell'artificioso meccanismo di un doppio giudizio disciplinare concomitante e slegato. È ingiusta perché, ove tale duplicazione dovesse in ipotesi intendersi come misura di maggiore severità per il colpevole di abbandono della difesa, altrettanto allora dovrebbe valere per il responsabile di infrazioni professionali ancora più gravi (come quelle, per es., che portano alla radiazione dall'albo) e che, invece, secondo la regola, ricadono sempre nella potestà disciplinare esclusiva dell'ordine forense. È infine priva di ragionevolezza perché, a voler ammettere che «la difesa dell'imputato è attività troppo importante perché possa essere sottratta agli organi di giurisdizione... la potestà di valutarne la gravità e quindi di applicare la relativa sanzione» (v. Relaz. min. alla novella del 1955), sarebbe agevole replicare che, rispetto a tale finalità (in cui, peraltro, risuona ancora l'eco dell'autoritarismo statale cui si ispirava il codice del 1930), il sistema del doppio giudizio appare il più irrazionale ed il meno coerente: il più irrazionale per il già rilevato tasso di illogicità e di ingiustizia che esso contiene; il

meno coerente perché, aggiungendo alla competenza (naturale) dell'organo professionale quella (innaturale) dell'organo giudiziario, dà vita ad una sorta di mezzadria disciplinare che, oltre a menomare il prestigio istituzionale dell'ordine forense, non rafforza ma al contrario indebolisce l'efficacia e la credibilità del concorrente potere attribuito al magistrato, ponendo in conflitto i due poteri specialmente nella ipotesi — tutt'altro che teorica — di giudicati contrastanti.

5. — Il secondo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione riguarda la disparità di trattamento che, per effetto dell'art. 131 del c.p.p., colpisce gli appartenenti alla classe forense (avvocati e procuratori) rispetto a tutti gli altri professionisti iscritti negli albi (ordini o collegi) di rispettiva pertinenza.

Per ogni professione, ed a riconoscimento della natura giuspubblicistica dell'ente che rappresenta istituzionalmente gli iscritti in una posizione di supremazia speciale, la regola è che le funzioni disciplinari sono devolute al relativo consiglio dell'ordine o collegio (v. art. 1 del d.l. 23 novembre 1944, n. 382). Se questa regola risulta talora temperata da qualche eccezione, ciò è unicamente nel senso che, o per la particolare sede ove l'attività professionale sia svolta o per il tipo di sanzione prevista in rapporto alla (minore o maggiore) gravità dell'addebito, l'organo competente e il relativo procedimento disciplinare sono diversamente strutturati.

Un esempio nel primo senso è dato dal giudizio disciplinare a carico degli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici «che non hanno tenuto una condotta morale specchiata» o che «non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti»: per tale giudizio la competenza è attribuita a uno speciale comitato misto, composto da due magistrati (presidente del tribunale e p.r.) e «da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria» (v. art. 14 e 19 delle disp. att. del c.p.p.).

Un esempio nel secondo senso è offerto dalla legge sull'ordinamento del notariato che, per i giudizi disciplinari a carico dei notai, dispone un riparto di competenze fra il consiglio notarile e il tribunale (civile): il primo è competente per le infrazioni disciplinari punite con l'avvertimento e con la censura; il secondo per le più gravi inadempienze punite con l'ammenda, con la sospensione e con la destituzione (v. artt. 135, 148 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni; v. anche artt. 262, 270 e 271 reg. esecutivo approvato con r.d. 10 settembre 1914, n. 1326).

Ma in questi e consimili casi, la speciale regolamentazione legislativa non deroga mai alla regola fondamentale secondo cui, per la stessa infrazione uno solo può essere ed è l'organo disciplinare competente a giudicare e ad infliggere la sanzione che la legge prevede per l'addebito contestato al professionista.

Così, viceversa, non è per il professionista legale (avvocato o procuratore) dato che egli soltanto (qualora abbandoni la difesa dell'imputato) è soggetto, oltre che al procedimento ed alle sanzioni disciplinari del consiglio dell'ordine (art. 130 del c.p.p.), anche al giudizio e alle sanzioni disciplinari della sezione istruttoria (art. 131). Ed è proprio questo doppiopene, cui dà luogo l'art. 131 ed al quale non sono esposti gli altri professionisti, che pone l'avvocato in una situazione di sfavore, chiaramente lesiva del principio di uguaglianza e razionalmente non giustificata, né ingiustificabile, per le ragioni sopra esposte.

Al riguardo, piuttosto, è opportuno aggiungere una ulteriore considerazione.

Si è in precedenza ricordato, nonché criticato, l'argomento addotto nella relazione ministeriale a favore dell'art. 131, e cioè che la difesa dell'imputato è «attività troppo importante» perché il suo abbandono, da parte del difensore, sia sottratto alla potestà decisoria e sanzionatoria del magistrato. L'argomento va qui ripreso per osservare che, se «il difensore non può abbandonare il proprio ufficio, né allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza» (art. 129 del c.p.p.), la *ratio* del divieto va indubbiamente colta nella speciale valenza degli interessi che, nel procedimento penale, il cliente affida al patrocinio forense, che è indefettibile a pena di nullità (v. art. 125 e 182, n. 3 del c.p.p.). Donde il precetto — deontologico prima ancora che giuridico — che il difensore, una volta accertato il fiduciario mandato (civilisticamente rientrante nel contrasto di prestazione d'opera intellettuale: art. 2230 e segg. del c.c.), non è più libero di recederne *ad nutum* in guisa da lasciare senza assistenza chi ha bisogno del suo *advocatus*. Ed è appunto questo il fatto che, oltre ad integrare un inadempimento contrattuale, rende professionalmente scorretta la condotta del difensore.

Ora, in quale altro ordine di valutazioni negative, oltre all'aspetto disciplinare, sia da inquadrare una siffatta condotta, secondo il grado di disvalore sociale che si è indotti ad attribuirle, spetta naturalmente alla discrezionalità politica del legislatore, il quale — se davvero convinto che la «difesa dell'imputato è attività troppo importante» — potrebbe anche promuovere al rango di fattispecie delittuosa l'abbandono della difesa: non diversamente di come ha fatto per quelle più eclatanti forme di violazione dei «doveri professionali» che danno corpo ai reati di patrocinio infedele (artt. 380 e 381 del c.p.).

Se questa fosse stata la scelta legislativa, quella condotta avrebbe formato oggetto di un procedimento disciplinare (davanti al consiglio dell'ordine) e di un processo penale (davanti al giudice competente *ex art. 29 e segg. del c.p.p.*), dandosi luogo così al consueto e ben regolato fenomeno dei rapporti fra giudicato penale e giudizi di altro genere (v. in generale art. 28 del c.p.p. e, in particolare, artt. 42 e 44 della legge n. 36/1934). Ma il legislatore ha scartato questa soluzione: non ha infatti ritenuto di criminalizzare la fattispecie di abbandono della difesa, ma ha reputato di valutarla solo come illecito disciplinare e ben a ragione l'ha lasciata al giudizio del consiglio dell'ordine «per i provvedimenti disciplinari» del caso (art. 130 del c.p.p.).

Con l'art. 130, dunque, il quadro normativo era in sé compiuto ed inalterabile. Esso invece è stato stravolto dall'art. 131 con l'ibrida commissione di un secondo giudizio, anch'esso disciplinare, in aggiunta e neppure coordinato al primo: un doppione che, appunto perché duplica il procedimento e le sanzioni disciplinari per l'unico addebito di cui si fa colpa al difensore, pone costui in una sfavorevole e ingiustificata situazione di disuguaglianza rispetto a ogni altra categoria di professionisti.

6. — Esiste infine un terzo profilo di illegittimità costituzionale che, contro l'art. 131 del c.p.p., può fondatamente prospettarsi con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione («La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») ed anche a prescindere dalla fin qui lamentata duplicazione.

A differenza dell'art. 130 del c.p.p. — che per il giudizio davanti al consiglio dell'ordine parla genericamente di «provvedimenti disciplinari» e per la specificazione dei quali, quindi, rinvia implicitamente alla legge professionale (v. art. 40 e segg. della legge n. 36/1934, parzialmente modificati dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91) — l'art. 131 del c.p.p., per il procedimento davanti alla sezione istruttoria, stabilisce *quod poenam* (primo e secondo comma) che questa può infliggere al difensore (colpevole di abbandono di difesa) un ben determinato tipo di sanzione: ossia la sospensione dall'esercizio della professione per un certo tempo (da due a sei mesi o, nel caso previsto dal secondo comma, da uno a tre mesi).

Ciò, ovviamente, comporta una disciplina conseguenza: il difensore punito, essendo temporaneamente inabilitato all'esercizio professionale, deve comunque interrompere il suo patrocinio; a sua volta l'imputato, non potendo più contare sull'assistenza fiduciarmente prescelta, è costretto a provvedersi altrimenti o rassegnarsi alla difesa d'ufficio.

Certo, se con la diserzione dall'udienza il difensore ha inteso realmente abdicare all'assistenza promessa e dovuta al cliente, vuol dire che il rapporto fiduciario fra i due è già venuto meno con l'abbandono: per cui sarà da ravvisare unicamente in questa colpevole condotta, e non nella successiva inabilitazione del professionista, il fatto che toglie all'imputato il patrocinio di cui fruiva.

Ma poiché l'art. 129 del c.p.p. non consente al difensore di allontanarsi dall'udienza «neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa» e quindi con l'intento non già di abbandonare l'imputato ma — a suo avviso — di difenderlo meglio, è chiaro che, almeno in tal caso, il rapporto fiduciario, lungi dal venir meno, può essere l'indice di un più solidale legame fra avvocati e clienti. Ed è allora altrettanto chiaro che quest'ultimo, proprio quando si affida più che mai al patrocinio del suo *advocatus* e in esso ravvisa — non importa se a torto o a ragione — il presidio della migliore difesa, verrà ad esserne privato unicamente per il *factum principis*, qual è appunto la temporanea inabilitazione cui viene condannato il professionista. Inconveniente, questo, tanto più rilevante quanto più lunga è la durata del processo penale (come quello che ha dato origine alla vicenda in esame, protrattosi per oltre 130 udienze) e quanto maggiore, quindi, è il periodo durante il quale l'imputato sarà costretto a rimanere senza l'assistenza del difensore da lui scelto e su cui confidava.

Ebbene, mentre al consiglio dell'ordine è dato il potere di distinguere, nel suo giudizio contro il difensore incolpato (*ex art. 130 del c.p.p.*), il caso più grave di abbandono (abdicativo) da quello meno grave (strumentale) e di graduare correlativamente i suoi «provvedimenti disciplinari», applicando nel secondo caso una sanzione (per es. l'avvertimento o la censura) che sia proporzionata alla colpa dell'inquisito ma non espropriativa della difesa dell'imputato, una uguale possibilità è invece preclusa nel parallelo giudizio della sezione istruttoria. Alla quale, infatti, l'art. 131 del c.p.p. non concede né di differenziare le due (pur diverse) ipotesi di abbandono, né di applicare al difensore altra sanzione fuorché la temporanea sospensione dall'esercizio professionale.

Con la conseguenza che tale pena disciplinare (eventualmente ma irrazionalmente aggiuntiva rispetto a quella che può infliggere dal canto suo il consiglio dell'ordine) finisce in realtà per colpire l'imputato, togliendogli il patrocinio del legale su cui egli faceva e continua a fare assegnamento.

Il che si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché, se «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», questo precetto va inteso anche e soprattutto nel senso che l'imputato non può essere privato, contro la sua volontà e senza una grave ragione giustificativa, dell'assistenza che gli presta il difensore da lui liberamente scelto in base al fiduciario e tuttora valido mandato.

La censura di illegittimità costituzionale, che sotto questo profilo investe l'art. 131 del c.p.p., trae forza appunto dal rilievo che la rigidità del sistema sanzionatorio ivi previsto non consente al giudice disciplinare (diversamente dall'art. 130) né di proporzionare la pena all'entità dell'addebito, né di comparare l'istanza punitiva a pur ragionevoli esigenze di tutela della difesa: lo costringe, in definitiva, a privare l'imputato del suo difensore di fiducia anche nelle ipotesi in cui la pena sospensiva (l'unica irrogabile) risulta oggettivamente sproporzionata alla colpa (lieve) dell'avvocato e, al tempo stesso, di grave pregiudizio alla difesa dell'incolpevole cliente.

7. — Non è superfluo infine ricordare che il principio su cui si fonda la qui prospettata questione di costituzionalità, e cioè che non (anche) la sezione istruttoria ma (solo) «Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa», risulta testualmente enunciato in questi termini dall'art. 105 del nuovo codice di procedura penale (già approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e la cui entrata in vigore è prevista per il 24 ottobre 1989), in conformità all'art. 2, n. 4, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81: una scelta legislativa che, togliendo di mezzo l'art. 131 dell'ancora vigente c.p.p. del 1930, elimina l'assurda duplicazione di giudizi disciplinari nel solo modo conforme alla Costituzione.

8. — Conseguenziale è la caducazione dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, il quale dispone, con riferimento al denunciato art. 131 del c.p.p., l'obbligo del rapporto alla sezione istruttoria;

P. Q. M.

chiede che la sezione istruttoria presso la corte di appello di Messina, in accoglimento della istanza e delle ragioni sopra esposte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, voglia:

- 1) dichiarare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e, di riflesso, dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- 2) disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, provvedendo agli ulteriori e conseguenziali adempimenti a cura della cancelleria;
- 3) sospende il giudizio in corso»;

Tutto ciò premesso: ritenuto che le ineccepibili considerazioni su esposte vanno da questa corte pienamente ed integralmente condivise, sia per quanto attiene alla riproponibilità della (non ancora decisa) questione di legittimità costituzionale, non apparendo preclusiva la pronunciata «inammissibilità» sotto il profilo rilevato della Corte costituzionale dell'incertezza su quale delle due norme si nutrivano i dubbi di incostituzionalità con la precedente ordinanza di remissione, e sia per quanto attiene alle ragioni che inducano a seriamente dubitare della legittimità costituzionale rispetto ai principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della norma che attribuisce il potere disciplinare, alla sezione istruttoria e cioè dell'art. 131 del codice di procedura penale vigente e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, al primo strettamente correlato;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e di riflesso dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e, conseguentemente, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previ gli adempimenti, a cura della cancelleria, previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone, altresì, la sospensione del giudizio in corso.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione in Messina il 25 maggio 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere relatore: (firma illeggibile)

N. 584

Ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rungger Mathilde ed altra e Amministrazione delle finanze

Successione legittima - Categorie di successibili - Fratelli e sorelle naturali - Esclusione anche in assenza di altri successibili al di fuori dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai fratelli e sorelle legittimi - Mancata tutela giuridica e sociale per i figli nati fuori del matrimonio - Richiamo alla sentenza n. 55/1979.

(Cod. civ., art. 565).

(Cost., artt. 3 e 30)

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo *ex art.* 23 della legge tavolare e 739 del c.p.c. iscritto al n. 32/89 ruolo camera di consiglio, tribunale di Bolzano, proposto da Rungger Mathilde e Rungger Maria, con l'avv. proc. dom. Hans Leiter di Brunico per delega a margine del reclamo, nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura dello Stato di Trento, presso la quale è domiciliata.

FATTO

Con il presente reclamo avverso il decreto di data 5 dicembre 1988 del pretore di Brunico, Rungger Mathilde e Rungger Maria, premesso:

che in data 19 marzo 1985 era morto celibe, senza lasciare discendenti od ascendenti e senza disposizioni di ultima volontà, il loro fratello naturale Rungger Francesco;

che esse avevano in comune con il *de cuius* la stessa madre Oliva Rungger, mentre il loro padre era ignoto;

che il pretore di Brunico, richiesto in merito, aveva respinto la loro domanda di essere dichiarate eredi del loro fratello naturale Rungger Francesco, motivando il rigetto con il rilievo che — essendo le ricorrenti sorelle naturali del *de cuius* — le stesse non erano, ai fini ereditari, parenti del medesimo che tale assunto era insostenibile in quanto esse ricorrenti erano — e ciò risultava provato da documentazione ufficiale — sorelle uterine del *de cuius* e quindi, in mancanza di altri successibili più vicini, chiamate alla successione di Rungger Francesco;

che — assicurando l'art. 30, terzo comma, della Costituzione ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima — la Corte costituzionale con la decisione 4 luglio 1979, n. 55, aveva già ammesso la successione fra fratelli e sorelle naturali nei casi in cui non vi fossero altri successibili *ex lege*, ad eccezione dello Stato.

Ciò premesso hanno chiesto la riforma del provvedimento impugnato nel senso di essere dichiarate eredi di Rungger Francesco nella loro qualità di sorelle naturali dello stesso, ed in mancanza di altri successibili al di fuori dello Stato.

Si è costituita l'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rilevando la infondatezza del reclamo proposto, in quanto nell'ordinamento vigente la qualità di successibile *ex lege* era attribuita ai parenti naturali solo nell'ipotesi che il loro vincolo con il defunto fosse di primo grado (figli naturali o genitori naturali), rimanendo invece, esclusi dalla successione *ex lege* i fratelli e le sorelle naturali.

Fatto ancora presente che la richiamata decisione della Corte costituzionale non poteva dirsi pertinente nel caso di specie, in quanto relativa al precedente testo dell'art. 565 del c.c., in vigore, in vigore prima dell'intervento modificativo della legge n. 151/1975, ha concluso per il rigetto del reclamo.

Sentite le parti ed acquisita la documentazione allegata, la questione è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il collegio che non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 del c.c. (testo vigente) per violazione degli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati.

Invero la citata sentenza della Corte costituzionale di data 4 luglio 1979, n. 55, concerne l'art. 565 del c.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, e non risulta se mai la Corte costituzionale sia intervenuta per esaminare la stessa questione di legittimità costituzionale dell'attuale testo del detto articolo in ordine agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Deve ritenersi quindi che la detta questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del c.c. (testo vigente), in quanto non include fra i chiamati alla successione legittima, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, in mancanza di altri successibili ad eccezione dello Stato, non è manifestamente infondata quanto al contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, poiché la differenza di trattamento tra fratelli e sorelle legittimi, chiamati alla successione *ex lege* dagli artt. 565 e 570 del c.c., e fratelli e sorelle naturali, esclusi dalle categorie dei successibili, non risulta correlata a criteri razionali che giustifichino la disparità, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Va aggiunto ancora che l'attuale testo dell'art. 565 del c.c. porterebbe alla reiezione del reclamo avverso il decreto pretorile impugnato; reclamo che invece parebbe fondato in caso di accoglimento della questione di incostituzionalità, la quale pertanto risulta determinante ai fini della decisione.

P. Q. M.

*Ai fini della decisione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 del c.c. come sopra delineata;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

Sospende la presente vertenza, a sensi dell'art. 295 del c.p.c.;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bolzano, addì 23 giugno 1989

Il presidente: MARTINOLLI

Il giudice relatore: (firma illeggibile)

89C1198

N. 585

*Ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia
sul ricorso proposto da Bono Antonino contro Ministero della difesa, distretto militare di Palermo*

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini alla difesa della patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1935/88 r.g., proposto da Bono Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Di Stefano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana n. 366, presso l'avv. Tommaso D'Angelo, contro il Ministero della difesa, distretto militare di Palermo, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato del distretto di Palermo, domiciliataria per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di chiamata alle armi di cui alla cartolina di precetto n. 2348 del 17 giugno 1988 del distretto militare di Palermo, pervenuta il successivo 5 settembre 1988, in forza della quale è stata disposta la presentazione del sunnominato Bono Antonino presso la scuola militare di paracadutismo di Pisa per il giorno 30 settembre 1988;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata;

Visti gli atti depositati dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 1989 il primo referendario dott. Calogero Ferlisi, e uditi l'avv. G. Di Stefano per il ricorrente e l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Bono Antonino, giudicato abile ed arruolato in data 20 giugno 1986, produceva un'istanza tendente ad ottenere il ritardo della chiamata alle armi per motivi di studio poiché frequentava il quarto anno dell'istituto tecnico commerciale.

La domanda veniva accolta e l'interessato era ammesso a fruire di tale beneficio fino al 31 dicembre 1987.

Non avendo presentato entro tale termine ulteriore istanza di ritardo, il giovane, arruolato, veniva chiamato alle armi dal distretto militare di Palermo con cartolina n. 2348 del 17 giugno 1988, con la quale ne era disposta la presentazione presso la scuola militare di paracadutismo di Pisa per il giorno 30 settembre 1988.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso avanti questo tribunale amministrativo regionale, con atto notificato e depositato il 12 settembre 1988, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975, nonché eccesso di potere sotto i profili del travisamento del presupposto, dello sviamento, della ingiustizia manifesta.

Sostiene il ricorrente che, in base al tenore testuale della norma, l'amministrazione abbia l'obbligo, a pena di decadenza, di chiamare alle armi i giovani arruolati, già ritardatari, non oltre il primo scaglione, o al più il primo contingente, dell'anno successivo alla cessazione del titolo del ritardo. Ne discenderebbe, perciò, la tardività e la illegittimità della cartolina precetto, adottata — come nel caso di specie — oltre il predetto termine perentorio.

Costituitasi in giudizio per l'amministrazione resistente, l'avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 12 maggio 1989, previo richiamo alla sentenza n. 110/1989 del c.g.a. per la regione siciliana — secondo cui la norma, nel prevedere che coloro che fruiscono del rinvio sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione chiamato alle armi, configura solamente un obbligo nei confronti degli arruolati e non anche dell'amministrazione — ha eccepito l'infondatezza delle addotte censure, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza collegiale n. 304/1988 veniva accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, proposta contestualmente all'atto introduttivo.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 1989 le parti si sono riportate alle già esposte difese e conclusioni e la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — La questione su cui la sezione è oggi chiamata a pronunciarsi è stata già dalla stessa esaminata e risolta, conformemente alla tesi prospettata dall'odierno ricorrente, con sentenza n. 413 del 31 maggio 1988 (peraltro non isolata nella materia di che trattasi cfr. t.a.r. Veneto, 21 gennaio 1986, n. 5; t.a.r. Liguria, 19 gennaio 1989, n. 15) resa in fattispecie analoga alla presente.

Va rilevato tuttavia che il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, riesaminando la questione in sede di giudizio di appello avverso la predetta sentenza n. 413/88, è pervenuto a conclusioni difformi, enunciando l'opposto principio che la previsione normativa, secondo cui coloro che fruiscono del rinvio sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi, configurerebbe solamente un obbligo nei confronti degli arruolati e non anche un obbligo perentorio dell'amministrazione (dec. 21 marzo 1989, n. 110).

Il collegio nel prendere atto di tale interpretazione, secondo cui l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975 (che dispone: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione e contingente chiamato alle armi se dell'Esercito e dell'Aeronautica, ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo, o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva») consente all'amministrazione militare di chiamare l'arruolato nell'Esercito o nell'Aeronautica, già ritardatario, non appena possibile, anche dopo il primo scaglione o contingente, e dunque senza alcun limite temporale perentorio al potere in tal modo esercitato — interpretazione alla stregua della quale le censure dedotte con il ricorso in esame andrebbero disattese, conducendo alla reiezione dello stesso —, ritiene tuttavia di

doversi dar carico d'ufficio dell'esame della questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi: all'evidenza rilevante ai fini della decisione della presente controversia, in dipendenza della ricostruzione ermeneutica operata dal c.g.a. con la cennata dec. n. 110/1989.

2. — Va rilevato, invero, che . . . l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, («Nuove norme per il servizio di leva»), nell'interpretazione enunciatane in detta pronunzia del giudice amministrativo di secondo grado, sembra collidere con fondamentali principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, per la parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi degli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, ivi disposto, sia perentorio.

Occorre premettere che in base all'attuale sistema normativo relativo alla leva ed al reclutamento obbligatorio, ogni cittadino italiano, di sesso maschile, per il solo fatto della nascita, è inserito in una «classe di leva» che, per l'appunto, coincide con l'anno di nascita (art. 5 del d.P.R. n. 237/1964). Poiché la legge prevede la «chiamata delle classi alla leva» (art. 2 della legge n. 191/1975, che ha sostituito l'art. 44 del d.P.R. n. 237/1964), ogni cittadino è posto nelle condizioni di sapere che sarà chiamato alla leva nell'anno in cui compie il diciottesimo anno di età; tale anno, altresì, identifica la cosiddetta «sessione di leva» (art. 13 della legge n. 191/1975) che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno preso in considerazione.

Se le operazioni di leva danno esito positivo, il cittadino è arruolato ed è inserito nei «ruoli militari» a sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 237/1964. Dopo di che, questi è, di norma, collocato (art. 14, secondo comma, della legge n. 191/1975) in congedo illimitato provvisorio in attesa di essere chiamato alle armi.

La «chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età» (art. 3, primo comma della legge 191/1975), salva la facoltà concessa allo stesso Ministro di anticiparla o ritardarla di un anno per «speciali circostanze» o «contingenze straordinarie» (si veda la diversa formulazione dell'art. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, che, in un diverso contesto costituzionale, consentiva, all'allora Ministro della guerra, di chiamare alle armi i cittadini arruolati senza alcun riferimento temporale preciso).

Dal quadro normativo oggi vigente si evince:

a) che le operazioni di leva e reclutamento poggiano su procedimenti ed istituti tipizzati, e che di conseguenza l'amministrazione militare — in conformità alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione in ordine all'imposizione di prestazioni personali — non ha alcun margine di discrezionalità, fatte salve le espresse e tassative eccezioni sancite da specifiche disposizioni legislative;

b) che il cittadino arruolato — in conformità ai principi desumibili dall'art. 52 della Costituzione — viene posto, attraverso la predeterminazione dei procedimenti e la delimitazione dei poteri della p.a., nelle condizioni di poter conoscere in anticipo i tempi ed i modi entro i quali egli sarà assoggettato alla chiamata alle armi, e dunque di svolgere il relativo servizio con il minor pregiudizio possibile per la propria posizione individuale.

Dalle superiori premesse deriva, in buona sostanza, che gli aspetti temporali relativi alla chiamata alle armi, come in atto disciplinata dalla legge n. 191/1975 e dal d.P.R. n. 237/1964, non implicano spazi di discrezionalità amministrativa; ciò, verosimilmente, nell'intento, costituzionalmente rilevante, di far sì che il servizio militare di leva soggiaccia alla riserva di legge nei suoi aspetti più rilevanti e, comunque, non sia di particolare pregiudizio per gli interessi del cittadino, ed in particolare per la sua posizione di lavoro.

Tale regola trova, peraltro, conferma nelle uniche due eccezioni espressamente previste dalla cennata legge n. 191/1975: quella che attribuisce al Ministro la facoltà di chiamare alle armi gli arruolati per contingenti o scaglioni (art. 3, terzo comma); e quella di anticipare o posticipare — ma di un solo anno — la chiamata stessa (art. 3, secondo e quarto comma). A tal fine, però, occorre un apposito provvedimento di carattere generale, che deve essere opportunamente motivato circa le «speciali circostanze», ovvero le «contingenze straordinarie» che ne giustificano l'emanazione.

Non è superfluo notare che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 164/1985, riconoscendo la natura perentoria del termine fissato dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (relativa al servizio civile sostitutivo), ha sottolineato l'esigenza di ordine costituzionale di circoscrivere al minimo indispensabile i disagi connessi alla prolungata attesa del cittadino per la chiamata agli obblighi connessi col servizio militare di leva.

Senonché la *ratio legis* — garantista — che pure emerge nel contesto del d.P.R. n. 237/1964 e della legge n. 191/1975, appare totalmente capovolta nell'art. 21, secondo comma, di quest'ultima. Qui, infatti, il legislatore avrebbe sancito, sostanzialmente, una assoluta discrezionalità dell'Amministrazione della difesa, che, nel chiamare alle armi i soggetti che hanno fruito del ritardo, verrebbe posta nelle condizioni di esercitare il relativo potere senza alcun limite temporale perentorio. È di tutta evidenza come una siffatta scelta legislativa, oltre a non presentarsi coerente con le altre norme in materia, non trovi alcun valido supporto negli artt. 23 e 52 della Costituzione.

3. — Quanto all'art. 3 della Costituzione, è palese, ad avviso del collegio, la disparità di trattamento che la norma denunciata determina tra gli arruolati, già ritardatari, dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelli della Marina, per i quali ultimi, viceversa, è previsto che la chiamata alle armi deve avvenire «... con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva» (art. 22, secondo comma della legge n. 191/1975 citata).

l'espressione «al massimo» — la quale nel suo perentorio significato letterale e logico è di assoluta evidenza — non era, peraltro, contenuta nel previgente art. 87 del d.P.R. n. 237/1964 (il quale disponeva: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma, se della Marina»), sicché la stessa diversità letterale tra le disposizioni ricordate evidenzia l'intento della disposizione successiva di collegare il potere di chiamare il cittadino alla ferma in Marina a precisi limiti temporali; il medesimo intento però, ingiustificatamente, non viene applicato anche per gli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Né è dato cogliere se ed in che modo la pur differenziata disciplina della leva di mare (relativamente alla durata della ferma ed al sistema di avviamento alla stessa, attuata solamente tramite scaglioni — art. 17 della legge n. 191/1975 —) possa giustificare il diverso trattamento riservato, sotto l'aspetto che qui interessa, alla leva delle altre armi.

Un ulteriore profilo di disparità di trattamento si coglie, poi, nel fatto che gli arruolati già ritardatari, contrariamente agli altri arruolati (i quali debbono essere chiamati, come si è visto, al diciannovesimo anno, salvo provvedimento generale e motivato del Ministro di anticipo o proroga di un anno) vengono assoggettati ad una incontrollabile alea temporale che dipende solamente o dalla libera determinazione dell'Amministrazione della Difesa o addirittura dalla maggiore o minore capacità organizzativa della stessa. Non si tratta, pertanto, di postulare una situazione di privilegio (c.g.a., dec. n. 110/1989 citata) per gli arruolati già ritardatari (i quali, ammettendo la perentorietà del termine, verrebbero di fatto esonerati dallo svolgere il servizio militare nell'ipotesi in cui l'amministrazione non osservasse il termine medesimo) rispetto agli arruolati non ritardatari (i quali sarebbero assoggettati al principio di tassatività delle cause di esonero dell'obbligo militare), bensì di estendere allo *status* dei primi — di arruolati in attesa di ferma di leva — le medesime garanzie di certezza di cui godono i secondi; ai quali ultimi la legge medesima consente di conoscere con certezza che saranno assoggettati alla ferma di leva nell'anno di compimento del diciannovesimo anno d'età, salvo motivato provvedimento ministeriale di anticipo o proroga di un anno.

Non è inopportuno rilevare, inoltre, come nulla autorizzi a ritenere, stante la formulazione dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975, che l'incertezza sulla chiamata dell'arruolato, già ritardatario, debba durare un solo anno (quello successivo alla cessazione del titolo al ritardo) e non possa invece protrarsi anche negli anni successivi.

Invero, dato che la norma indica un termine, ove questo debba intendersi come meramente sollecitatorio (c.g.a., dec. n. 110/1989 citata), nulla esclude che la chiamata alle armi possa avvenire, per gli arruolati in argomento, anche oltre un anno dalla cessazione del ritardo.

Una tale inevitabile conseguenza, mentre da un lato finisce con l'offrire all'amministrazione, relativamente al tempo della chiamata alle armi, un margine di discrezionalità che non trova alcun riscontro nel sistema della legge, dall'altro pone il cittadino (che abbia chiesto il ritardo della ferma di leva) nelle condizioni di non poter programmare la propria vita ed i propri impegni di lavoro (questi, infatti, non solo non può stabilire con certezza con quale scaglione o contingente sarà chiamato ai doveri militari, ma, addirittura, nemmeno in quale anno), con gravissimo pregiudizio dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, sia singolarmente che unitariamente considerati.

Si noti, per completezza, che anche gli artt. 650 e 655 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, non più vigenti, sancivano che alla cessazione del ritardo l'arruolato doveva essere precettato a presentarsi alle armi con la prima classe che veniva chiamata dopo il periodo di ritardo, senza alcuna comminatoria di decadenza; una tale disposizione, però, poteva spiegarsi nel diverso contesto giuridico e costituzionale allora esistente, in cui non vi era né una copertura costituzionale della sfera giuridica del cittadino, comparabile a quella attuale, né una precisa collocazione temporale della chiamata alle armi da parte del Ministro della guerra (cfr. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133).

E d'altronde il carattere storicamente innovativo e più marcatamente garantista della attuale disciplina giuridica della materia, la si coglie nel raffronto dell'art. 3 della legge n. 191/1975 con il previgente art. 78 del d.P.R. n. 237/1964. L'uno, infatti, fissa un preciso riferimento temporale per la chiamata alle armi (al diciannovesimo anno d'età) — delineando nel contempo le due precise eccezioni prima ricordate —, l'altro invece ignorava un tale riferimento ed anzi disponeva testualmente che la chiamata alle armi aveva luogo per ordine del Ministro della difesa «... normalmente nell'anno in cui i giovani compiono il ventunesimo anno d'età...», così riconoscendo implicitamente all'amministrazione una discrezionalità di scelta temporale di amplissima portata.

4. — A rafforzare, poi, il dubbio che la norma in questione non sia in armonia con i ricordati principi costituzionali, soccorre la ulteriore considerazione che una volta ritenuta la mancanza di un termine perentorio entro cui esercitare la chiamata alle armi nel periodo post-ritardo, l'Amministrazione della difesa diventa «tout court» destinataria della facoltà di esercitare il potere medesimo anche oltre l'anno successivo a quello in cui è cessato il ritardo.

Ancorché nella specie il provvedimento impugnato risulti essere stato adottato entro l'anno successivo alla cessazione del ritardo, tuttavia, in quanto l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975 impedisce al cittadino, soggetto alla ferma di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica (non a quello della Marina), di prefigurarsi quando potrà e dovrà assolvere al proprio dovere militare, risulta ulteriormente avvalorata la inconciliabilità della norma denunciata con i principi costituzionali di eguaglianza, della riserva di legge in materia e della esigenza, già evidenziata dalla Corte costituzionale (con la menzionata sentenza n. 164/1985), secondo cui l'assoggettamento del cittadino alla ferma di leva deve attuarsi con il minor danno possibile, nonché del buon andamento della p.a.

5. — Né può parimenti ipotizzarsi che la norma trovi giustificazione nelle difficoltà organizzative dell'Amministrazione, connesse, alla predisposizione della chiamata alle armi dei soggetti ritardatari, giacché tale assunto collide oggettivamente col principio del buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 della Costituzione.

La ratio di tale predetto costituzionale, infatti, appare incosciliabile con una scelta legislativa, che risulti sostanzialmente ispirata al principio secondo cui i ritardi ed i disguidi cui può andare incontro la p.a. (nella specie quella della Difesa, nel programmare l'avviamento alle armi dei soggetti che abbiano fruito del ritardo) possono legittimamente ritorcersi, senza alcuna plausibile giustificazione, in danno del cittadino.

Deve altresì considerarsi che l'art. 656 del r.d. n. 1133/1942, mai abrogato né esplicitamente né implicitamente, sancisce l'obbligo dell'Amministrazione militare di tenere aggiornato un apposito elenco nominativo contenente le variazioni annuali dei giovani ammessi al ritardo, di tal che è la stessa normativa che toglie rilevanza alla sopra ipotizzata difficoltà dell'amministrazione di avere una tempestiva informazione sui soggetti che cessano dal ritardo, e quindi di pianificare la chiamata degli arruolati ritardatari in tempi legislativamente prefissati.

6. — Tanto meno può sostenersi, infine, che, ove la norma disponesse un preciso termine a carattere perentorio, i soggetti già ammessi al ritardo verrebbero ad avere un vantaggio rispetto agli arruolati non ritardatari, giacché dal sistema delle norme vigenti non si ricava affatto che per questi ultimi la chiamata alle armi possa, indiscriminatamente, essere disposta in base alla incondizionata discrezionalità dell'amministrazione e dunque in ogni tempo.

Anzi, in generale, l'istituto della chiamata alle armi, in quanto rivolto ad imporre in concreto all'arruolato la prestazione personale del servizio di leva, deve costituire atto dell'Amministrazione della difesa, dovuto nei tempi e nelle forme dettate dalla legge, fatte salve solamente le facoltà (di ritardo o di dispensa) espressamente e tassativamente stabilite dalla stessa.

In definitiva, sembra al collegio che ogni cittadino debba sapere con certezza almeno in quale anno sarà chiamato alle armi, e ciò impone che la legge disponga in modo tale che l'amministrazione operi secondo procedure e tempi predeterminati. Ogni indeterminatezza del relativo regime giuridico, che di fatto e di diritto faccia dipendere la chiamata alle armi da eventi incerti ed aleatori (sia nel caso di arruolati ordinari che in quello di arruolati ritardatari) è tanto poco consona ai richiamati precetti costituzionali, quanto poco omogeneo rispetto al quadro generale delle norme attualmente vigenti in materia.

7. — Sulla scorta delle fin qui esposte considerazioni, sembra necessario rimettere la questione al vaglio del Giudice delle leggi, al fine di pervenire ad un definitivo chiarimento sul punto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, sia perentorio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina, a cura della segreteria della sezione, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 maggio 1989.

Il presidente f.f.: ADAMO

Il referendario, estensore: FERLISI

N. 586

Ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Scozzari Giuseppe contro Ministero della difesa, distretto di Agrigento

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini alla difesa della patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2238/88 r.g., proposto da Scozzari Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Di Stefano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana n. 366, presso l'avv. T. D'Angelo, contro il Ministero della difesa, distretto militare di Agrigento, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura dello Stato del distretto di Palermo, domiciliataria, per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di chiamata alle armi di cui alla cartolina di precetto n. 592 del 13 ottobre 1988 del distretto militare di Palermo, pervenuta il successivo 19 ottobre 1988, in forza della quale è stata disposta la presentazione del sunnominato Scozzari Giuseppe presso il 92° btg. f. «Basilicata» di Foligno per il giorno 4 novembre 1988;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata;

Visti gli atti depositati dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 1989, il primo referendario dott. Calogero Ferlisi;

Uditi l'avv. G. Di Stefano per il ricorrente e l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione residente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Scozzari Giuseppe ha chiesto ed ottenuto, per vari anni, il rinvio del servizio militare perché studente universitario (fino al 31 dicembre 1987).

Non avendo presentato entro tale termine ulteriore istanza di ritardo, il giovane, arruolato, veniva chiamato alle armi dal distretto militare di Agrigento con cartolina n. 592 del 13 ottobre 1988, in forza della quale ne era disposta la presentazione presso il 92° btg. f. «Basilicata» di Foligno per il giorno 4 novembre 1988.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso avanti questo tribunale amministrativo, con atto notificato e depositato il 28 ottobre 1988, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971, nonché eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del presupposto e della ingiustizia manifesta.

Sostiene, il ricorrente, che, in base al tenore testuale della norma, l'amministrazione abbia l'obbligo, a pena di decadenza, di chiamare alle armi i giovani arruolati, già ritardatari, non oltre il primo scaglione, o al più il primo contingente, dell'anno successivo alla cessazione del titolo del ritardo.

Ne discenderebbe, perciò, la tardività e la illegittimità della cartolina precetto adottata — come nel caso di specie — oltre il predetto termine perentorio.

Costituitasi in giudizio per l'amministrazione resistente, l'avvocatura dello Stato non ha depositato difese scritte.

Con ordinanza collegiale n. 357/1988 veniva accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, proposta contestualmente all'atto introduttivo.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 1989 il procuratore del ricorrente si è riportato alle già esposte difese e conclusioni, mentre il rappresentante dell'avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del gravame, ritenendolo infondato. La causa è stata, quindi, assunta in decisione dal collegio.

DIRITTO

1. — La questione su cui la sezione è oggi chiamata a pronunciarsi è già stata dalla stessa affrontata e risolta, conformemente alla tesi prospettata nel ricorso in esame, con sentenza n. 413 del 31 maggio 1988 (peraltro non isolata nella materia di che trattasi: cfr. t.a.r. Veneto, n. 5 del 21 gennaio 1986), resa in fattispecie analoga alla presente.

Va rilevato, tuttavia, che il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in s.g., riesaminando il problema in sede di giudizio di appello della predetta sentenza n. 413/1988, è giunto a conclusioni difformi, accogliendo l'opposto principio che la previsione normativa, secondo cui coloro che fruiscono del rinvio sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi configurerebbe solamente un obbligo nei confronti degli arruolati e non anche un obbligo perentorio dell'amministrazione (dec. n. 110 del 21 marzo 1989).

Questo decidente, nel prendere atto della interpretazione della norma enunciata dal giudice superiore, in forza della quale l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971 (che dispone: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo, o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva») consente all'amministrazione militare di chiamare l'arruolato nell'Esercito o nell'Aeronautica, già ritardatario, non appena possibile, anche dopo il primo scaglione o contingente e, dunque, senza alcun limite temporale perentorio al potere in tal modo esercitato — interpretazione alla cui stregua le censure prospettate nel ricorso oggi in esame andrebbero disattese, conducendo alla reiezione del gravame — ritiene tuttavia di doversi dar carico d'ufficio dell'esame della questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi: all'evidenza rilevante ai fini della decisione della presente controversia in dipendenza della ricostruzione ermeneutica operata dal c.g.a. nella cennata pronuncia n. 110/1989.

2. — Osserva a tal proposito il collegio che l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971, nella interpretazione enunciatane dal giudice amministrativo di secondo grado (attraverso la pronuncia resa dalla sua articolazione decentrata operante nella Regione siciliana), collima con fondamentali principi costituzionali desumibili degli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, per la parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi degli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, ivi disposto, sia perentorio.

Occorre premettere che, in base all'attuale sistema normativo relativo alla leva ed al reclutamento obbligatorio, ogni cittadino italiano, di sesso maschile, per il solo fatto della nascita, è inserito in una «classe di leva» che, per l'appunto, coincide con l'anno di nascita (art. 5 della legge n. 237/1964).

Poiché la legge prevede la «chiamata delle classi alla leva» (art. 2 della legge n. 191/1975 che ha sostituito l'art. 44 della legge n. 237/1964), ogni cittadino è posto nelle condizioni di sapere che sarà chiamato alla leva nell'anno in cui compie il diciottesimo anno di età; tale anno, altresì, identifica la cosiddetta «sessione di leva» (art. 13 della legge n. 191/1975), che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno preso in considerazione.

Se le operazioni di leva danno esito positivo, il cittadino è arruolato ed è inserito nei «ruoli militari» a sensi dell'art. 8 della legge n. 237/1964. Dopo di che, questi, è, di norma, collocato (art. 14, secondo comma, della legge n. 191/1975) in congedo illimitato provvisorio in attesa di essere chiamato alle armi.

La «chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età» (art. 3, primo comma, della citata legge n. 191/1975), salva la facoltà concessa allo stesso Ministro, di anticiparla o ritardarla di un anno per «speciali circostanze» o «contingenze straordinarie» (si veda la diversa formulazione dell'art. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 133, che, in un diverso contesto costituzionale, consentiva, all'allora Ministro della guerra, di chiamare alle armi i cittadini arruolati senza alcun riferimento temporale preciso).

Dal quadro normativo oggi vigente si evince:

a) che le operazioni di leva e reclutamento poggiano su procedimenti ed istituti tipizzati e che di conseguenza l'amministrazione militare — in conformità alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione in ordine all'imposizione di prestazioni personali — non ha alcun margine di discrezionalità, fatte salve le esposte e tassative eccezioni sancite da specifiche disposizioni legislative;

b) che il cittadino arruolato — in conformità ai principi desumibili dall'art. 52 della Costituzione — viene posto, attraverso la predeterminazione dei procedimenti e la delimitazione dei poteri della p.a., nelle condizioni di poter conoscere in anticipo i tempi ed i modi entro i quali egli sarà assoggettato alla chiamata alle armi e, dunque, di svolgere il relativo servizio con il minor danno possibile per la propria posizione e situazione individuale.

Dalle superiori premesse deriva, in buona sostanza, che gli aspetti temporali relativi alla chiamata alle armi, come in atto disciplinata dalla legge n. 191/1975, e dalla legge n. 237/1964, non implicano spazi di discrezionalità amministrativa; ciò, verosimilmente, nell'intento, costituzionalmente rilevante, di far sì che il servizio militare di leva soggiaccia alla riserva di legge nei suoi aspetti più rilevanti e, comunque, non sia di particolare pregiudizio per gli interessi del cittadino e, in particolare, per la sua posizione di lavoro, attuale o potenziale.

Tale regola trova, peraltro, conferma nelle uniche due eccezioni espressamente previste dalla ripetuta legge 191: quella che attribuisce al Ministro la facoltà di chiamare alle armi gli arruolati per contingenti o scaglioni (art. 3, terzo comma); ovvero quella di anticipare o posticipare — ma di un solo anno — la chiamata stessa (art. 3, secondo e quarto comma). A tal fine, però, occorre un apposito provvedimento di carattere generale, che deve essere opportunamente motivato circa le «speciali circostanze», ovvero le «contingenze straordinarie» che ne giustificano l'emanazione.

Non è superfluo ricordare che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 164/1985, riconoscendo la natura perentoria del termine fissato dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (relativa al servizio civile sostitutivo), ha sottolineato l'esigenza di ordine costituzionale di circoscrivere al minimo indispensabile i disagi connessi alla prolungata attesa del cittadino per la chiamata agli obblighi connessi col servizio militare di leva.

Senonché la *ratio legis* — garantista — che pure emerge nel contesto della legge n. 237/1964 e della legge n. 191/1975, appare totalmente capovolta nell'art. 21, secondo comma, di quest'ultima. Qui, infatti, il legislatore avrebbe sancito il sostanziale arbitrio dell'Amministrazione della difesa che, nel chiamare alle armi i soggetti che hanno fruito del ritardo, verrebbe posta nelle condizioni di esercitare il relativo potere quando meglio ritiene, senza alcun limite temporale perentorio: ed è di tutta evidenza come una siffatta scelta legislativa oltre a non presentare coerenza col resto delle norme esistenti in materia, non trovi alcun valido supporto negli artt. 23 e 52 della Costituzione.

3. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, è palese, ad avviso del collegio, la disparità di trattamento che la norma denunciata determina tra gli arruolati, già ritardatari, dell'Esercito e dell'Aeronautica (assoggettati, come si è detto, ad un vero e proprio arbitrio circa il tempo della loro chiamata alle armi dopo il ritardo) e quelli della Marina, per i quali, viceversa, è previsto che la chiamata alle armi deve avvenire «... con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva» (art. 22, secondo comma).

L'espressione «al massimo» — la quale nel suo perentorio significato letterale e logico è di assoluta evidenza — non era, peraltro, contenuta nel previgente art. 87 della legge n. 237/1964 (questo testualmente disponeva: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma, se della Marina») sicché la stessa diversità letterale tra le disposizioni ricordate evidenzia l'intento della disposizione successiva di collegare il potere di chiamare il cittadino alla ferma in Marina a precisi limiti temporali; il medesimo intento però, ingiustificatamente, non viene applicato anche per gli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, presentando la scelta relativa evidenti sintomi del c.d. «eccesso di potere legislativo».

Né, a tal proposito, è dato cogliere se, ed in che modo, la pur differenziata disciplina della leva di mare (relativamente alla durata della ferma ed al sistema di avviamento alla stessa, attuata solamente tramite scaglioni — art. 17 della legge n. 191/1975 —) possa giustificare il diverso, opposto trattamento riservato, sotto l'aspetto che qui interessa, alla leva delle altre Armi.

Un ulteriore profilo di disparità di trattamento si coglie, poi, nel fatto che gli arruolati già ritardatari, contrariamente agli altri arruolati (i quali debbono essere chiamati, come si è visto, al diciannovesimo anno, salvo provvedimento generale e motivato del Ministro di anticipo o proroga di un anno) vengono assoggettati ad una incontrollabile alea temporale che dipende solamente o dalla libera determinazione dell'Amministrazione della difesa, o, peggio, dalla maggiore o minore capacità organizzativa della stessa. Non si tratta, pertanto, di postulare una situazione di privilegio (c.g.a., dec. n. 110/1989, citata) per gli arruolati già ritardatari (i quali, ammettendo la perentorietà del termine, verrebbero di fatto esonerati dallo svolgere il servizio militare nell'ipotesi in cui l'amministrazione non osservasse il termine medesimo) rispetto agli arruolati non ritardatari (i quali sarebbero assoggettati al principio di tassatività delle cause di esonero dell'obbligo militare), bensì di estendere allo *status* dei primi — di arruolati in attesa di ferma di leva — le medesime garanzie di certezza di cui godono i secondi; ai quali ultimi la legge medesima consente di conoscere con certezza che saranno assoggettati alla ferma di leva nell'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, salvo motivato provvedimento ministeriale di anticipo o proroga di un anno.

Non è inopportuno rilevare, inoltre, come nulla autorizzi a ritenere, stante la formulazione dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971, che l'incertezza sulla chiamata dell'arruolato, già ritardatario, debba durare un solo anno (quello successivo alla cessazione del titolo al ritardo) e non possa invece protrarsi anche negli anni successivi.

Invero, dato che la norma indica un termine, laddove questo debba interpretarsi come sollecitatorio anziché perentorio (c.g.a., dec. n. 110/1988, citata), nulla impedisce che la chiamata alle armi avvenga, per gli arruolati in argomento, anche dopo più anni dalla cessazione del ritardo.

Una tale inevitabile conseguenza, mentre da un lato finisce con l'offrire all'amministrazione, relativamente al tempo della chiamata alle armi, un margine di discrezionalità che non trova alcun riscontro nel sistema della legge, dall'altro pone il cittadino (che abbia chiesto il ritardo della ferma di leva) nelle condizioni di non poter adeguatamente programmare la propria vita ed i propri impegni di lavoro (questi, infatti, non solo non può stabilire con certezza con quale scaglione o contingente sarà chiamato ai doveri militari, ma, addirittura, nemmeno in quale anno), con gravissimo pregiudizio dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, sia singolarmente che unitariamente considerati.

Si noti, per completezza, che anche gli artt. 650 e 655 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, non più vigenti, sancivano che alla cessazione del ritardo l'arruolamento dovesse essere precettato a presentarsi alle armi con la prima classe che veniva chiamata dopo il periodo di ritardo, senza alcuna comminatoria di decadenza: una tale disposizione, però, poteva giustificarsi nel diverso contesto giuridico e costituzionale allora esistente, in cui — come si è ricordato — non vi era né una copertura costituzionale della sfera giuridica del cittadino comparabile a quella attuale, né una precisa collocazione temporale della chiamata alle armi da parte del Ministro della guerra (cfr. art. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133).

E d'altronde il carattere storicamente innovativo, e più marcatamente garantista, della attuale disciplina giuridica della materia, lo si coglie nel raffronto dell'art. 3 della legge n. 191, con il previgente art. 78 del d.P.R. n. 237/1964. L'uno, infatti, fissa un preciso riferimento temporale per la chiamata alle armi (al diciannovesimo anno d'età) — delineando nel contempo le due precise eccezioni prima ricordate —, l'altro invece ignorava un tale riferimento ed, anzi, disponeva testualmente che la chiamata alle armi aveva luogo per ordine del Ministro della difesa «... normalmente nell'anno in cui i giovani compiono il ventunesimo anno di età...», così riconoscendo implicitamente all'amministrazione una discrezionalità di scelta temporale di amplissima portata.

4. — A rafforzare, poi, il dubbio che la norma in questione non sia in armonia con i ricordati principi costituzionali, soccorre la ulteriore considerazione che, una volta ritenuta l'assenza di un termine perentorio entro cui esercitare la chiamata alle armi nel periodo post/ritardo, l'Amministrazione della difesa divente «*tout court*» destinataria della facoltà di esercitare il potere medesimo anche oltre l'anno successivo a quello in cui è cessato il ritardo.

Ancorché, nella specie, il provvedimento impugnato risulti essere stato adottato entro l'anno successivo alla cessazione del ritardo, tuttavia, in quanto l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971 impedisce al cittadino soggetto alla ferma di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica (non a quello della Marina), di prefigurarsi quando potrà e dovrà assolvere al proprio dovere militare, risulta ulteriormente avvalorata la radicale inconciliabilità della norma denunciata con i principi costituzionali di eguaglianza e di riserva di legge in materia, avuto riguardo anche alla esigenza, costituzionalmente rilevante ed evidenziata dalla Corte (con la menzionata sentenza n. 164/1985), secondo cui l'assoggettamento del cittadino alla ferma di leva deve attuarsi con il minor danno possibile, nonché del buon andamento della p.a.

5. — Né può parimenti ipotizzarsi che la norma trovi giustificazione nelle difficoltà organizzative dell'Amministrazione, connesse alla predisposizione della chiamata alle armi dei soggetti ritardatari, giacché tale assunto collide oggettivamente col principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

La *ratio* del precetto costituzionale, contenuto nell'art. 97, infatti, appare inconciliabile con qualsiasi scelta legislativa che, come quella in argomento, risulti essere sostanzialmente ispirata al principio secondo cui i ritardi ed i disagi cui può andare incontro la p.a. (nella specie quella della Difesa, nel programmare l'avviamento alle armi dei soggetti che abbiano fruito del ritardo) possono legittimamente ritorcersi, senza alcuna plausibile giustificazione, in danno del cittadino.

Deve altresì considerarsi che l'art. 656 del r.d. n. 1133/1942, mai abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, sancisce l'obbligo dell'amministrazione militare di tenere aggiornato un apposito elenco nominativo contenente le variazioni annuali dei giovani ammessi al ritardo, di tal che è la stessa legge che toglie rilevanza alla sopra ipotizzata difficoltà dell'amministrazione di avere una tempestiva informazione sui soggetti che cessano dal ritardo e, quindi, di pianificare la chiamata degli arruolati ritardatari in tempi legislativamente pre-fissati.

6. — Tanto meno può sostenersi, infine, ove la norma disponesse un preciso termine a carattere perentorio, che i soggetti già ammessi al ritardo verrebbero ad avere un vantaggio rispetto agli arruolati non ritardatari, giacché dal sistema delle norme vigenti non si ricava affatto per questi ultimi la chiamata alle armi possa, indiscriminatamente, essere disposta in base alla incondizionata discrezionalità dell'amministrazione e dunque in ogni tempo.

Anzi, in generale, l'istituto della chiamata alle armi, in quanto rivolto ad imporre in concreto all'arruolato la prestazione personale del servizio di leva, deve costituire atto dell'Amministrazione della difesa, dovuto nei tempi e nelle forme dettate dalla legge, fatte salve solamente le facoltà (di ritardo o di dispensa) espressamente e tassativamente stabilite dalla stessa.

In definitiva, sembra al collegio che ogni cittadino debba sapere con certezza almeno in quale anno sarà chiamato alle armi e ciò impone che la legge disponga in modo tale che l'amministrazione operi la effettuazione della ferma di leva secondo procedure e tempi predeterminati. Ogni indeterminatezza del relativo regime giuridico, che di fatto e di diritto faccia dipendere la chiamata alle armi da eventi incerti ed aleatori (sia nel caso di arruolati ordinari che in quello di arruolati ritardatari) è tanto poco consona ai richiamati precetti costituzionali, quanto poco omogeneo rispetto al quadro generale delle norme attualmente vigenti in materia.

7. — In conclusione, sulla scorta delle fin qui esposte considerazioni, sembra necessario rimettere la questione al vaglio del giudice delle leggi, al fine di pervenire ad un definitivo autorevole chiarimento del problema.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi, ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, sia perentorio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 luglio 1989.

Il presidente: GIALLOMBARDO

Il referendario estensore: FERLISI

89C1200

N. 587

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989)
dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la prefettura di Napoli ed altro*

Sanzioni amministrative - Revoca automatica da parte del prefetto della nomina a guardia giurata a seguito di condanna per delitto - Mancata previsione del potere del prefetto di valutare in concreto la gravità del reato commesso dalla guardia giurata - Ingiustificata violazione del principio di ragionevolezza delle sanzioni amministrative (consistente nella graduazione delle sanzioni stesse alla gravità del fatto commesso) enucleabile dalla sentenza della Corte n. 971/1988 riguardo alla destituzione automatica degli impiegati.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, 138, n. 4).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1358/88 proposto dal sig. Maisto Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Proba Petronia, 60, presso C. Salazar, contro la prefettura di Napoli, in persona del prefetto *pro-tempore* ed il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della decisione del t.a.r. Campania, sezione prima, n. 435/88 di rigetto del ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento del decreto prefettizio di revoca dell'approvazione del Maisto a guardia giurata nonché della licenza del porto di pistola;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

Vista la memoria prodotta dalle resistenti a sostegno delle proprie difese;

Vista la decisione parziale di pari data sul medesimo ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 14 marzo 1989 la relazione del consigliere Filippo Patroni Griffi e udito, l'avv. Abbamonte per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Maisto Armando ha impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Campania il provvedimento 1° aprile 1983, con il quale il prefetto di Napoli gli ha revocato l'approvazione della nomina a guardia giurata e la licenza del porto di pistola, a seguito di una condanna penale (passata in giudicato nel 1982) per i reati previsti dagli artt. 468 e 648 del cod. pen., in relazione a un fatto commesso nel 1976 (uso di stampato di illecita provenienza per ottenere la patente di guida).

L'adito tribunale, dopo aver sospeso interinalmente il provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso con sentenza 2 giugno 1988, n. 435;

Propone appello il Maisto.

Resiste l'amministrazione.

All'udienza del 14 marzo 1989, la causa è stata trattenuta in decisione e, contestualmente, è stata sospesa l'efficacia della impugnata sentenza.

Con separata decisione parziale, la sezione ha respinto i motivi primo e secondo e ritenuto inammissibili i motivi terzo e quinto dell'appello.

Resta da esaminare il quarto motivo di gravame come svolto e ampliato in udienza, con il quale il Maisto — riprendendo la censura di difetto di motivazione già dedotta in prime cure — solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4 del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la revoca automatica della nomina a guardia giurata a seguito di condanna per delitto, senza che sia consentita una valutazione in concreto del fatto contestato, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

DIRITTO

I — Con l'impugnato provvedimento il prefetto di Napoli ha revocato al Maisto la nomina a guardia giurata ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, avendo ritenuto che, a seguito della condanna riportata per delitto, fossero venute meno le condizioni che legittimano il rilascio dell'autorizzazione di polizia in questione.

Come esattamente ritenuto anche dal tribunale amministrativo — in adesione a una consolidata giurisprudenza formatasi con riguardo specifico alla decadenza dal pubblico impiego per il venir meno dei necessari requisiti — la fattispecie normativa richiamata configura un'ipotesi di esercizio vincolato della funzione, conseguendo la revoca automaticamente alla condanna per delitto («Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare ... le condizioni alle quali sono subordinate ...» reca testualmente l'ultimo comma del citato art. 11).

La Corte costituzionale — con recente sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, come è noto — ha ritenuto illegittime quelle disposizioni legislative che comminano la destituzione cd. di diritto agli impiegati che abbiano riportato condanna penale per taluni delitti.

Tale sentenza si riferisce, all'evidenza, a fattispecie che si inseriscono in un rapporto di pubblico impiego, ma enuncia un principio di ordine generale che, in quanto espressione della fondamentale esigenza di ragionevolezza insita nell'art. 3 della Costituzione, sembra debba trovare applicazione nel più vasto ambito delle sanzioni amministrative *lato sensu*.

Anche con riguardo alle sanzioni attinenti al rapporto tra amministrazione e titolare di autorizzazione di polizia — la quale, si badi, in materia di attività di vigilanza rimuove un ostacolo al libero esercizio di un diritto di iniziativa economica o di prestazione di attività lavorativa — sembra doversi affermare quell'esigenza di indispensabile gradualità sanzionatoria e di possibilità di adeguamento della reazione al fatto concreto, «in difetto della quale ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale *ex art. 3 della Costituzione*» (cifr. citata sentenza).

Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la revoca di diritto dell'autorizzazione *de qua*, a seguito di condanna penale per delitto.

La questione di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata, è altresì rilevante, in quanto — come si evince dalla narrativa — sono state respinte, con separata decisione parziale, le altre censure formulate avverso l'impugnato provvedimento e l'accoglimento dell'appello potrà derivare solo dalla configurazione come discrezionale del provvedimento medesimo (conseguente all'eventuale pronuncia di accoglimento, della Corte), onde imporre all'amministrazione una valutazione in concreto, in ordine alle sue conseguenze, del fatto contestato al Maisto.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede che l'approvazione della nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a seguito di condanna per delitto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, addì 14 marzo 1989, dal Consiglio di Stato in s.g. (sezione quarta).

Il presidente f.f.: GIOVANNINI

L'estensore: PATRONI GRIFFI

89C1201

N. 588

Ordinanza emessa il 20 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Cinti Giovanna ed altra

Pensioni - Indennità integrativa speciale - Dipendenti pubblici collocati a riposo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 27/1983 - Indennità computata non per intero, ma nella minor misura di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile, dell'importo spettante al dipendente collocato a riposo con la massima anzianità di servizio - *Reformatio in peius* del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato in contrasto con il principio di ragionevolezza - Incidenza negativa sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dell'assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 531/1988 di infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice *a quo*.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 36, 38 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. C/270 e C/271 del registro di segreteria, proposti da Cinti Giovanna e Sanna Maria Laura, elettivamente domiciliate in Roma, via Ottorino Lazzarino n. 19, nello studio degli avvocati Carlo Rienzi e Alberto Canestrelli;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 20 giugno 1988 il relatore consigliere Mario De Biasi e, non comparsi i difensori delle ricorrenti, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Alfredo Lener;

Visti i ricorsi;

Visto l'atto conclusionale in data 22 gennaio 1986 del procuratore generale;
 Viste le memorie difensive depositate in data 8 novembre 1986;
 Visti gli altri atti di causa;

RITENUTO IN FATTO

Con domanda avanzata in data 18 aprile 1983, le ricorrenti, dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e docenti presso la scuola media «G. Manno» di Cagliari, chiesero di essere collocate anticipatamente in pensione.

La domanda veniva accolta e le interessate erano collocate in pensione per dimissioni a far tempo dal 10 settembre 1983, con trattamento provvisorio di pensione annuo di L. 9.677.500 calcolato sulla base di venticinque anni di servizio utile e valutando lo stipendio corrispondente al settimo livello, classe nona, al primo a.b., oltre l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale (i.i.s.) e le eventuali quote di aggiunta di famiglia.

Quanto all'i.i.s., veniva fatta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10, primo e secondo comma del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come risultanti dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79.

Con ricorsi congiunti depositati nella segreteria della terza sezione per le pensioni civili di Roma (la quale ha considerato due separati gravami attribuendo ad ognuno due diversi numeri di registro generale con la formazione di altrettanti distinti fascicoli processuali) e da questa qui trasmessi per competenza, hanno proposto gravame le interessate «per il riconoscimento del loro diritto ad essere collocate a riposo con il trattamento vigente anteriormente al d.l. n. 17/1983 e quindi alla percezione dell'intera indennità integrativa speciale e dei singoli punti, senza alcuna decurtazione, quanto al loro ammontare, in proporzione degli anni di servizio prestati, previo, ove occorra, l'annullamento delle due circolari ministeriali esplicative del richiamato d.-l. n. 17/1983 e della successiva legge di conversione nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anteriori e successivi ivi compresi, ove occorra, i provvedimenti di collocamento a riposo e quelli di liquidazione della pensione».

A fondamento della pretesa, si sostiene da parte attrice, con il ricorso e successiva memoria depositata in data 10 novembre 1986:

1) l'illegittimità del provvedimento liquidativo dell'i.i.s. in maniera ridotta il quale ha vulnerato la legittima aspettativa delle ricorrenti ad un trattamento di quiescenza che tenesse conto, nel suo aspetto patrimoniale, della misura degli emolumenti consolidatisi nel rapporto di attività i quali, in prospettiva del collocamento a riposo dal momento del compimento del periodo minimo di servizio previsto dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno acquisito la figura giuridica di «diritti quesiti immodificabili in senso peggiorativo»;

2) l'illegittimità dei due atti generali, presupposti dell'atto amministrativo di liquidazione dell'i.i.s. in misura ridotta - circ. 35349/5.1.3 in data 2 giugno 1983 della Presidenza del Consiglio, ufficio della funzione pubblica, e circolare telegrafica datata 29 novembre 1983 del Ministero del tesoro, per violazione di legge (art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, art. 10 del d.-l. n. 17/1983, art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione) e per eccesso di potere perché lesiva di diritti già acquisiti dalle ricorrenti;

3) ove le suddette circolari fossero ritenute coerenti con le disposizioni contenute nel più volte richiamato art. 10 del d.-l. n. 17/1983 e relativa legge di conversione, l'illegittimità costituzionale delle stesse norme per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, principi generali.

In proposito argomentano le ricorrenti che esse avevano raggiunto l'anzianità che in base al t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, dava diritto alla i.i.s. per intero (cioè venti anni di servizio) anteriormente al 29 gennaio 1983; esse quindi erano titolari non di una mera aspettativa ma di un vero e proprio diritto quesito. La prefessione di un termine finale, quale quello del 29 gennaio 1983 per la presentazione della domanda di dimissioni sarebbe del tutto irrazionale perché ha introdotto sperequazioni anche fortissime, pur in presenza di identiche situazioni di fatto e di diritto, tra soggetti, che con identica anzianità sono cessati dal servizio con la stessa decorrenza, ma sulla base di domande presentate un giorno prima o un giorno dopo il termine del 29 gennaio 1983 e, ancora, tra due soggetti cessati entrambi dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 17/1983, il primo per effetto di domanda avanzata dopo il termine indicato, il secondo a seguito di destituzione.

Continuano le ricorrenti: «costituisce *ius receptum* della giurisprudenza costituzionale la concessione secondo cui il trattamento di quiescenza è prosecuzione di quello di attività sicché la particolare protezione accordata al lavoratore in costanza di servizio per assicurargli una retribuzione sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione) si estende anche al momento del collocamento a riposo e, in prosieguo, durante lo stato di quiescenza (art. 38 della Costituzione) in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta». Ora il

meccanismo approntato dal legislatore per mantenere inalterato e costante il potere di acquisto degli stipendi e delle pensioni dei pubblici dipendenti è rappresentato da un lato dall'adeguamento dei salari, stipendi e pensioni; dall'altro e soprattutto, considerata la sua entità, dalla i.i.s. istituita per fronteggiare il costo della vita e la più idonea a garantire la rispondenza degli stessi ai precetti costituzionali contenuti nei più volte richiamati artt. 36 e 38 della Costituzione.

Una norma, come quella contenuta nell'art. 10 del d.-l. n. 17/1983 così come risultante dalla legge di conversione, la quale immotivatamente decurti l'entità della i.i.s. che è parte dello stipendio o della pensione certamente viola i precetti sopra ricordati.

Vi è violazione, altresì, dell'art. 97 della Costituzione nel riflesso che l'emanazione di norme o di atti amministrativi a contenuto specifico che in qualche modo producono una diminuzione della retribuzione globalmente considerata o del trattamento di quiescenza in vigore, travolge quel principio della salvezza dei diritti quesiti dei pubblici dipendenti che risponde a evidenti criteri di equità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi; in subordine per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale; in via ulteriormente subordinata, la cancellazione della causa del ruolo in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nella identica questione sollevata con varie ordinanze dal t.a.r. Liguria.

Il procuratore generale, dal suo canto, con atto scritto in data 22 gennaio 1986, ha prospettato, in via preliminare una ipotesi di inammissibilità del gravame per assenza del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 71, lett. b) del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il provvedimento liquidativo dell'i.i.s. in misura ridotta è stato adottato con corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 del d.-l. n. 17/1983 così come modificate dalla legge di conversione n. 79/1983, di cui le circolari ministeriali censurate sono puntuale esplicazione.

Quanto alle dedotte eccezioni di incostituzionalità dell'art. 10 più volte richiamato dal d.-l. n. 17/1983 per pretesa violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione ne ha sostenuto la manifesta infondatezza perché il principio della retroattività delle leggi è stato elevato a dignità di precetto costituzionale per le sole leggi penali; perché non risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si è in presenza di dimissioni volontarie per di più revocabili; perché non sono i principi della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro (art. 36) né quello del diritto all'assistenza pubblica (art. 38) in quanto da un lato l'indennità in contestazione viene erogata proprio in proporzione della qualità e quantità del lavoro prestato, dall'altro in quanto la misura dell'emolumento è sufficiente al mantenimento del soggetto considerata la sua natura di complementarietà del trattamento base e la scelta volontaria delle dimissioni; perché non è violato il precetto di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto, a parte la sua dubbia pertinenza, la norma contestata ha la finalità di evitare l'esodo prematuro ed indiscriminato dei dipendenti pubblici onorando, pertanto, il principio di buona amministrazione.

Ha concluso per il rigetto del gravame.

In ordine alla formulata eccezione di inammissibilità, con la memoria sopra richiamata, le ricorrenti hanno opposto che nella specie vertesi in materia di diritti soggettivi patrimoniali la cui pretesa, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, può essere azionabile nel termine di prescrizione e senza necessità di impugnazione di atti.

All'udienza, non comparsi gli avvocati Carlo Rienzi e Roberto Canestrelli per le ricorrenti, il p.m. ha confermato l'atto scritto non opponendosi, peraltro, alla sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sua analoga questione sollevata dal t.a.r. Liguria e dal pretore di Lodi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I giudizi vanno riuniti per evidenti motivi di connessione.

Nel merito: l'art. 42, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, consente il collocamento a riposo a domanda, del pubblico dipendente che abbia compiuto il servizio effettivo minimo di diciannove anni, sei mesi e un giorno, riconoscendogli il diritto ad un trattamento di quiescenza pari al 44% dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione con una ulteriore maggiorazione dell'1,80% per ogni anno di servizio utile fino a raggiungimento del massimo dell'80% degli emolumenti stessi in corrispondenza del periodo massimo di servizio di quaranta anni.

A mente del successivo art. 99 spettava a tutti i pensionati una indennità integrativa speciale pari all'80% di quella attribuita in servizio, indipendentemente dell'anzianità raggiunta.

Con novella norma, contenuta all'art. 10 del d.-l. 29 febbraio 1983, n. 17, in parte modificato con la legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, fu stabilito che «per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1979, n. 324, e successive modificazioni che ha presentato domanda di pensionamento a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo dell'indennità spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio».

Il secondo comma dello stesso art. 10 ha fatto salvo l'importo di L. 448.554 pari all'i.i.s. spettante alla data di entrata in vigore delle nuove norme ed il terzo comma dispone che la differenza tra l'importo dell'i.i.s. dovuta in proporzione all'anzianità di servizio utile al personale cessato alla data di entrata in vigore del decreto e l'importo di cui al secondo comma (L. 448.554) è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede di successiva variazione trimestrale dell'i.i.s.

Il successivo quarto comma stabilisce, inoltre, che le variazioni dell'indennità in questione verranno attribuite per l'intero importo dalla data di raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare o dalla data di decesso di questi in ipotesi di reversibilità a favore di congiunti.

Al sesto comma, infine, si dava facoltà ai soggetti che successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge avessero avanzato istanza di collocamento a riposo, di recedere da tale istanza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione anche in ipotesi di intervenuta efficacia del provvedimento di cessazione.

Per completezza, va ricordato che in sede di concreta applicazione della legge sorsero problemi di interpretazione in ordine alle fattispecie regolate dalla norma e la Corte dei conti con varie, ma costanti, determinazioni adottate nella sua funzione di controllo ritenne che essa fosse da riferire soltanto alle ipotesi di cessazione a domanda con esclusione di ogni altro motivo.

Furono adottati il d.-l. n. 594/1985 e n. 785/1985 non convertiti ma dei quali furono conservati gli effetti, ed in ultimo il d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 120, il quale ha esteso le disposizioni di cui all'art. 10 del d.-l. n. 17/1983 a tutti i casi di prepensionamento anticipato fatti salvi i casi di cessazione per morte o per infermità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro ancorché non dipendente da causa di servizio.

Va aggiunto, ancora, che con una prima circolare esplicativa, quella n. 35349/5.1.3 in data 2 giugno 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fu disposto che le nuove disposizioni andassero applicate nel senso che l'i.i.s. venisse calcolata nella prima liquidazione della pensione in misura pari a tanti quarantesimi della stessa, o diversa frazione, a seconda dell'anzianità richiesta per la pensione massima, comunque con salvezza della somma di L. 448.554; che le future variazioni dell'indennità sarebbero state, invece, computate per intero e in tal modo liquidate.

Con successiva disposizione telegrafica, adottata anche al lume della deliberazione n. 1391 del 18 novembre 1983 della Corte dei conti, la precedente circolare è stata modificata nel senso che l'importo delle variazioni trimestrali intervenute successivamente al pensionamento va computato in proporzione all'attività di servizio, anche ai fini del riassorbimento dell'eventuale differenza tra l'importo di L. 448.554 e l'importo della i.i.s. dovuta sulla base degli anni di servizio utile.

Ciò posto e ritornando al caso in esame, va ricordato che le ricorrenti presentarono domanda di prepensionamento, rispettivamente, la Sanna in data 31 gennaio 1983 e la Cinti il 18 aprile 1983, entrambe, comunque, successivamente all'entrata in vigore del d.-l. n. 17/1983, vale a dire al 28 gennaio 1983. Non risula che, nei termini prescritti, manifestarono la volontà di recedere dall'istanza.

Il provveditore agli studi di Cagliari, con provvedimento n. 419 del 23 marzo 1983, nel comunicare la cessazione dal servizio della predetta a decorrere dal 10 settembre 1983 per dimissione disponeva per la corresponsione della pensione provvisoria nonché per l'attribuzione dell'i.i.s. spettante oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

Della misura di detta indennità liquidata in applicazione delle richiamate norme, si dolgono le interessate per i motivi esposti in premessa.

Questa Corte, superata l'eccezione di inammissibilità formulata dal procuratore generale — il quale, peraltro, nel contesto del proprio atto conclusionale riconosce che l'indennità di che trattasi è stata liquidata in misura ridotta sulla base delle nuove norme — vertendosi in materia di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale la cui lesione è direttamente impugnabile dinanzi al magistrato competente, dovrebbe respingere il ricorso.

Ciò in quanto l'amministrazione ha fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nel primo, secondo e terzo comma del più volte richiamato art. 10 del d.-l. n. 17/1983 nella formulazione contenuta nella successiva legge di conversione.

D'altro canto, il tenore letterale della norma e la sua *ratio* che ha inteso evidentemente ricondurre al principio della proporzionalità in relazione agli anni di servizio utile a pensione, vigente per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di quiescenza, anche quello relativo all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, non lasciano dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione di legge di cui soprattutto la seconda circolare, quella telegrafica del 29 novembre 1983, è mera esplicitazione ai fini della sua uniforme attuazione in sede di concreta applicazione.

Né potrebbe avere ingresso la lamentela formulata in ordine a una violazione di pretesi diritti acquisiti dalle ricorrenti alla liquidazione della i.i.s. nella misura prevista dall'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, da parte dell'amministrazione, la quale avrebbe dovuto applicare la norma vigente all'atto del compimento da parte delle interessate del periodo minimo di servizio, nel semplice rilievo, conforme anche alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in materia di quiescenza non può parlarsi di diritti quesiti se non quando la pensione sia stata già liquidata o quanto meno si sia verificato il presupposto di fatto richiesto per il collocamento a pensione (presentazione della domanda di prepensionamento, raggiungimento del limite di età, ecc.), non potendo vantare in precedenza il pubblico dipendente altro che una mera aspettativa al trattamento di quiescenza. Sicché soltanto in quel momento sorge il diritto soggettivo al trattamento di riposo il quale prende vita sulla base delle norme di legge in vigore in detto momento, e non può dirsi che la novella del 1983 abbia portato lesione ad eventuali diritti quesiti ove appena si consideri che essa si è resa applicabile soltanto alle ipotesi di collocamento in pensione a seguito di domanda presentata successivamente alla sua entrata in vigore.

Stando così le cose, vengono in rilievo le eccezioni di costituzionalità sollevate da parte attrice per pretesa violazione dei principi contenuti negli artt. 36, 38 e 97 della Costituzione da parte delle norme di esame.

La questione è certamente rilevante ai fini della decisione perché all'eventuale venir meno della norma di legge censurata conseguirebbe la caducazione del provvedimento impugnato liquidativo della i.i.s. in misura ridotta.

L'indennità integrativa speciale, giova ricordarlo, fu istituita con legge 27 maggio 1979, n. 324. Le successive modifiche ed integrazioni non hanno alterato la sua funzione essenziale che fu quella, del resto riconosciuta alla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 45 del 20 aprile 1978), di essere destinata «per definizione a fronteggiare il costo della vita in una maniera equivalente per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla retribuzione da ciascuno percepita».

Ed, infatti, il potere di acquisto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti viene tutt'ora mantenuto costante non tanto attraverso l'adeguamento delle tabelle stipendiali, quanto, soprattutto, mediante il particolare strumento retributivo rappresentato dall'i.i.s. la quale è costante e uguale per tutti i lavori dipendenti, entro una determinata fascia di reddito e solo in minima parte variabile in relazione a fasce salariali o stipendiali superiore, sicché si può affermare che vi è una sua sostanziale uguaglianza per tutti i lavoratori dipendenti.

La sua misura, è appena il caso di rilevarlo, è di tale entità che la voce stipendio è rappresentata, soprattutto per le categorie di livello retributivo più basso, in ragione percentuale assorbente proprio dall'indennità di che trattasi.

Ed è, in fondo, proprio attraverso l'indicato congegno che viene fatto ossequio al dettato dell'art. 36 della Costituzione. Perciò ogni norma che alterasse l'anzidetto rapporto tra retribuzione e suo potere d'acquisto, agendo sul meccanismo dell'indennità integrativa speciale, verrebbe a collidere con l'anzidetto principio costituzionale.

Non diverso discorso va fatto per il trattamento di quiescenza il cui carattere di retribuzione differita è stato più volte riconosciuto dal giudice delle leggi il quale ha costantemente affermato che «il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla qualità-durata del lavoro prestato» e tale «da assicurare al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio, una esistenza libera e dignitosa» (sentenze n. 124/1968, n. 501/1988); che la «proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta» (sentenze n. 26/1970, n. 173/1986 e n. 501/1988); che, dato il suo carattere di retribuzione differita «ne consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501/1988).

Le disposizioni contenute nel richiamato art. 99 del testo unico n. 1092/1973 in uno a quelle riportate nel precedente articolo certamente assicuravano tale adeguatezza, sia all'atto della costituzione del rapporto pensionistico sia in prosieguo di tempo ed apparivano coerenti ai precetti contenuti negli artt. 36 e 38 della Costituzione così come più volte affermati e integrati dal giudice costituzionale.

L'equilibrio risultante dal richiamato complesso normativo appare, oggi, senz'altro alterato in conseguenza dell'emanazione delle nuove disposizioni contenute nella novella del 1983. E tale alterazione è dato rilevare sia al momento del collocamento a riposo sia in sostanza del rapporto di quiescenza posto che l'i.i.s. subisce una riduzione, in relazione agli anni di servizio utile, non solo all'atto della costituzione del rapporto pensionistico ma anche successivamente ogni qualvolta, per il mutare del potere d'acquisto della moneta, si innesca il sistema automatico di variazione della misura dell'i.i.s. Sicché ne risultano completamente travolti sia all'originaria funzione di siffatta indennità, la cui natura fu ben definita dalla Corte costituzionale, sia quei principi di proporzionalità e di adeguatezza alle necessità di vita del pensionato e della sua famiglia che quello della necessità di un costante adeguamento di essa al mutato potere di acquisto della moneta e alle retribuzioni del servizio attivo.

È appena il caso di porre l'accento, in proposito, sulla circostanza che superando, in molti casi, l'i.i.s. l'ammontare della pensione base, il *quantum* pensionistico, per effetto delle denunciate disposizioni, appare non solo inadeguato, all'inizio alle esigenze di vita di pensionato ma è destinato a ridursi sempre più nel tempo, in relazione ai mutamenti del costo della vita, sino a raggiungere i limiti della sopravvivenza.

Né sembra possa farsi validamente, nella specie, richiamo a principi di discrezionalità legislativa.

È ben vero, come affermato più volte dalla stessa Corte costituzionale che rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario disporre i mezzi di attuazione dei principi di tutela previdenziale affermati agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ma nel caso considerato — quello cioè del più volte richiamato art. 10 del d.-l. n. 17/1983 — tale potere sembra aver travolto proprio i cardini base sui quali si fondano quei concetti di proporzionalità e adeguatezza che le norme costituzionali hanno inteso tutelare.

In definitiva è avviso del collegio che, avuto riguardo alla più volte affermata natura dell'i.i.s. e la necessità, per i fini che con essa vogliono realizzarsi, della sua omogeneità per tutti i dipendenti pubblici e per tutti i pensionati, le limitazioni introdotte dalla norma censurata siano talmente gravose da annullare sostanzialmente il diritto alla sua percezione.

Ugualmente violato appare, ad avviso del collegio, il disposto dell'art. 97 della Corte — inteso nel senso di aderenza con i principi di equità e di ragionevolezza — sull'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ove appena si consideri l'illogicità e contraddittorietà della attuale disciplina in materia di cessazione anticipata dal servizio.

A fronte, infatti, di precise norme che facultizzano il dipendente statale alla cessazione anticipata purché sia stato compiuto un periodo minimo di servizio utile di vent'anni (*rectius*: diciannove anni, sei mesi ed un giorno) si collocano le disposizioni qui denunciate le quali con carattere punitivo — basti in proposito considerare il sistema di liquidazione dell'i.i.s. come previsto al quarto comma dell'art. 10 già richiamato dal d.-l. n. 17/1983 al raggiungimento dell'età pensionabile o prima in caso di decesso del dante causa — riducono, annullandone gli effetti antinflazionistici, la misura di detta indennità sulla quale, peraltro, sono state effettuate in costanza di servizio le ritenute previdenziali anche ai fini pensionistici.

Non si rinvengono, per altro verso, elementi che possano dare ingresso a ipotesi di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza affermato all'art. 3 della Costituzione, così come prospettate da parte attrice, considerato che rientra nel potere discrezionale del legislatore la regolamentazione differenziata del trattamento pensionistico in relazione alla data di collocamento a riposo. Né appare rilevante, ai fini che interessano, l'altra questione sottoposta — quella relativa all'applicabilità della normativa contenuta nell'art. 10 del d.-l. n. 17/1983, almeno in prima stesura, ai soli dipendenti cessati a domanda — nella considerazione che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe avere che contenuto additivo nel senso dell'estensione della norma anche ad altre ipotesi di cessazione e quindi nessun effetto sostanziale in ordine alla vertenza in esame.

In definitiva, per le esposte considerazioni, la sezione giuridica oltrecché rilevante per i motivi già espressi non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, con riferimento agli artt. 36, 38 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Visti gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito con la legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte di cui in motivazione con riferimento agli artt. 36, 38 e 97 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla parte in causa, al procuratore generale rappresentante presso questa sezione il p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 giugno 1988.

Il presidente: GARRI

N. 589

*Ordinanza emessa il 1º agosto 1989 dal pretore-giudice tutelare di Lecco
nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pesenti Rossi Cristina*

Aborto - Interruzione volontaria della gravidanza - Autorizzazione del giudice tutelare - Competenza territoriale correlata all'u.s.l. prescelta dalla minore - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

**(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma, in relazione alla legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4).
(Cost., art. 25).**

IL PRETORE-GIUDICE TUTELARE

Letti gli atti del procedimento n. 658/1989 ruolo generale affari non contenziosi;

Rilevato che la minore Pesenti Rossi Cristina, avente residenza e domicilio in luogo non compreso nel mandamento della pretura circondariale di Lecco (ed esattamente in Cisano Bergamasco ed in Bisone) è comparsa davanti all'intestato giudice tutelare producendo documentazione della u.s.l. n. 14 di Merate per richiedere l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza ex art. 112 della legge n. 194/1978, deducendo — in caso contrario — di andare «incontro a guai con mio padre e con mia madre» stante la provenienza regionale del fidanzato — padre del concepito — e l'insuperabile opposizione dei genitori ad ogni ipotetica unione con lo stesso;

Ritenuto che in relazione alla circostanze emerse nel procedimento, e prescindendosi da qualsiasi considerazione circa il merito dello stesso, la normativa invocata dalla istante si appalesa non immune da concreti dubbi di legittimità costituzionale;

che, in particolare, la lettura del richiamato art. 12, secondo comma, appare consentire una sorta di «scelta» del giudice tutelare — chiamato istituzionalmente a pronunciarsi sulla autorizzazione richiesta — esclusivamente rimessa, allo stato, alla discrezionale valutazione della istante, la quale — potendosi concretamente avvalere di una qualsiasi struttura socio sanitaria sull'intero territorio nazionale, non prevedendosi vincolo o correlazione alcuna dall'art. 4 della legge citata tra la predetta struttura ed il luogo di residenza, domicilio o quantomeno dimora della stessa — viene per ciò stesso a determinare — per automatica conseguenza legale, statuendosi dal citato secondo comma dell'art. 12, la rimessione della relazione e del parere della struttura sanitaria al giudice tutelare del luogo ove la prima opera — l'autorità giudiziaria alla quale sottoporre la propria istanza;

che una siffatta libertà di «scelta», concretamente carente di un qualsiasi indice di predeterminazione del giudice tutelare, non appare potersi ritenere in sintonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con il disposto dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, venendo anzi a costituire una fattispecie procedimentale del tutto anomala e priva di riscontri anche analogici (giòva considerare, ad esempio, che anche i cosiddetti «fori facoltativi» del convenuto civile risultano pur sempre collegati a precisi criteri generali ed astratti di predeterminazione del giudicante), fattispecie dunque della cui eccezionalità non è dato di rinvenire espressa specifica motivazione nel sistema della legge n. 194/1978;

che non risolutiva deve ritenersi la nota obiezione dell'esercizio — in questa sede — da parte del giudice tutelare di una mera funzione di controllo della legittimità formale del procedimento, poiché anche volendosi condividere tale tesi interpretativa — la quale però, a ben vedere, appare troppo riduttiva rispetto alle intenzioni del legislatore siccome emergenti dal contesto della norma, non trovando adeguata spiegazione logica, in un'ottica di mero controllo formale, la previsione dell'interrogatorio libero della istante («sentita la donna») e la statuita necessità di tenere conto della volontà della donna e delle ragioni che adduce, indizi tutti di un sostanziale addentrarsi del giudicante nel merito della questione — egualmente non derogabile appare l'applicabilità del richiamato principio costituzionale;

che esemplificazioni di quanto sopra — e cioè della applicabilità del principio di predeterminazione del giudice anche in fattispecie in cui il dato formale prevale sul contenuto sostanziale della attività da questi svolta — possono immediatamente ricavarsi dall'art. 2, secondo comma, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e dall'art. 179 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, fattispecie certo aventi implicazioni di carattere giuridico e metagiuridico di minore portata rispetto a quella in esame;

che se le funzioni esplicate dal giudice tutelare dell'art. 12 citato debbano invece ritenersi tali anche in senso sostanziale — e cioè, come sembra più corretto ritenere, che il giudice tutelare sia chiamato a sostituire la potestà dei genitori in presenza di una sospensione temporanea del suo esercizio da parte dei titolari naturali in considerazione di preminenti esigenze di tutela della minore — a maggior ragione non può ritenersi derogabile il dettato costituzionale dell'art. 25, primo comma, siccome esso trova applicazione anche in sede di volontaria giurisdizione, ad esempio, nell'art. 343 del c.c.;

che la normativa dell'art. 12, secondo comma, della legge citata, da interpretarsi congiuntamente con quella dell'art. 4 stessa legge, non appare per l'effetto costituzionalmente compatibile con il richiamato art. 25, primo comma, sia che si acceda ad una interpretazione meramente formalistica, sia che si addivenga ad una tesi più marcatamente sostanzialistica dell'operatività della norma stessa;

che peraltro indubbia deve ritenersi l'applicabilità alla fattispecie legislativa *de quo* del principio costituzionalmente sancito, non apparendo certo di minore entità la complessità ed importanza delle questioni trattate dalla legge n. 194/1978 (aventi innegabili risvolti metagiuridici), rispetto a quelle concernenti il rispetto delle garanzie processuali penali, in relazione alle quali va sicuramente riconosciuta l'operatività del dettato costituzionale;

che l'esigenza di predeterminazione del giudice appare rispondere, oltreché ad immediati criteri di garanzia procedimentale, anche alla inderogabile necessità di prevenire, in situazioni di tal genere, episodi astrattamente ipotizzabili di scelta non totalmente causale della struttura sanitaria (e correlativamente del giudice tutelare ad essa territorialmente «connesso») presso cui svolgere la «pratica» di interruzione volontaria della gravidanza, con evidente potenziale compressione proprio di quelle esigenze di tutela personale e sociale individuate dal legislatore come fonte ispiratrice della legge n. 194/1978;

che, infatti, la valutazione delle condizioni di vita personali, familiari, sociali ed economiche appare potersi concretamente effettuare soltanto dal giudice tutelare il quale venga a trovarsi più direttamente a contatto con la realtà socio-culturale del territorio da cui proviene l'istante e sia perciò in grado di ricostruire concretamente tutte le possibili e rilevanti interazioni fra detta realtà e le condizioni personali e familiari del soggetto istante al fine di soppesare adeguatamente la volontà dello stesso e le ragioni addotte;

che, innegabilmente, un giudice tutelare territorialmente «estraneo» al contesto di provenienza della istante viene per ciò stesso a trovarsi in condizioni non ottimali ad esplicitare l'intervento demandatogli (anche qualora esso debba ritenersi limitato alla sola valutazione della regolarità procedimentale) con pienezza di cognizione critica, anche in ordine alla relazione ed al parere trasmessogli dalla struttura sanitaria, essa stessa ipoteticamente chiamata a valutare un soggetto estraneo al contesto socio-culturale in cui abitualmente opera;

che per tutte le illustrate considerazioni, apparendo non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978, in relazione all'art. 4 stessa legge, ed in rapporto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione va sollevata d'ufficio, con sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che per ovi motivi di opportunità la notifica della presente ordinanza dovrà avvenire all'istante personalmente presso la cancelleria della pretura di Lecco;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978 in relazione all'art. 4 stessa legge, nella parte in cui prevede che il giudice tutelare territorialmente competente debba identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura socio sanitaria;

Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alla parte istante, personalmente, presso la cancelleria della pretura di Lecco, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecco, addì 1° agosto 1989

Il pretore-giudice tutelare: FORNACI

N. 590

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989)
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Palumbi Giuseppe*

Pensioni - Ricongiunzione e riunione di servizi - Termine di decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la presentazione della domanda - Mancata previsione della facoltà per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato di richiedere la riunione o la ricongiunzione dei servizi all'atto della definitiva cessazione dal servizio come previsto anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973 - Ingiustificato eguale trattamento dei titolari di pensioni privilegiate e dei titolari di pensioni ordinarie - Esorbitanza dai limiti fissati con la legge di delega n. 775/1970.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal dott. Giuseppe Palumbi nato il 31 ottobre 1935, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Nino Caminiti avverso la nota n. 752/26 in data 16 gennaio 1985 del segretariato generale della Corte dei conti e la nota n. 13691/26 in data 23 ottobre 1984 dello stesso ufficio;

RITENUTO IN FATTO

Il dott. Giuseppe Palumbi, magistrato della Corte dei conti, è titolare di trattamento pensionistico privilegiato per servizio in precedenza reso, fino al 15 gennaio 1973, quale ufficiale in s.p.e. e da «trattenuto».

La posizione pensionistica dell'interessato risulta puntualizzata dai seguenti atti amministrativi:

1) decreto del Ministero della difesa n. 135/2 del 21 dicembre 1974 (registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1975, reg. 63/pens. Mil. f. 143) notificato il 7 aprile 1975: conferimento — su domanda presentata il 9 luglio 1973 — di assegno privilegiato di 7ª categoria dal 16 gennaio 1973 al 15 gennaio 1977, calcolato sulla base del trattamento economico inerente al grado di maggiore, per le infermità «esiti di pleurite basale dx» e «artrosi lombare e delle ginocchia»;

2) d.m. n. 157 del 26 aprile 1977 (registrato il 16 novembre 1977, reg. 647, f. 293), notificato l'8 giugno 1979: conferimento del trattamento suddetto a vita dal 16 gennaio 1977, con riferimento anche a «bronchite cronica» e con riserva di pronuncia in ordine a «gastroduodenite rx accertata con note cliniche di disepatismo e di colite spastica»;

3) d.m. n. 671 del 22 febbraio 1979 (del quale non risultano gli estremi di registrazione né la data di notifica): nuova liquidazione *ab origine*, del trattamento già conferito, in conseguenza di promozione retroattiva al grado di tenente colonnello;

4) d.m. n. 5 del 4 marzo 1980 (registrato il 29 ottobre 1980, registro 866, foglio n. 9) — del quale l'interessato ha dichiarato (istanza al segretariato generale della Corte dei conti del 15 dicembre 1984) di avere avuto piena conoscenza l'8 novembre 1980; seguita da formale notifica in data 24 agosto 1981 — liquidazione *ab origine* — con riguardo anche ad istanza del 2 dicembre 1974, successiva alla prima — di trattamento privilegiato di 6ª categoria, dapprima per quattro anni e poi a vita, per cumulo delle infermità già indennizzate e dell'infermità «gastroduodenale rx accertata con note cliniche di disepatismo e di colite spastica» e con riguardo al grado di tenente colonnello.

Risulta altresì dagli atti:

che il dott. Palumbi, in data 27 aprile 1981 ha presentato, ai sensi dell'art. 151 del t.u. n. 1092/1973, dichiarazione di opzione per la ricongiunzione dei due periodi di servizio, ai sensi di legge, con riferimento alla data di cessazione del servizio di magistrato della Corte dei conti;

che con nota n. 13691/26 del 23 ottobre 1984 il segretariato generale della Corte dei conti ha comunicato all'interessato di non poter accogliere detta istanza perché presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione dei decreti ministeriali n. 135/2 del 21 dicembre 1974 e n. 157 del 26 aprile 1977;

che avendo l'interessato sostenuto (istanza del 15 dicembre 1984) che la tempestività dell'opzione andava invece verificata con riguardo al decreto del 4 marzo 1980 (unico — a suo avviso — avente carattere di definitività), il segretariato generale con nota n. 752/26 del 16 gennaio 1985, ribadiva il diniego sostenendo, in sostanza, che, a prescindere dalle variazioni successive, il diritto a pensione era stato definitivamente attribuito con gli originari decreti, ai quali doveva farsi riferimento per quanto concerne la decorrenza del termine perentorio per l'opzione.

Con atto depositato il 26 marzo 1985 l'interessato ha presentato ricorso, con il patrocinio dell'avv. Nino Caminiti: si sostiene, nell'atto introduttivo del giudizio, la rilevanza, al fine della tempestività dell'opzione, dei decreti successivi a quelli cui fa riferimento l'amministrazione e si sostiene anche che il termine perentorio di cui all'art. 151 del testo unico citato non riguarda il caso di pensione privilegiata.

Con atto conclusionale del 3 luglio 1986, ritualmente notificato, la procura generale della Corte dei conti ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sostenendo da un canto l'inapplicabilità dell'art. 151, terzo comma, del testo unico citato nel caso di «riunione», anziché di «ricongiunzione» di servizi riferibile a passaggio ad altro impiego avvenuto prima dell'entrata in vigore del testo unico stesso (1° giugno 1974) e sostenendo d'altro canto che comunque, anche a voler ritenere applicabile il termine perentorio ivi previsto, occorrerebbe tener conto soltanto, ai fini della decorrenza del termine stesso, dell'ultimo provvedimento intervenuto, con conseguente tempestività, nella specie, della formulata opzione.

Alla pubblica udienza l'avv. Caminiti, in sede di primo intervento e di replica, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sia sotto il profilo dell'inapplicabilità del termine di cui trattasi nella presente fattispecie, sia sotto il profilo (ove ne fosse ritenuta l'applicabilità) della sua decorrenza con riguardo al solo d.m. del 4 marzo 1980, con il quale, fra l'altro, venne sciolta la riserva di pronuncia su altre infermità (riserva che renderebbe più evidente il carattere non definitivo dei precedenti provvedimenti, non verificandosi un'ipotesi di mera variazione successiva dell'ammontare della pensione).

Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso, precisando peraltro che tale richiesta si basa sulla ritenuta inapplicabilità, nella specie, del termine per l'opzione, non potendosi per contro ritenere fondata — a suo avviso — la tesi della decorrenza del termine stesso (ove applicabile) dall'ultimo decreto, stante il carattere definitivo della precedente attribuzione del trattamento privilegiato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'interpretazione della normativa che viene in rilievo (combinato disposto degli artt. 117, 139, 151 e 262, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla sezione controllo Stato di questa Corte con la deliberazione n. 1123 del 1° dicembre 1980, discostandosene soltanto per quanto concerne la questione di costituzionalità che ne discende e che sarà qui di seguito esposta.

Detta interpretazione — basata su considerazioni di ordine letterale (in particolare, il rinvio contenuto nell'art. 139, secondo comma, per le pensioni privilegiate, alla normativa generale) e di ordine sistematico (generalità e ratio delle disposizioni procedurali e della norma di transitoria riapertura del termine, per le situazioni pregresse, di cui al terzo comma dell'art. 262) — conduce in effetti a ritenere applicabile anche all'ipotesi di pensione privilegiata il termine di decadenza previsto dall'art. 151, terzo comma, per la presentazione della domanda di riunione o ricongiunzione di servizi, il primo dei quali abbia dato luogo, appunto, a conferimento, di trattamento pensionistico privilegiato.

Né, d'altra parte, in assenza di esplicita previsione normativa, può ritenersi che un termine di decadenza, ricollegato dalla legge (art. 151, terzo comma) alla «liquidazione» del trattamento pensionistico, possa riaprirsi automaticamente ogni qualvolta, per le più varie vicende, intervenga — d'ufficio o a seguito di iniziativa dell'interessato — una modificazione del trattamento (non provvisorio) già conferito.

Nell'evidenziato contesto normativo, e nella relativa interpretazione, pertanto, il ricorso in esame non troverebbe possibilità di accoglimento: ciò, peraltro, rende rilevante la questione di costituzionalità che il collegio ritiene di esaminare d'ufficio, considerandola, altresì, non manifestamente infondata.

In sintesi si tratta di verificare se la suddetta normativa introdotta dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, modificando *in pejus* la disciplina preesistente e ponendo i titolari di trattamento pensionistico privilegiato sullo stesso piano (ai fini del tempestivo esercizio del diritto alla riunione o ricongiunzione dei servizi) dei titolari di trattamento normale, contrasti o meno con gli artt. 76 e 3 della Costituzione.

Al riguardo occorre premettere che, anteriormente all'entrata in vigore (1° giugno 1974) del testo unico n. 1092/1973, il titolare di trattamento privilegiato (cumulabile, come tale, con altro trattamento di attività: cfr. Corte dei conti - Sezioni riunite 9 aprile 1974, n. 29) aveva conservato — ai sensi dell'art. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 420, fatto salvo dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 — la facoltà di esprimere «all'atto della definitiva cessazione dal servizio» l'opzione per la ricongiunzione dei due periodi di servizio, agli effetti della liquidazione di un'unica pensione, con l'obbligo peraltro di rifusione delle quote di pensione percepite durante il nuovo servizio (e non v'è dubbio che, all'epoca, il termine «ricongiunzione» si riferisse anche all'ipotesi di servizi entrambi statali).

È agevole individuare la *ratio* di tale beneficio, che si rinviene tanto in una particolare considerazione nei riguardi dei soggetti che, nell'espletamento ed a cagione del servizio, hanno riportato menomazioni dell'integrità personale, quanto nelle oggettive caratteristiche del trattamento privilegiato, che è precipuamente suscettibile di variazioni nel tempo, per aggravamento ed insorgenza di infermità interdependenti, e prescinde, inoltre — ai fini della sua spettanza, quando non anche ai fini della sua entità — dalla durata più o meno lunga del servizio che ha causato la menomazione.

Ben a ragione quindi l'ordinamento volle consentire ai titolari di trattamento privilegiato di esercitare il più tardi possibile una ponderata scelta fra un unico o distinti trattamenti pensionistici, essendo in possesso di dati definitivi di confronto in ordine alla situazione come sviluppatasi nel tempo ed alle sue conseguenze nel caso concreto (entità delle menomazioni e della pensione privilegiata; rilevanza della durata del servizio per così dire «consumato» dalla pensione privilegiata; durata del nuovo servizio e conseguente natura ed entità del nuovo possibile trattamento pensionistico etc.).

È intervenuta, poi, la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che, con l'art. 6, ha delegato al Governo — fissando criteri e finalità — l'emanazione dei testi unici delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie «apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente» (così il citato art. 6, ultimo comma).

Ne è derivata, quindi, la normativa del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, esaminata all'inizio della presente motivazione, dalla quale discende — come si è visto — che anche i titolari di trattamento privilegiato sono soggetti, ai fini della ricongiunzione o riunione di servizi, al termine dei sei mesi di cui all'art. 151, terzo comma, avendo così perduto la facoltà di esercitare l'opzione «all'atto della definitiva cessazione dal servizio».

Ritiene però il collegio che tale rilevante modificazione peggiorativa della normativa preesistente non trovi fondamento nei criteri e nelle finalità enunciati dalla legge di delega (e contrasti quindi con l'art. 76 della Costituzione) e che, in ogni caso, sussista anche violazione dell'art. 3 della Costituzione perché la nuova disciplina, uniforme tanto per i titolari di trattamento pensionistico normale quanto per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato, non tiene alcun conto delle notevoli (e dianozi evidenziate) differenze fra le due situazioni, differenze che assumono particolare rilievo proprio in relazione alla facoltà di opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi ed al termine per il tempestivo esercizio della facoltà stessa.

La censura va quindi riferita, specificamente, all'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, laddove non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato, la facoltà di richiedere la riunione o la ricongiunzione dei servizi all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la — rilevante e non manifestamente infondata — questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato, la facoltà di richiedere la riunione o la ricongiunzione dei servizi all'atto della definitiva cessazione dal servizio;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di Consiglio del 22 novembre 1988.

Il presidente: PLATANIA

N. 591

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989)
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orsi Edda*

Pensioni - Calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Mancata previsione dell'effettuazione di detto calcolo anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo la tabella predisposta dall'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile - Irrazionalità dei criteri applicati per i calcoli attuariali fondati sulla diversa età pensionabile dell'uomo rispetto alla donna e sulla maggior durata della vita media della donna - Ingiustificata violazione del principio della parità di trattamento economico (anche differito) della donna lavoratrice rispetto al lavoratore e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4).

(Cost., artt. 3, 37 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sul ricorso prodotto dalla sig.ra Orsi Edda, nata il 24 febbraio 1927, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, avverso il decreto n. 104177 in data 20 luglio 1982 del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.).

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 15 ottobre 1982, notificato all'amministrazione il 21 ottobre 1982, la sig.ra Orsi Edda ha presentato ricorso avverso il decreto del 20 luglio 1982, comunicato il 20 agosto 1982 (e concernente ricongiunzione presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del periodo di 17 anni e 3 mesi, già assistito da contribuzione I.N.P.S.) nella parte in cui determina in L. 11.955.290 il relativo contributo a suo carico.

Sostiene la ricorrente che la differenziazione del contributo in base al sesso, risultante dalle applicate tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, deve intendersi invece inapplicabile in relazione alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, tanto più che già il regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 (recante tariffe per le rendite vitalizie immediate e differite), per le pensioni facoltative dell'I.N.P.S. non distingueva tra maschi e femmine.

Chiede, pertanto, che il contributo venga calcolato nella misura prevista per l'uomo e che le venga rimborsata la maggior somma che risultasse già corrisposta in eccedenza; in subordine, solleva questione di illegittimità costituzionale delle norme richiamate (artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29) per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Con memoria depositata il 12 febbraio 1987 l'avvocatura generale dello Stato, per l'amministrazione resistente, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità (fondandosi la differenziazione del contributo su diverse previsioni statistiche inerenti alla durata della vita media e sul più basso limite di età per il collocamento a riposo del personale femminile) ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Agostini, in sede di primo intervento e di replica, ha illustrato e integrato le argomentazioni contenute nell'atto introduttivo, sottolineando in particolare che tanto l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, quanto la sentenza 11-18 giugno 1986, n. 137, della Corte costituzionale conducono ad escludere la rilevanza di una diversa età pensionabile per le donne e che il criterio ricollegantesi ad una pretesa ed ipotetica maggior durata della vita media della donna (già disatteso con il regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, e recentemente messo ancora in dubbio da interrogazioni parlamentari) non costituisce obbiettiva giustificazione di una rilevante disparità di trattamento; in conclusione l'avv. Agostini, per la ricorrente, ha formulato le seguenti richieste:

1) in via principale: venga accolto il ricorso, nella considerazione che l'applicabilità della tabella più favorevole discende direttamente dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903;

2) in via subordinata: sia dichiarata ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della normativa applicata, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, e vengano rimessi gli atti alla Corte costituzionale.

L'avvocato dello Stato ha confermato le richieste di cui alla memoria depositata il 12 febbraio 1987, accennando altresì all'inammissibilità della proposta questione di costituzionalità, in quanto riferibile ad atti amministrativi, quali sono le tabelle della cui legittimità si discute.

Il pubblico ministero ha sostenuto l'ammissibilità della dedotta questione di illegittimità costituzionale, che non involge direttamente ed esclusivamente il decreto ministeriale approvativo delle tabelle, bensì la norma di legge che le ha richiamate e recepite: ha sostenuto quindi la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione stessa, chiedendo, in conclusione, che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la relativa pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

L'esistenza di una norma, l'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che — con rinvio non dinamico (cfr. Corte dei conti - Sezione controllo Stato 17 febbraio 1984, n. 1422) — ha espressamente disposto, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 903/1977 e senza precisazioni e limitazioni, che debbano essere applicate, ai fini che qui interessano, le tabelle (di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) approvate con d.m. 27 gennaio 1964, non consente di risolvere la controversia (indipendentemente dalla dedotta questione di costituzionalità) nei sensi di cui alla richiesta principale della difesa della ricorrente.

Detta questione è sostanzialmente quella già sottoposta alla Corte costituzionale con ordinanza 19 gennaio 1984 di questa Corte, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1984).

Comunque, per il caso in esame la sezione — tenendo conto di quanto dedotto negli atti scritti ed in sede di dibattimento — ritiene di dover formulare la questione nei seguenti termini: se sia manifestamente insussistente il contrasto con gli artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui — richiamandosi, rispettivamente «ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338» ed ai «coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964» — prevedono, nell'ambito del pubblico impiego, una più onerosa contribuzione per le donne, rispetto a quanto previsto per i dipendenti di sesso maschile, perché possa procedersi alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali.

Pertanto — salva, ovviamente, l'eventuale applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — restano estranei al presente giudizio tanto l'art. 1, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (al quale è pur fatto riferimento nel ricorso) quanto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (normativa anche alla quale l'avvocatura generale dello Stato, nella citata memoria, riferisce la questione di costituzionalità in discussione): trattasi, infatti, di norme che non attengono direttamente al caso in esame riguardando la prima la diversa ipotesi di ricongiunzione mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e venendo in rilievo la seconda (al di là del proprio specifico ed autonomo ambito di operatività) soltanto come oggetto di puntuali riferimenti operati da altre norme, compiutamente disciplinanti la fattispecie all'esame e come tali sospettate di incostituzionalità (in altri termini, non viene in questione direttamente l'eventuale incostituzionalità dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, bensì soltanto quella delle norme che ne hanno recepito, con riguardo ad altre ipotesi, determinate statuizioni unitamente ai contenuti della normativa amministrativa che ne è conseguita).

La formulata questione è ammissibile, condividendo il collegio, al riguardo, le argomentazioni del pubblico ministero, di cui in narrativa.

Essa appare altresì non manifestamente infondata, giacché la discriminazione sancita dalla normativa in questione non si armonizza con i principi di uguaglianza e di parità enunciati negli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, rilevanti anche nell'ambito della tutela previdenziale di cui al successivo art. 38.

Richiamando le argomentazioni contenute nella precedente citata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nonché quelle di cui in narrativa, va infatti ribadito, in sintesi, che i due parametri notoriamente applicati per i calcoli attuariali inerenti alle richiamate tabelle si pongono (in contrasto con i principi di ragionevolezza, equità ed uguaglianza) come generalizzazioni di due criteri, l'uno (quello che tiene conto di una diversa età pensionabile) da tempo quasi del tutto estraneo agli ordinamenti del pubblico impiego e l'altro (quello che tiene conto della maggior durata della vita media della donna) inidoneo di per sé a condizionare e limitare diritti pensionistici, non ponendo l'ordinamento distinzione fra i sessi quanto al limite di età pensionabile né tanto meno un criterio nel calcolo del trattamento di quiescenza fondato sulla diversa durata media della pensione.

La rilevanza della questione nel presente giudizio è evidente perché, qualora sia dichiarata, nei sensi suddetti, l'incostituzionalità delle predette norme, il calcolo del contributo dovuto dalla ricorrente per la ricongiunzione di periodi assicurativi verrebbe effettuato sulla base delle più favorevoli tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la — rilevante e non manifestamente infondata — questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 1987.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

89C1205

N. 592

Ordinanza emessa il 1° luglio 1989 del pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri

Ambiente - Tutela paesaggistica - Danno ambientale - Risarcimento - Azione civile - Attribuzione allo Stato anziché agli enti locali nel cui ambito insistono i beni oggetto del fatto lesivo (nella specie: regione Campania) - Violazione delle autonomie e delle competenze regionali - Lamentata privazione della tutela di un diritto attinente a materia di competenza regionale.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 5, 9, 24 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1984/1986, osserva quanto segue.

Nei confronti di tutti gli imputati è stata elevata rubrica anche per la contravvenzione di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, (c.d. legge Galasso).

Nei confronti di tutti gli imputati, e anche in ordine a tale contravvenzione, si è costituita parte civile la regione Campania, assumendo di aver ricevuto danno dal reato testè indicato.

Detta qualità di danneggiata è stata contestata dai difensori degli imputati.

L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilisce al primo comma che «qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo o deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato».

Il terzo comma poi dispone che: «l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali indicano i beni oggetto del fatto lesivo».

Come emerge dagli artt. 1 e 2 della legge n. 349/1986, nel concetto di ambiente deve ricomprendersi l'intero patrimonio naturale, con tutte le sue risorse (quindi anche l'acqua e l'atmosfera), oltre alle bellezze naturali, sicché si ha un danno all'ambiente non solo quando si attenda alla sua bellezza, ma anche quando, pur rimanendo inalterata la sua bellezza, si attenta alla sua salubrità.

È dunque indubitabile che il danno al paesaggio costituisce una delle forme di manifestazione del danno ambientale.

La legge 8 agosto 1985, n. 431, ha dettato nuove norme in materia di tutela del paesaggio che sono state oggetto della sentenza n. 151, in data 26 giugno 1986, dalla Corte costituzionale.

In essa, per quel che qui interessa, si è affermato che la legge istituisce «un rapporto di concorrenza» tra le competenze regionali e quelle statali. «strutturato in modo che quelle statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia necessario per il raggiungimento di fini essenziali della tutela». Vi è quindi una «forma di concorrenza dei poteri ispirata al principio della leale cooperazione».

Nonché, nonostante questa posizione paritaria, per non dire di preminenza del momento decisionale regionale, la legge 8 luglio 1986, n. 349 (promulgata qualche giorno dopo l'indicata sentenza della Corte) attribuisce il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua componente strettamente paesaggistica, esclusivamente allo Stato e non anche alla regione.

Invero, secondo la dottrina sinora formatasi sulla legge n. 349/1986, da coordinamento del primo e del terzo comma dell'art. 18, deriva che gli enti territoriali costituiscono solo dei sostituti processuali dello Stato, quindi soggetti autorizzati a stare in giudizio per la tutela di un diritto altrui, con la *legittimatio ad causam* separata dalla titolarità del diritto sostanziale.

Avendo nella specie la regione Campania dichiarato di agire per la tutela di un diritto proprio, dovrebbe essere dichiarata, sulla scorta di tale interpretazione, la inammissibilità della sua costituzione in giudizio ex art. 99 del c.p.p. e 185 del c.p., per non essere titolare del diritto azionato (di qui la rilevanza della questione).

Ritiene pertanto il giudicante che l'art. 18, primo e terzo comma, della legge n. 349/1986, nell'attribuzione solo allo Stato il diritto al risarcimento del danno ambientale, anche nella sua componente paesaggistica, violino gli artt. 5, primo comma (rinoscimento delle autonomie locali), 9, secondo comma (tutela del paesaggio), 24, primo comma (tutela giudiziaria), 117 (attribuzioni delle regioni).

Infatti a fronte di una legge (n. 431/1985) che, dettando «disposizioni che costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della repubblica» (cfr. art. 2), come tali richiamate dall'art. 117 della Costituzione, attribuito un potere concorrente allo Stato e alla regione (se non preminente della regione), altra legge dello Stato (n. 349/1986), violando le attribuzioni dell'ente locale, ha privato quest'ultimo dell'azione civile per la tutela del diritto (alla tutela paesaggistica) dalla precedente legge conferitole.

Non ignora il giudicante che la Corte costituzionale con la sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987 e con l'ordinanza n. 116-2 del 15-29 dicembre 1988 ha affermato che sono di spettanza del legislatore i rimedi per l'eventuale ampliamento della legittimazione ad agire ad altri enti e comunità interessate, ma ritiene che la questione qui sollevata, sia diversa, attinendo alla privazione dell'ente locale dell'azione civile per la tutela di un suo diritto ricollegabile ad una materia riconosciuta anche di competenza regionale.

P. Q. M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per violazione degli artt. 5, primo comma, 9, secondo comma, 24, primo comma, 117 della Costituzione, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla regione il diritto al risarcimento del danno e la correlativa azione civile;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione anche ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il procedimento n. 1985/1986 relativamente ai capi c), d), e), f) e g), ritenuta la connessione tra gli stessi;

Dispone procedersi quanto ai capi a), b) ed h) previo stralcio degli atti.

Vallo della Lucania, addì 1° luglio 1989

Il pretore: DE LUCA

N. 593

Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 (prevenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989) dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Assitalia e Mercanti Marino ed altro

Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.

(Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 28).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3963 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1987, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 1989 e vertente tra S.p.a. Assitalia, quale impresa designata in nome del F.G.V.S. elettivamente domiciliata in Roma, via Marziale, n. 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Conte che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello, appellante, e Mercanti Marino elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 24, presso lo studio dell'avv. Franco Moroni che lo rappresenta e difende in virtù di procura e margine della comparsa di risposta, appellato, e Diana Alessandro, appellato contumace.

Oggetto: risarcimento danni.

È pregiudiziale, ai fini della decisione, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del c.p.c.

Atteso che l'art. 132, terzo comma, del cod. proc. civ. è costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore».

Ritenuto che la mancata previsione, quanto meno, dell'obbligo della sottoscrizione della sentenza da parte del terzo membro del collegio, fa venir meno e, comunque, in concreto, fortemente riduce la possibilità, per tale componente del collegio giudicante, di conoscere e controllare il testo definitivo della decisione. Attesa la imputabilità di quest'ultima a tutti i componenti del collegio sotto ogni profilo di responsabilità, ivi compreso quello della responsabilità civile (ex artt. 1, secondo comma, 2 e 16 della legge n. 117/1988), l'omessa previsione anzidetta costituisce evidente ed intuitiva ragione di compromissione del diritto di uguaglianza e di responsabilità spettante a chi, come appunto il terzo membro del collegio non sottoscrittore del provvedimento, è chiamato comunque a risponderne per gli effetti.

È all'uopo utile il richiamo al principio (v. recente Corte costituzionale 9/18 gennaio 1989, n. 18) secondo cui, la pari responsabilità civile di tutti i membri del collegio, trova correlazione nella parità dei doveri di costoro di «accesso all'informazione ed alla documentazione di causa», dovendosi ovviamente presupporre «l'agevole possibilità» di un siffatto accesso. Laddove, dunque, il dovere di accesso trovi sostanziale ostacolo proprio nel non previsto (e, quindi, non consentito) obbligo-diritto alla sottoscrizione, addirittura, del più importante documento della causa, quale la decisione collegiale, è palese l'impossibilità di concreta attuazione di quella correlazione, da ciò derivandone, attesa la così compressa esigenza del diritto all'effettivo controllo del documento attestativo della decisione, la irrimediabile — in ogni caso, non remota — conseguenza di una eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera e ingiustificata oggettività.

Nessun dubbio sulla rilevanza della questione: «debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur essendo direttamente applicabili nel giudizio *a quo*, attengono allo *status* del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare» (v. cit. Corte costituzione n. 18/1989, che richiama anche numerosi suoi precedenti in termini).

P. Q. M.

Rileva d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione;

Sospende il giudizio di cui in premessa e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, della presente ordinanza sia data comunicazione anche ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della 3ª sezione civile della Corte d'appello di Roma, il 31 marzo 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

89C1207

N. 594

Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989) dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciardi Mario ed altra e Pacioni Pietro Antonio

Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.

(Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 28).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1726 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1988, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 1989 e vertente tra Ciardi Mario e Albertino Assunta, quale esercente la p.p. sulla minore Ciardi Emanuela, elettivamente domiciliati in Roma, via Stalilio Ottato n. 20, presso lo studio dell'avv. Renato Caponi che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di appello, appellanti, e Pacioni Pietro Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Zama n. 37, presso lo studio dell'avv. Oscar Fogliamanzillo che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado, appellato ed appellante incidentale.

Oggetto: finita locazione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 593/1989).

89C1208

N. 595

Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989) dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Ruggeri Anna Maria e condominio di via Fontanarossa, 13, Roma, ed altra.

Magistrati - Responsabilità civile - Sentenza - Sottoscrizione - Omessa previsione per il componente non estensore - Compressione del diritto al controllo della decisione - Eventuale attribuzione di responsabilità civile in termini di mera oggettività.

(Cod. proc. civ., art. 132, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 28).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1741 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1988, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 1989 e vertente tra Anna Maria Ruggeri, elettivamente domiciliata in Roma, via Magna Grecia n. 84, presso lo studio dell'avv. Angelo Pinto che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di appello, appellante, e condominio di via Fontanarossa, 13, Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Bruxelles, n. 34, presso lo studio dell'avv. Andrea Torre e dal dott. proc. Marcella Falcetta che la rappresentano e difendono in virtù di procura *ad lites* per atti notaio F. De Paola del 21 giugno 1988, rep. 58652, appellato ed appellante incidentale e ditta Refit Ascensori, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Antonio Bernardini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione passiva, appellata.

Oggetto: risarcimento danni.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 593/1989).

89C1209

N. 596

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Gregori Silvano

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gregori Silvano, nato il 30 maggio 1970 a Lucca, residente a Segromigno Monte (Lucca) in via Di Piaggiori n. 302, recluta, effettivo al 26° battaglione fanteria «Bergamo» in Diano Castello (Imperia), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del

reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 26° battaglione fanteria «Bergamo» in Diano Castello (Imperia) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989, rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Con sentenza n. 409 depositata il 18 luglio 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 successivo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, «nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni».

Evidente il contenuto «legislativo» della decisione, espresso chiaramente dalla Corte stessa in conclusione di motivazione: «A seguito delle precedenti considerazioni la pena edittale per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772/1972 va fissata tenuto conto della pena edittale comminata dall'art. 151 del c.p.m.p. nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel massimo».

La Corte costituzionale con la sentenza in esame ha del tutto abbandonato l'orientamento (vedansi le sentenze nn. 42 e 102 del 1977; 151, 152 e 155 del 1980; 73 e 137 del 1981; 71 del 1983) secondo il quale, ricercando i limiti alla potestà normativa che le deriva dal regime degli effetti delle sentenze di accoglimento, aveva escluso di poter emettere, in materia penale, sentenze «manipolative» o «sostitutive», ostandovi i principi costituzionali di legalità e tassatività della pena.

Già in precedenza (sentenze nn. 26/1979, 103/1982, 173/1984 e 102/1985 in materia di insubordinazione e di abuso di autorità) la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità della sanzione aveva suggerito all'interprete, peraltro solo nella parte motiva della decisione, di reperire, per i precetti che aveva mantenuto in vita, le sanzioni contenute nella legge penale comune, chiaramente così applicando un procedimanto analogo.

Dopo un periodo nel quale la giurisprudenza di merito ha adottato le soluzioni più varie (integrando i precetti con le pene previste dal codice penale per i reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, con quelle previste dal codice penale militare o ritenendo i reati stessi caducati, con le conseguenze del caso) la Corte di cassazione, richiamando le posizioni già assunte nel 1974, con la sentenza 26 maggio 1984, C. Sommella, a sezioni unite ha affermato che le proposizioni precettive residuali dopo i citati interventi ablativi della Corte costituzionale sugli artt. 186 e 189 del c.p.m.p. sono prive di rilevanza giuridica in quanto prive dell'indicazione della pena operata direttamente dal legislatore: per il principio di legalità posto dall'art. 14 preleggi, 25, secondo comma, della costituzione e l del c.p. deve escludersi la rilevanza penale di un precetto — o di una fattispecie — se il collegamento o precetto — o della fattispecie — con la sanzione non è stabilito dalla legge.

Il collegamento precetto-sanzione è stato effettuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 409/1989 direttamente nel dispositivo, solo con un rinvio all'entità ma non al tipo di pena, che nell'art. 151 del c.p.m.p. è quella della reclusione militare.

Anche così, tuttavia, l'interprete potrebbe giungere ad affermare, seguendo gli orientamenti già formulati da giurisprudenza (vedasi Cass. civ. 7 luglio 1978, n. 3372) e dottrina, che, alla luce del carattere meramente normativo-negativo attribuibile alle decisioni della Corte costituzionale, solo la parte ablativa è vincolante *erga omnes*, mentre la parte manipolativa-ricostruttiva-legislativa ha il valore di mero orientamento interpretativo.

E ciò soprattutto sarebbe valido in materia penale, ove vigono i principi di legalità, tassatività, e il connesso divieto di ragionamento analogico.

Inoltre la sostituzione della pena edittale operata dalla Corte con la sentenza n. 409/1989 sembra inconciliabile — essendo la prefissazione in positivo del trattamento sanzionatorio attività squisitamente politica, di esclusiva competenza del legislatore — con il disposto dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale: «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».

Il tribunale si è pertanto posto il problema se ritenere semplicemente abrogato l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 per effetto della dichiarata incostituzionalità della pena edittale in esame prevista, con la conseguente ipotizzabilità dei reati volta a volta posti in essere dall'obietto, non presentandosi alle armi nei cinque giorni dal termine fissato (mancanza alla chiamata, art. 151 del c.p.m.p.) oppure rifiutando di indossare l'uniforme una volta giunto al reparto (disobbedienza, art. 173 del c.p.m.p.).

A tale soluzione sembra opporsi la categoricità del dispositivo della sentenza n. 409/1989, con il quale la Corte impone una chiara, inequivocabile sostituzione di pena edittale in una norma espressamente dichiarata ancora vigente.

Ma se l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 deve ritenersi tuttora vigente, è evidente che si tratta di una normativa, nuova (in tal senso, per la norma che risulta dalla parziale incostituzionalità, Cass., 30 marzo 1976, C. Carloni), con l'efficacia propria delle fonti primarie, e come tale soggetta al vaglio della Corte costituzionale.

Per valutare appieno se la nuova norma penale contenuta nell'art. 8 citato contrasti o meno con principi costituzionali — sotto il profilo delle fonti e della ragionevolezza — occorre esaminare brevemente le motivazioni della sentenza n. 409/1989.

Escludendo ogni valutazione in ordine alle ragioni che hanno spinto la Corte a dichiarare irragionevole il precedente trattamento sanzionatorio, le quali in questa sede non possono essere messe in discussione, vediamo come il giudice delle leggi sia giunto, da un lato a richiamare le pene previste per la mancanza alla chiamata, dall'altro a giustificare la sostituzione di queste a quelle originariamente previste nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972.

La Corte, al fine di non essere vincolata dal divieto contenuto nel citato art. 28 della legge n. 87/1953, ha affermato che essa «...nel riferire la sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della più volte citata legge a quella edittalmente prevista per il delitto di cui all'art. 151 del c.p.m.p. non fa che vincolatamente attuare, anche per il fatto di cui al ricordato secondo comma dell'art. 8, la valutazione che il legislatore opera in ordine al disvalore dello stesso (od analogo) fatto di cui all'art. 151 del c.p.m.p.».

La Corte in precedenza aveva affermato, in sede di comparazione del trattamento sanzionatorio, che il reato di rifiuto *ex art. 8* e la mancanza alla chiamata, «pur subiettivamente diversificati, ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare, (...) non può non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalità oggettive, da parte di entrambi i fatti delittuosi, d'uno stesso bene giuridico. Daltra parte, il rimprovero di colpevolezza che si muove al soggetto attivo del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge in esame, non potendo, certo, essere quello d'aver addotto, a giustificazione (o spiegazione) del delitto commesso, motivi di coscienza, risulta identico (od almeno analogo) a quello mosso al militare che manca alla chiamata *ex art. 151 del c.p.m.p.*, e cioè quello d'aver dolosamente leso l'interesse statale alla normale incorporazione nell'organizzazione militare. Va, pertanto, qui ribadito che l'adduzione di motivi di coscienza (come, del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella *ex art. 151 del c.p.m.p.*) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772/1972».

La sentenza poi, così continua: «si tenga conto che è il legislatore che, nel codice penale militare di pace, ha liberamente e discrezionalmente scelto la disciplina sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto di cui allo stesso articolo; disciplina applicabile a tutti i soggetti e quali che siano i moventi, i motivi dell'azione delittuosa. Non può lo stesso legislatore, nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, irrazionalmente contraddire la valutazione in precedenza operata (in generale e senza tener conto dei motivi dell'azione delittuosa) e valutare in maniera tanto diversa il disvalore dello stesso (od analogo) fatto sol perché commesso adducendo uno specifico motivo: quello di coscienza».

Il tribunale, alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza in merito ai due reati posti a raffronto, deve escludere che l'interesse tutelato e le modalità della lesione dello stesso siano nei due casi identiche e quindi che la scelta operata dalla Corte fosse l'unica possibile, vincolata, e perciò non di esclusiva competenza del legislatore.

Infatti la mancanza alla chiamata, consistente nell'omessa presentazione alle armi nei cinque giorni successivi al termine assegnato, tutela la regolare incorporazione — sotto il profilo delle modalità sia di tempo sia di luogo — dell'arruolato nel reparto militare al quale è stato destinato. Le motivazioni del «ritardo» possono rilevare solo ai fini della quantificazione della pena *ex art. 133 c.p.*, salvo che il militare, cessata l'assenza arbitraria, dichiara che la stessa era determinata da motivi «di coscienza» (religiosi, filosofici, morali, di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi) e affermi così il suo rifiuto globale e definitivo al servizio militare: in tale ultima ipotesi la giurisprudenza ha ravvisato un concorso apparente di norme e la sussistenza del solo reato di rifiuto *ex art. 8*, legge n. 772/1972.

È evidente che sia l'elemento psicologico sia la condotta del reato di rifiuto sono ben diversi, investendo non una modalità (la tempestiva presentazione alle armi) bensì l'obbligo del servizio militare globalmente considerato e dello stesso servizio non armato o civile sostitutivo, non richiesti o non concessi: ne consegue una ben differente gravità della lesione e una oggettiva diversità dell'interesse protetto, ricollegabile anche al più generico dovere di solidarietà sociale violato.

Accanto a questa forma di rifiuto, posta in essere con un'omissione e con l'adduzione dei motivi, vi è la più comune disobbedienza che l'incorporato nei primi giorni di servizio realizza rifiutando di indossare l'uniforme per i tipizzati motivi di coscienza, disobbedienza che, senza l'adduzione dei motivi tipici, integrerebbe solo la fattispecie di cui all'art. 173 del c.p.m.p.: anche in questo caso le modalità oggettive della lesione dell'interesse protetto (che non è quello di una regolare incorporazione, già avvenuta, bensì quello più generale di svolgimento dell'intero servizio militare) sono completamente differenti rispetto a quelle riscontrabili nella mancanza alla chiamata.

La lesione non solo dell'interesse «a una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare», bensì anche del servizio di leva globalmente inteso, meglio si ritrova nel reato, commissibile anche dagli arruolati ma non ancora incorporati (reato di competenza dei tribunali militari e sul quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 112/1986 aveva ritenuto, pur occupandosi di altro problema, di non muovere alcun appunto sotto il profilo della ragionevolezza della pena edittale) di procurata infermità al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, ex art. 157 del c.p.m.p., punibile con la reclusione da sei a quindici anni.

Infine identità di interesse protetto è ancor più ravvisabile nel reato di rifiuto del servizio militare non armato ex art. 8, primo comma, della legge n. 772/1972, reato nei cui confronti la Corte con la sentenza n. 470/1989, pur occupandosi di un presupposto per la commissibilità dello stesso — la superiore durata del servizio non armato — ha ritenuto di non sollevare, neppure come monito per il legislatore, alcun dubbio sulla congruità della pena (da due a quattro anni di reclusione, identica a quella originariamente contenuta nel secondo comma dello stesso articolo).

Alla luce delle sopraesposte considerazioni il tribunale non può che escludere che la scelta operata dalla Corte nella sentenza n. 409/1989 per determinare la nuova pena edittale per il rifiuto ex art. 8, legge n. 772/1972, sia stata una scelta «vincolata», l'attuazione della volontà e delle valutazioni di disvalore già espresse dal legislatore in ordine all'unico termine di paragone possibile, secondo la Corte, e cioè il reato di mancanza alla chiamata.

Il tribunale ritiene, quindi, non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale — che solleva d'ufficio — dell'art. 8 della legge n. 772/1972, così come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale, in quanto la Corte stessa ha operato una modificazione di una norma penale sostituendosi al legislatore nella scelta fra più soluzioni possibili, in violazione dell'art. 28 della legge n. 87/1953, nonché del principio di legalità e tassatività dei reati e delle pene e del connesso divieto di analogia quali si ricavano dagli artt. 14 delle preleggi e 25, secondo comma, della costituzione.

Ulteriore eccezione di legittimità costituzionale il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio in ordine al predetto art. 8, quale risulta dopo l'intervento ricostruttivo della Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, essendosi determinate, a causa dell'intervento necessariamente parziale e settoriale del Giudice delle leggi, ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento, sanzionatorio, il quale nell'art. 8 citato non risulta proporzionato al disvalore del fatto illecito commesso e non adempie alle funzioni di difesa sociale, rieducazione, prevenzione e dissuasione — scopi che deve perseguire la pena, così come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/1980 — ed anzi, tenuto conto dei ricollegabili effetti estintivi penali e amministrativi, concorre forse ad incentivare la commissione di tale tipo di reato.

Infatti, come in precedenza evidenziato, ben differente è la gravità del reato ex art. 8 della legge n. 772/1972, lesivo del servizio di leva nel suo complesso stante la globalità e definitività del rifiuto, ricavabili dalla mera adduzione dei motivi tipici, rispetto alla semplice mancanza alla chiamata, lesiva unicamente del regolare e tempestivo inizio del servizio di leva: tuttavia, in conseguenza della sentenza n. 409/1989, ora per entrambe le fattispecie è irrogabile la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Per la mancanza alla chiamata sono applicabili circostanze aggravanti specifiche (artt. 152 e 154, n. 1, del c.p.m.p.) non estensibili al reato di rifiuto, ex art. 8 citato.

Inoltre, prima dell'intervento modificativo del solo trattamento sanzionatorio da parte della Corte costituzionale il legislatore, in una visione globale d'insieme aveva predisposto, a fronte di una pena edittale più elevata, meccanismi per incentivare la rieducazione del condannato e comunque per evitare la «spirale delle condanne»: tali accorgimenti non sono invece applicabili al condannato per mancanza alla chiamata. Ne consegue che ora, a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo — anche se falsamente — con i motivi tipici (il quale, dopo un giudizio direttissimo, un breve periodo di detenzione e l'affidamento in prova presso un ente civile — ex legge n. 167/1983 — non avrà più obblighi di leva, salvo che si sia pentito chiedendo di svolgere il servizio, e allora, se la domanda sarà stata accettata, il reato commesso sarà estinto e la detenzione scomputata dal servizio di leva) rispetto a colui che commette una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi familiari o di lavoro il quale, una volta espiata la pena (senza possibilità di pentirsi con gli effetti sopraevidenziati) dovrà poi ancora compiere l'intero servizio di leva.

Sempre irragionevolmente troppo lieve risulta l'attuale pena comminata dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, se raffrontata alla pena tuttora prevista (e, come già evidenziato, mai censurata dalla Corte costituzionale, neppure a livello di consiglio al legislatore, come invece in altri casi è avvenuto) per i reati di rifiuto del servizio militare non armato — tutelante identici interessi — e di rifiuto del servizio civile sostitutivo — da ritenersi quantomeno di pari gravità — di cui al primo comma dello stesso articolo.

Qualora poi si intenda trarre una coerente applicazione del principio espresso nella sentenza n. 409/1989 dalla Corte costituzionale, secondo il quale l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto di qualsiasi scelta ideologica) non può determinare una sproporzione di pena come quella prevista dall'art. 8 citato rispetto all'art. 151 del c.p.m.p., si deve affermare la sussistenza di un ulteriore momento di irragionevolezza.

Infatti identica, se non più grave, sproporzione emerge ora, dopo la modifica giurisprudenziale delle sanzioni contenute nell'art. 8, della legge n. 772/1972, tra queste ultime e la pena edittale prevista dall'art. 173 del c.p.m.p. per il reato di disobbedienza. Come si è già detto, nella quasi totalità dei casi l'obiettore di coscienza si presenta regolarmente al reparto, viene incorporato e, al momento di indossare l'uniforme, rifiuta di obbedire all'ordine, ponendo così in essere la condotta tipica del reato di disobbedienza: se non motiva il rifiuto o adduce motivi non tipici — ad esempio politici — sarà passibile di una pena da un mese a un anno di reclusione militare, altrimenti dovrà ritenersi realizzato il reato di rifiuto, comportante la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Nel procedimento in corso le questioni di legittimità sopraesposte appaiono non solo non manifestamente infondate, bensì anche rilevanti, comportando la cassazione dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, così come modificato dalla Corte, la punibilità del fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 173 del c.p.m.p., e quindi l'applicazione di una pena minore, non potendo rivivere l'originaria pena (da due anni a quattro anni di reclusione) definitivamente espunta dall'ordinamento con la citata sentenza n. 409/1989.

Infine, anche se si volesse circoscrivere l'indagine nell'ottica del troppo lieve trattamento sanzionatorio — sia sotto il profilo dell'irragionevolezza sia sotto quello della lesione del principio della rieducazione — e quindi ritenere denunciata una norma di favore, mentre da un lato l'accoglimento dovrebbe comportare lo stesso risultato ablativo e gli stessi effetti più favorevoli, dall'altro lato il tribunale ritiene che le questioni debbano essere comunque sollevate, sussistendo la rilevanza sotto il triplice profilo evidenziato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 148/1983.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara non manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale, sollevate d'ufficio, in relazione all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, della Costituzione, 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza delle questioni sul giudizio in corso dispone la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente: COCO

N. 597

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Galli Lapo*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Galli Lapo, nato il 16 giugno 1970 a Firenze, ivi residente in lungarno Colombo n. 26, recluta, effettivo al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imola), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8 secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imperia) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1211

N. 598

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Oliginati Claudio*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Oliginati Claudio, nato il 7 giugno 1969 a Bellano (Como), residente a Mandello del Lario (Como) in piazza Roma n. 32, celibe, licenza media, postino, incensurato, d.m. di Monza, recluta, effettivo al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imperia), arrestato il

28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imperia) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1212

N. 599

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di De Santis Raffaele*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di De Santis Raffaele, nato il 14 giugno 1970 a Torino, residente a Settimo Torinese in via Alessandria n. 5, recluta, effettivo all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato, arrestato il 27 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 27 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1213

N. 600

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Gigli Andrea*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gigli Andrea, nato il 24 marzo 1970 a Firenze, ivi residente in via Ceccone n. 1, celibe, qualifica professionale, riparatore tecnico, incensurato, d.m. di Firenze, matricola n. 22757, recluta, effettivo al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo, arrestato il 27 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 29 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1214

N. 601

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Salerno Enrico*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Salerno Enrico, nato il 24 marzo 1970 a Milano, residente a Moncalieri in strada Stupinigi n. 1/6, celibe, licenza media, operaio, incensurato, d.m. di Torino, matricola n. 39016, recluta, effettivo al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo, arrestato il 27 settembre 1989, in libertà dal

29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo, cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 27 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1215

N. 602

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di D'Amato Andrea*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D'Amato Andrea, nato il 4 gennaio 1970 ad Imperia, residente ad Andora (Savona) in via Cavassa, 48/A, celibe, licenza media, panettiere, incensurato, d.m. di Savona, matricola n. 003382, recluta, effettivo al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo, arrestato il 27 settembre 1989, in libertà dal 28 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al btg. alp. «Mondovì» in Cuneo, cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 27 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1216

N. 603

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Andreoni Fabio*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Andreoni Fabio, nato il 15 giugno 1970 a Chiavari (Genova), residente a Graveglia di Nè (Genova) in via Graveglia n. 158-bis/1, recluta, effettivo al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1217

N. 604

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Manuguerra Giuseppe*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Manuguerra Giuseppe, nato il 12 maggio 1970 a Torino, ivi residente in via Assisi n. 36, celibe, licenza media, calzolaio, incensurato, d.m. di Torino, recluta, effettivo al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre

1989. imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8 secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1218

N. 605

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Manfrin Daniele*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Manfrin Daniele, nato a Vicenza il 26 luglio 1970, ivi residente in via Mora n. 20, celibe, licenza media, orafo, incensurato, d.m. di Vicenza, matricola n. 001933; recluta, effettivo al 4° btg. ftr. «Guastalla» in Asti, arrestato il 29 settembre 1989, rimesso in libertà il 30 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 4° btg. ftr. «Guastalla» in Asti cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 29 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1219

N. 606

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Arena Sandro*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Arena Sandro, nato l'8 ottobre 1968 a San Remo, ivi residente in corso Inglesi, 75, recluta, effettivo al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imperia), arrestato il 2 ottobre 1989, in libertà dal 3 ottobre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 26° btg. ftr. «Bergamo» in Diano Castello (Imperia) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 2 ottobre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza; e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1220

N. 607

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Guarascio Giovanni*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Guarascio Giovanni, nato il 5 febbraio 1970 a Milano, e residente a Rocca di Neto (Catanzaro) in via contrada Topanello, 18, celibe, licenza media, panettiere, incensurato, d.m. di Catanzaro, matricola n. 005583, recluta, effettivo al 23° btg. ftr. «Como» in Como, arrestato il 30

settembre 1989, in libertà dal 2 ottobre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 23° btg. ftr. «Como» in Como cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 30 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1221

N. 608

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Benna Davide*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Benna Davide, nato il 14 luglio 1970 a Torino, residente a Vasto (Chieti), recluta, effettivo al 23° btg. ftr. «Como» in Como, arrestato il 30 settembre 1989, in libertà dal 2 ottobre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 23° btg. ftr. «Como» in Como cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 30 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1222

N. 609

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Falciani Alessandro*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Falciani Alessandro, nato il 20 agosto 1970 a Firenze, ivi residente in via Ussi n. 6, celibe, licenza media, impiegato, incensurato, non possidente, d.m. di Firenze, recluta, effettivo al 16° btg. fr. «Savona» in Savona, arrestato il 29 settembre 1989, in libertà dal 30 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 16° btg. fr. «Savona» in Savona cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 29 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1223

N. 610

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Falvo Dario*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Falvo Dario, nato a il 25 gennaio 1968 a Catanzaro, e residente a Bologna in via Galleria 2 agosto 1980, celibe, perito elettronico, gelataio, incensurato, d.m. di Bologna, recluta, effettivo all'11° btg. fr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il 28 settem-

bre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1224

N. 611

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Piancastelli Riccardo*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Piancastelli Riccardo, nato il 19 ottobre 1968 a Bologna, ed ivi residente in via Spartaco 21, celibe, perito agrario, disoccupato, incensurato, d.m. di Bologna, recluta, effettivo all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1225

N. 612

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Bono Angelo*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bono Angelo, nato il 7 febbraio 1963 a Ginevra (Svizzera), e residente ad Almese (Torino) in via Del Cerrone, 27, celibe, licenza media, studente, incensurato, d.m. di Torino, recluta, effettivo all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 all'11° btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1226

N. 613

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Angotti Franco*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Angotti Franco, nato il 13 agosto 1970 a Petiglia Policastro (Catanzaro), e residente a Courgnè (Torino) in via Brigade Partigiane, 11, celibe, licenza media, muratore, incensurato, d.m. di Torino, matricola n. 011908, recluta, effettivo al 22° btg. ftr. «Primaro» in Fossano

(Cuneo), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 22° btg. str. «Primaro» in Fossano (Cuneo) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1227

N. 614

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Spunton Mauro*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Spunton Mauro, nato il 27 febbraio 1970 a Moncalieri (Torino), ed ivi residente in via Villastellone, 17, celibe, licenza media, tornitore, incensurato, d.m. di Torino, matricola n. 040836, recluta, effettivo al btg. alp. «Mondovi» in Cuneo, arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al btg. alp. «Mondovi» in Cuneo cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1228

N. 615

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Paradiso Pasquale*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Paradiso Pasquale, nato il 17 giugno 1970 a Torino, ivi residente in via Rossetti n. 7, celibe, disoccupato, licenza media, incensurato, d.m. di Torino, recluta, effettivo al 16° btg. fr. «Savona» in Savona, arrestato il 29 settembre 1989, rimesso in libertà il 30 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 16° btg. fr. «Savona» in Savona cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 29 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1229

N. 616

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Vettor Andrea*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Vettor Andrea, nato il 29 giugno 1970 a Pordenone, e residente a Fiume Veneto (Pordenone) in via Kennedy, 48, celibe, licenza media, operaio, incensurato, d.m. di Udine, recluta, effettivo al 14° btg. bers. «Sernaglia» in Albenga (Savona), arrestato il 28 settembre 1989, in

libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 14° btg. bers. «Sernaglia» in Albenga (Savona) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1230

N. 617

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Spitali Vincenzo*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Spitali Vincenzo, nato il 12 luglio 1965 a Palermo, e residente a Grotte (Agrigento) in via Madonna delle Grazie, 112, celibe, ragioniere, tecnico di computer, incensurato, distretto militare di Torino, matricola n. 010633, recluta, effettivo al 22° btg. str. «Primario» in Fossano (Cuneo), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 22° btg. str. «Primario» in Fossano (Cuneo) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1231

N. 618

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Galli Simone*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Galli Simone, nato l'11 maggio 1969 a Livorno, ed ivi residente in via Ernesto Rossi, 64, celibe, maturità scientifica, studente, incensurato, distretto militare di Pisa, recluta, effettivo al 14° btg. bers. «Sernaglia» in Albenga (Savona), arrestato il 28 settembre 1989, in libertà dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989 al 14° btg. bers. «Sernaglia» in Albenga (Savona) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989).

89C1232

N. 619

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Bazzano Luca*

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bazzano Luca, nato il 19 settembre 1965 a Torino, ivi residente in corso Principe Oddone n. 24, celibe, licenza media, muratore, incensurato, d.m. di Torino, matricola n. 174371, recluta, effettivo al S.A.R.A.M. di Macerata, imputato di: «mancanza alla chiamata»

(art. 151 del c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi ai sensi della circ. 866 in *Gazzetta Ufficiale* 1987, resa nota mediante pubblici manifesti, senza giusto motivo ometteva di presentarsi al d.m. di Torino o ad altra a.m. nei cinque giorni successivi al 27 agosto 1988, termine ultimo prefissogli, rimanendo assente fino al 18 gennaio 1989, data di sua spontanea presentazione in Torino e successivo avvio al locale o.m., ove veniva dimesso, riformato, in data 28 gennaio 1989.

OSSERVA

Con sentenza n. 409 depositata il 18 luglio 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 successivo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, «nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni».

Evidente il contenuto «legislativo» della decisione, espresso chiaramente dalla Corte stessa in conclusione di motivazione: «A seguito delle precedenti considerazioni la pena edittale per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772/1972 va fissata tenuto conto della pena edittale comminata dall'art. 151 del c.p.m.p. nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel massimo».

La Corte, al fine di non essere vincolata dal divieto contenuto nell'art. 28 della legge n. 87/1953, ha affermato che essa «... nel riferire la sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della più volte citata legge a quella edittalmente prevista per il delitto di cui all'art. 151 del c.p.m.p. non fa che vincolatamente attuare, anche per il fatto di cui al ricordato secondo comma dell'art. 8, la valutazione che il legislatore opera in ordine al disvalore dello stesso (od analogo) fatto di cui all'art. 151 del c.p.m.p.».

La Corte in precedenza aveva affermato, in sede di comparazione del trattamento sanzionatorio, che il reato di rifiuto *ex art. 8* e la mancanza alla chiamata, «pur subiettivamente diversificati, ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare [...] non può non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalità oggettive, da parte di entrambi i fatti delittuosi, d'uno stesso bene giuridico. D'altra parte, il rimprovero di colpevolezza che si muove al soggetto attivo del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge in esame, non potendo, certo, essere quello d'aver addotto, a giustificazione (o spiegazione) del delitto commesso, motivi di coscienza, risulta identico (od almeno analogo) a quello mosso al militare che manca alla chiamata *ex art. 151 del c.p.m.p.*, e cioè quello d'aver dolosamente leso l'interesse statale alla normale incorporazione nell'organizzazione militare. Va, pertanto, qui ribadito che l'adduzione di motivi di coscienza (come, del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella *ex art. 151 del c.p.m.p.*) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772/1972». La sentenza poi così continua «Si tenga conto che è il legislatore che, nel codice penale militare di pace, ha liberamente e discrezionalmente scelto la disciplina sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto di cui allo stesso articolo; disciplina applicabile a tutti i soggetti e quali che siano i moventi, i motivi dell'azione delittuosa. Non può lo stesso legislatore, nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, irrazionalmente contraddire la valutazione in precedenza operata (in generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa) e valutare in maniera tanto diversa il disvalore dello stesso (od analogo) fatto sol perché commesso adducendo uno specifico motivo: quello di coscienza».

Il tribunale, alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza in merito ai due reati posti a raffronto, deve escludere che l'interesse tutelato e la modalità della lesione dello stesso siano nei due casi identiche.

Infatti la mancanza alla chiamata, consistente nell'omessa presentazione alle armi nei cinque giorni successivi al termine assegnato, tutela la regolare incorporazione — sotto il profilo delle modalità sia di tempo sia di luogo — dell'arruolato nel reparto militare al quale è stato destinato. Le motivazioni del «ritardo» possono rilevare solo ai fini della quantificazione della pena *ex art. 133 del c.p.*, salvo che il militare, cessata l'assenza arbitraria, dichiara che la stessa era determinata da motivi «di coscienza» (religiosi, filosofici, morali, di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi) e affermi così il suo rifiuto globale e definitivo al servizio militare: in tale ultima ipotesi la giurisprudenza ha ravvisato un concorso apparente di norme e la sussistenza del solo reato di rifiuto *ex art. 8 della legge n. 772/1972*.

È evidente che sia l'elemento psicologico sia la condotta del reato di rifiuto sono ben diversi, investendo non una modalità (la tempestiva presentazione alle armi) bensì l'obbligo del servizio militare globalmente considerato e dello stesso servizio non armato o civile sostitutivo, non richiesti o non concessi: ne consegue una ben differente gravità della lesione e una oggettiva diversità dell'interesse protetto, ricollegabile anche al più generico dovere di solidarietà sociale violato.

Il tribunale ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, ravvisandola rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata, sotto il profilo della irragionevole equiparazione di trattamento sanzionatorio venutosi a creare — in conseguenza dell'intervento necessariamente parziale e settoriale della Corte costituzionale — tra le pene previste per la mancanza alla chiamata e per il rifiuto del servizio di leva, oggi identiche, equiparazione che contrasta con il complessivo disvalore del fatto commesso, nei due casi di ben differente gravità.

Infatti, ben differente è la gravità del reato *ex art. 8* della legge n. 772/1972, lesivo del servizio di leva nel suo complesso stante la globalità e definitività del rifiuto, ricavabili dalla mera adduzione dei motivi tipici, rispetto alla semplice mancanza alla chiamata, lesiva unicamente del regolare e tempestivo inizio del servizio di leva: tuttavia, in conseguenza della sentenza n. 409/1989, ora per entrambe le fattispecie è irrogabile la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Per la mancanza alla chiamata sono applicabili circostanze aggravanti specifiche (artt. 152 e 154, n. 1, del c.p.m.p.) non estensibili al reato di rifiuto *ex art. 8* citato.

Inoltre, prima dell'intervento modificativo del solo trattamento sanzionatorio da parte della Corte costituzionale il legislatore, in una visione globale d'insieme, aveva predisposto, a fronte di una pena edittale più elevata, meccanismi per incentivare la rieducazione del condannato e comunque per evitare la «spirale delle condanne»: tali accorgimenti non sono invece applicabili al condannato per mancanza alla chiamata. Ne consegue che ora, a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo — anche se falsamente — con i motivi tipici (il quale, dopo un giudizio direttissimo, un breve periodo di detenzione e l'affidamento in prova presso un ente civile — *ex* legge n. 167/1983 — non avrà più obblighi di leva, salvo che si sia pentito chiedendo di svolgere il servizio, e allora, se la domanda sarà stata accettata, il reato commesso sarà estinto e la detenzione scomputata dal servizio di leva) rispetto a colui che commetta una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi familiari o di lavoro il quale, una volta espiata la pena (senza possibilità di pentirsi con gli effetti sopraevidenziati) dovrà poi ancora compiere l'intero servizio di leva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, in relazione all'art. 151 del c.p.m.p. per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza delle questioni sul giudizio in corso dispone la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, addì 5 ottobre 1989

Il presidente: Cocco.

89C1233

N. 620

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Bacchi Mellini Paolo*

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bacchi Mellini Paolo, nato il 6 marzo 1967 a Promosello Chiovenda (Novara), atto di nascita n. 123/I/A, residente a Verbania Intra in via Fornaci n. 3,

celibe, maturità scientifica, studente, incensurato, d.m. di Vercelli, matricola n. 020604, recluta, effettivo alla scuola militare paracadutismo in Pisa, arrestato il 12 febbraio 1989, in libertà provvisoria dal 13 febbraio 1989, imputato di: «mancanza alla chiamata» (art. 151 del c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi mediante cartolina precetto ritualmente notificatagli al domicilio eletto, non si presentava, senza giusto motivo, alla scuola militare di paracadutismo di Pisa, reparto di assegnazione, nei cinque giorni successivi al 29 settembre 1988, termine ultimo prefissogli, restando arbitrariamente assente fino al 12 febbraio 1989, quando veniva tratto in arresto in Verbania (Novara).

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1989).

89C1234

N. 621

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Caldara Omar*

Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravità - Rilievi per il «contenuto legislativo» della sentenza n. 409/1989 - Applicabilità di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilità di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato *favor rei* nel caso del reato più grave.

(Cod. pen. mil., art. 151).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Caldara Omar, nato a Milano il 6 giugno 1953, atto di nascita n. 2237R4, residente a Stafford in St. 17 9EL, The Russets (England), domiciliato in Torino, corso G. Ferraris n. 75, incensurato, d.m. di Milano, matricola n. 011277, recluta, effettivo al d.m. di Milano, imputato di: «mancanza alla chiamata» (art. 151 del c.p.m.p.) perché, chiamato per adempiere il servizio di ferma ai sensi della circ. 767 g.m. 1978, resa nota mediante pubblici manifesti, non si presentava senza giusto motivo al d.m. di Milano né ad altra a.m., nei cinque giorni successivi al 17 luglio 1978, termine prefissogli, fino al 30 ottobre 1987 con la disposta sanatoria amministrativa della posizione militare del prevenuto da parte del d.m. di Milano.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1989).

89C1235

N. 646

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Issaa El Sayed Ali ed altri*

Processo penale - Rito abbreviato - Richiesta degli imputati - Mancato consenso del p.m. - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentata limitazione dei diritti della difesa e dei poteri del giudice - Disparità di trattamento rispetto all'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448 del c.p.p. 1988).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, in relazione al cod. proc. pen., art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza;

Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del pubblico ministero si pone come un insuperabile ostacolo sia per la difesa sia per il giudice, all'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988, mentre analogo ostacolo non si ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448 del c.p.p. 1988 richiamato dall'art. 248 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271;

Ritenute manifestamente infondate le altre eccezioni di illegittimità costituzionale prospettate da difensori degli imputati, in quanto i principi direttivi della legge delega appaiono tutti puntualmente rispettati, specie per quanto attiene alla parità dell'accusa e della difesa nel procedimento, essendo la volontà di entrambe ugualmente necessarie per l'instaurazione del rito abbreviato;

Ritenuto che nel caso in esame la rilevanza della questione agli effetti del procedimento a carico di Issaa El Sayed Ali. Monsuor Mohamed, El Toufaile Nayife M. appare evidente in quanto nei confronti di tutti e tre il p.m. ha opposto il diniego al rito abbreviato da essi richiesto;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità di cui in premessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: GIANGRECO

89C1248

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- PESCARA**
Libreria COSTANTINI,
Corso V. Emanuele, 146
- Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci.
- TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giuseppe
- SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
L'EOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36 B
- FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2 F
- MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- LATINA**
Libreria I.A. FORENSE
Via dello Statuto 28/30
- LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 27C
- SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carmi, 14

MARCHE

- ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza-Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
 - ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
 - Libreria Prolet. SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
 - PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
 - ◆ **SIENA**
Libreria TICCII
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE
- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 337001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.